

RELAZIONE TECNICA



A) Illustrazione generale

Il presente schema di decreto legislativo, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (nell'ambito della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato), costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di cui si richiama l'articolo 1, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia originariamente individuate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria).

Come espressamente previsto nella richiamata unitaria delega, il complessivo intervento di cui al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, di razionalizzazione delle Forze di polizia, con il nuovo assetto funzionale e organizzativo, necessita, infatti, dell'adeguamento degli ordinamenti del relativo personale, attraverso l'attuazione dei seguenti mirati ed ampi principi di delega:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;
- e) applicazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini - come espressamente previsto - della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;
- f) applicazione degli altri criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili;
- g) introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

La correlazione dei due interventi si basa anche sul previsto impiego, per la revisione dei ruoli disposta dal presente scheda di decreto dei risparmi, fino al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo, derivanti dalla razionalizzazione attuata dal richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016.

Ai richiamati principi di delega dà attuazione il presente schema di decreto, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità delle Forze di polizia, al fine di creare un valore aggiunto derivante dall'intreccio delle disposizioni dello schema con quelle contenute nel richiamato primo decreto legislativo n. 177 del 2016, per corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini, valorizzando contestualmente le professionalità e il merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all'espletamento di rischiosi e delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande sacrificio da tutti.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

- al miglioramento della funzionalità dell'organizzazione, ai fini del potenziamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati.
- alla modernizzazione e semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso il superamento di procedure risalenti nel tempo ed un ricorso sistematico alle nuove tecnologie;
- all'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera, in relazione alla professionalità e al merito.
- all'attribuzione di particolari compiti agli operatori di polizia con qualifica e grado apicali ed al conseguente intervento sui trattamenti economici connessi all'attribuzione di nuove funzioni e





responsabilità ed all'elevazione del titolo di studio anche per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, con la previsione di un parametro stipendiale più elevato, cui consegue l'introduzione di un nuovo parametro e il necessario adeguamento dei parametri del restante personale e, quindi, del relativo trattamento economico;

- alla valorizzazione, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro caratterizzazione, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al possesso di titoli di studio universitari ed al potenziamento delle funzioni;
- superamento, in particolare, dei seguenti istituti - risalenti nel tempo - di cui i primi due di carattere transitorio, introdotti proprio in attesa della prevista attuazione del riordino:
 - a) assegno di valorizzazione dirigenziale per i vice questori aggiunti, maggiori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - b) indennità perequativa per i primi dirigenti e colonnelli e per i dirigenti superiori e generali di brigata, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 - c) cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" o trattamento del "13-15 e dei 23-25 anni", di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge n. 121 del 1981, meccanismo che attribuisce ai funzionari e agli ufficiali - al maturare di una determinata anzianità nel ruolo - un trattamento dirigenziale indipendentemente dall'appartenenza del personale interessato alla dirigenza stessa e dallo svolgimento delle funzioni previste per quel trattamento economico e, soprattutto, senza alcuna correlata "responsabilità dirigenziale".

L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, come modificato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che richiama anche il principio volto assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Si rappresenta che:

- a) **il decreto legislativo n.195 del 1995 prevede la contrattualizzazione del solo personale non dirigente del Comparto Difesa-Sicurezza (da agente a Vice Questore Aggiunto e gradi corrispondenti) e l'estensione ai dirigenti degli istituti normo-economici derivanti dai contratti solo mediante espressa previsione legislativa di rango primario;**
- b) **l'ultima estensione del contratto, per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, è stata adottata con la legge n. 263 del 2004 e faceva riferimento ai contratti stipulati fino al 2002, il che ha comportato negli anni una evidente disparità di trattamento tra i contrattualizzati e i dirigenti del Comparto, nella considerazione che questi ultimi non sono tuttora destinatari di numerosi miglioramenti economici e istituti normativi attinenti a diritti fondamentali previsti in sede contrattuale (con i d.P.R. n. 301 del 2004 e seguenti) per il restante personale;**
- c) **l'introduzione della dirigenzializzazione economica dal 1° gennaio del 2018 dei funzionari/ufficiali a partire dalla qualifica di Vice questore aggiunto/Maggiore comporterà:**
 - **l'inevitabile incremento di personale che, accedendo alla categoria dei dirigenti, risulterebbe non essere più destinatario delle norme contrattuali introdotte dal 2004 in poi;**
 - **il paradosso che, pur conservando la stessa qualifica di Vice questore aggiunto (Maggiore/Tenente Colonnello), il personale si vedrebbe sottratti istituti economici e normativi di cui era destinatario nel previgente status, trovandosi a fruire di trattamenti economici accessori inferiori a quelli precedentemente in godimento.**

Al fine di corrispondere alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei relativi pareri espressi sul presente schema di decreto e anche per evitare l'istaurarsi di contenzioso in materia, è stata inserita, nell'ambito del complessivo e organico progetto di riordino, una norma che prevede l'estensione degli istituti contrattuali non ancora estesi ai dirigenti dal 2004, fermo restando che eventuali future estensioni dovranno avvenire nell'ambito della procedura di cui all'art 46. L'onere complessivo per tutte le Forze di polizia è stato quantificato in 723.937 euro, di cui 125.927 euro per la Polizia di Stato, 231.515 euro per l'Arma dei carabinieri, 276.181 euro per la Guardia di finanza e 90.314 euro per la Polizia Penitenziaria, come evidenziato nella Tabella 3.

Con l'occasione, si provvede a dare copertura agli oneri indotti dal computo dei miglioramenti economici previsti dal presente decreto ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria





spettante - a legislazione vigente, che non viene modificata dal presente decreto - da corrispondere al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato in detta posizione di stato giuridico. L'onere complessivo stimato, a regime, con anno di picco nel 2018, è pari a 630.033 euro, di cui 322.033 euro per l'Arma dei carabinieri e 308.000 euro per la Guardia di finanza, come di seguito evidenziato:

ADEGUAMENTO AL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN AUSILIARIA - GUARDIA DI FINANZA

GRADO/INQUADRAMENTO ECONOMICO	Incr. Indenn. Ausiliaria	2017		2018		2019		2020		2021	
		UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE
GEN CA E C CORRISPONDENTI	2.902,89	0,00	0,00	4	5.805,78	2	5.805,78	2	5.805,78	2	5.805,78
GEN D E C CORRISPONDENTI	2.375,24	0,00	0,00	4	9.505,98	4	9.505,98	4	9.505,98	4	9.505,98
GEN B E C CORRISPONDENTI	2.030,24	0,00	0,00	15	30.453,64	6	12.181,45	2	4.060,49	2	4.060,49
COLONNELLO + 25 ANNI	2.030,24	0,00	0,00	21	42.635,10	20	40.604,85	18	36.534,37	16	20.301,43
COLONNELLO + 21 ANNI	2.030,24	0,00	0,00	1	2.030,24	1	2.030,24	1	2.030,24	1	2.030,24
COLONNELLO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TENENTE COLONNELLO + 25 ANNI	2.030,24	0,00	0,00	10	20.302,43	8	16.241,94	6	12.181,46	5	6.090,73
MAGGIORE + 25 ANNI	2.030,24	0,00	0,00	8	10.151,21	4	8.120,97	4	8.120,97	2	4.060,49
CAPITANO	797,07	17	3.387,55	15	11.956,05	11	8.767,77	9	7.175,63	6	4.712,42
TENENTE	1.195,60	1	294,60	1	1.195,60		0,00		0,00		0,00
LUOGOTENENTE	678,02	116	23.632,68	118	30.005,16	79	51.563,18	53	35.935,05	36	24.402,72
MARESCIALLO AIUTANTE CON 1 ANNI NEL GRADO	597,80	15	2.391,20	16	9.564,80	14	8.169,20	9	5.380,20	6	3.584,80
MARESCIALLO AIUTANTE	597,80	16	2.391,20	15	8.967,00	14	8.169,20	6	4.782,40	6	3.584,80
MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI	597,80	8	1.195,60	6	3.586,80	5	2.989,00	6	2.989,00	4	2.391,20
MARESCIALLO CAPO	710,65	6	1.461,30	7	5.114,55	5	3.653,25	6	3.653,25	4	2.922,60
MARESCIALLO ORDINARIO	929,60	1	332,40	1	929,60	1	929,60		0,00		0,00
BRIGADIERE CAPO CON 1 ANNI NEL GRADO	431,75	69	7.447,69	60	25.905,00	46	19.450,50	34	14.679,50	21	9.056,75
BRIGADIERE CAPO	531,38	70	9.209,15	61	32.414,12	47	24.974,65	35	18.598,10	21	11.538,82
BRIGADIERE	697,48	8	971,80	8	3.487,20	8	3.487,20	8	3.487,20	4	2.789,76
VICE BRIGADIERE	597,80	1	149,45	1	597,80	1	597,80		0,00		0,00
APPUNTATO SCELTO CON 8 ANNI NEL GRADO	464,66	3	248,72	3	1.394,88	3	1.394,88	3	1.394,88	2	926,92
APPUNTATO SCELTO	664,22	3	498,17	3	1.992,65	3	1.992,65	3	1.992,65	2	1.326,44
TOTALE GUARDIA DI FINANZA		354	53.015,80	370	307.991,87	275	231.436,73	206	178.219,47	156	118.903,82

INQUADRAMENTO ECONOMICO	Incr. Indenn. Ausiliaria	2017		2018		2019		2020		2021	
		UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE	UNITA'	ONERE
GEN CA E C CORRISPONDENTI	2.902,89	4	0	3	8.709	2	5.806	1	2.903	0	0
GEN D E C CORRISPONDENTI	2.375,24	6	0	4	9.501	2	4.750	0	0	0	0
GEN B E C CORRISPONDENTI	2.030,24	29	0	23	46.695	17	34.514	11	22.333	5	10.151
COLONNELLO + 25 ANNI	2.030,24	17	0	13	26.393	9	18.273	5	10.151	1	2.030
COLONNELLO + 21 ANNI	2.030,24	2	0	1	2.030	1	2.030	1	2.030	1	2.030
COLONNELLO	2.030,24	3	0	2	4.060	2	4.060	2	4.060	2	4.060
TENENTE COLONNELLO + 25 ANNI	2.030,24	4	0	3	6.091	2	4.060	1	2.030	0	0
TENENTE COLONNELLO + 21 ANNI	2.030,24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI	2.030,24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENENTE COLONNELLO + 11 ANNI	2.030,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAGGIORE	2.030,24	1	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITANO	2.030,24	1	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0
TENENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOTTO/TENENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUOGOTENENTE	678,02	215	193.236	228	154.589	171	115.641	114	77.284	57	38.647
MARESCIALLO AIUTANTE S.U.P.S. CON 1 ANNI NEL GR.	597,80	15	8.967	12	7.174	9	5.380	6	3.587	3	1.793
MARESCIALLO AIUTANTE S.U.P.S.	597,80	7	4.185	5	2.949	3	1.793	1	598	0	0
MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI	597,80	5	2.989	4	2.391	3	1.793	2	1.195	1	598
MARESCIALLO CAPO	597,80	7	4.185	5	2.949	5	2.949	5	2.949	5	2.949
MARESCIALLO ORDINARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARESCIALLO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRIGADIERE CAPO CON 1 ANNI NEL GR.	597,80	80	47.824	64	38.239	64	38.239	64	38.239	64	38.239
BRIGADIERE CAPO	597,80	17	10.163	13	7.771	13	7.771	13	7.771	13	7.771
BRIGADIERE	597,80	1	1.793	2	1.195	2	1.195	2	1.195	2	1.195
VICE BRIGADIERE	597,80	1	598	0	0	0	0	0	0	0	0
APPUNTATO SCELTO CON 8 ANNI NEL GR.	597,80	3	1.793	2	1.195	2	1.195	2	1.195	2	1.195
APPUNTATO SCELTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APPUNTATO	597,80	1	598	0	0	0	0	0	0	0	0
CARABINIERE SCELTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARABINIERE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ARMA DEI CARABINIERI		493	78.698	354	312.033	297	249.818	210	177.893	146	110.721
TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA - ARMA DEI CARABINIERI		847	131.714	724	620.025	566	481.255	416	356.113	302	229.624

* L'onere esposto, calcolato su base annuale, è stato riportato nel totale complessivo a 3 mensilità, tenuto conto del nuovo trattamento economico legato ai parametri B corrisposto dal 1° ottobre 2017.

Sempre per dare attuazione alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei relativi pareri espressi sul presente schema di decreto, si è proceduto, al fine di scongiurare qualsiasi effetto penalizzante per il personale, all'espunzione del comma 27 dell'art.45, atteso che tale norma, inserita tra le clausole finanziarie di "salvaguardia", opera con riferimento al trattamento di fine servizio (TFS), prevedendo che, nel calcolo futuro della c.d. "buonuscita", gli incrementi derivanti dal riordino saranno utili esclusivamente per gli anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento. Tale previsione, oltre ad essere incompatibile con le procedure vigenti in materia previdenziale, che considerano utili per il calcolo del TFS anche gli anni precedenti agli incrementi contrattuali sopravvenuti nel tempo, introduce una norma che appare eccedere l'oggetto della delega (che non contempla interventi in materia previdenziale) e lede il principio di uguaglianza dal momento che tale limitazione è prevista per il solo personale del comparto, continuando a non applicarsi al restante personale del pubblico impiego nei casi di incremento retributivo, sia di origine contrattuale che di altro genere.

Come sottolineato nei pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari, lo schema di decreto approvato in via preliminare, benché gli oneri fossero già stati calcolati e computati nell'ambito delle risorse disponibili (come da Tabella 2 allegata), non riportava gli importi relativi all'indennità mensile pensionabile attribuita al personale dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti al grado di generale di corpo d'armata con il nuovo trattamento economico dirigenziale. Si è provveduto, pertanto, a inserire una esplicita norma.



Al fine di corrispondere alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei relativi pareri espressi in tema di fondi, è stata inserita una specifica integrazione volta a garantire l'allineamento, anche in futuro, del fondo istituito dalle Forze di polizia con quello istituito dalle Forze armate.



RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI

La contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa:

- a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, richiamato espressamente dalle due predette deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;
- b) 230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, previsto dal D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015.

Nella considerazione che le suddette disponibilità finanziarie sono da considerarsi indistinte tra Corpi e Forze, la presente relazione tecnica è da considerarsi strettamente correlata a quella relativa al decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al richiamato articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dal 50 per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Riferimenti normativi	Risorse complessive annue lordo amministrazione (euro)	
	Anno 2017	A decorrere dal 2018
Articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	238.000.000 <i>(di cui 119 mln quali residui riferiti all'anno 2016)</i>	119.000.000
D.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	330.000.000 <i>(di cui 100 mln in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contr. straordinario comma 972)</i>	748.270.000 <i>(di cui 448,27 mln quale assorbimento risorse per cessazione contributo straordinario)</i>
Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	33.172.620	28.131.296,50



Articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	72.500.000	72.500.000
Articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	973.892	1.576.400
Totale risorse disponibili	674.646.512	969.477.696,50

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino per Corpi e Forze è la seguente:

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Anno	FF.PP.	FF.AA.	TOTALE
2017	474.646.512,00	200.000.000,00	674.646.512,00
2018	619.323.249,50	350.154.447,00	969.477.696,50
2019	608.479.969,50	360.997.727,00	969.477.696,50
2020	593.604.969,50	375.872.727,00	969.477.696,50
2021	592.652.969,50	376.824.727,00	969.477.696,50
2022	587.059.969,50	382.417.727,00	969.477.696,50
2023	586.048.469,50	383.429.227,00	969.477.696,50
2024	588.440.369,50	381.037.327,00	969.477.696,50
2025	592.176.969,50	377.300.727,00	969.477.696,50
dal 2026	595.818.369,50	373.659.327,00	969.477.696,50



Nella Tabella 1 e nella Tabella 2, sono riportate le quantificazioni relative;

- al personale dalla qualifica e grado iniziale del ruolo di base a quello con la qualifica di commissario capo e gradi di capitano;
- al personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e maggiore e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia.

Per quanto sopra evidenziato, le predette Tabelle 1 e 2, sono allegate, di conseguenza, ad entrambe le relazioni tecniche, in relazione alle disposizioni contenute nei distinti schemi di decreti legislativi, nonché all'apposita clausola di entrata in vigore contestuale, inserita nei rispettivi decreti legislativi.

La quantificazione degli oneri prevista in entrambe le Tabelle 1 e 2, è stata effettuata per 10 anni, dal 2017 al 2026, tenendo conto dei seguenti omogenei criteri di carattere generale:

- forza effettiva al 1 gennaio di ciascun anno di riferimento;
- sviluppo della forza effettiva per ciascun anno, tenendo conto delle progressioni in carriera e della copertura dei posti attraverso le previste procedure concorsuali, anche nella fase transitoria;
- oneri comprensivi di quelli a carico dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i particolari criteri seguiti per la quantificazione degli oneri dei singoli e specifici interventi, si rinvia alla illustrazione delle rispettive disposizioni che determinano riflessi finanziari, contenute nei diversi Capi dello schema di decreto legislativo, ed, in particolare, di quelle comuni a tutte le Forze di polizia, della parte relativa alle disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento (Capo V).



A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2018, restano allocati, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconosce ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi. Nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente riordino al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento ai corpi di polizia, è stata prevista nell'ambito del successivo articolo 48.

Nella allegata **Tabella 3** sono riportate le quantificazioni relative agli interventi integrativi, indicati nella medesima tabella, rispetto allo schema decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, conseguenti all'accoglimento delle osservazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni I e IV della Camera dei Deputati e del Senato.

L'onere complessivo rientra nell'ambito delle disponibilità per gli anni dal 2017 al 2026.



000

Lo schema di decreto legislativo relativo alla revisione dei ruoli delle Forze di Polizia si compone di 48 articoli ed è suddiviso nei seguenti Capi.

- Capo I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;
- Capo II: Revisione dei ruoli del personale dell'arma dei carabinieri;
- Capo III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza;
- Capo IV: Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- Capo V: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

A) CAPO I - Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Il Capo I, relativo alla revisione dei ruoli della Polizia di Stato, è articolato in due Sezioni (*disciplina dei ruoli e disposizioni transitorie e comuni*) e in tre articoli (*modifiche agli ordinamenti del personale, disposizioni transitorie e disposizioni comuni*).

Per quanto attiene ai riflessi di carattere finanziario, le disposizioni contenute nel Capo I riguardano, in particolare:

- la rideterminazione della dotazione organica;
- la semplificazione delle procedure per i concorsi interni per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera;
- l'utilizzo sistematico degli strumenti informatici e telematici nelle procedure di selezione al fine di ridurre tempi e costi;
- l'attuazione del principio della "carriera aperta" attraverso l'incremento delle opportunità di progressione per il personale di tutti i ruoli;
- la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti con connessa introduzione di una specifica "denominazione", che conferisce preminenza gerarchica;
- la valorizzazione dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, anche attraverso l'elevazione del titolo di studio richiesto, nonché delle relative funzioni e di quelle delle qualifiche apicali anche dei ruoli di base, con l'incremento del relativo parametro, con conseguente adeguamento di quelli del restante personale e con l'adeguamento del trattamento economico dirigenziale nell'ambito del principio di semplificazione e di valorizzazione del merito e della professionalità.



Nella Sezione I, l'articolo 1 apporta delle modifiche agli ordinamenti del personale.

Ai commi 1, 2 e 3, sono contenute le modifiche ai D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e 337 e al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recanti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di quello che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica e della banda musicale della Polizia di Stato.

In particolare, alle lettere d), g) ed o), n. 2, del comma 1, sono apportate delle modifiche agli articoli 5, 24-ter e 26 del citato D.P.R. n. 335 del 1982, per attribuire - in assenza di specifici motivi ostativi - agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo con almeno otto anni nella qualifica, nonché ai sostituti commissari con almeno quattro anni nella qualifica (ovvero nella precedente denominazione), incarichi particolari determinati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con la conseguente attribuzione della denominazione di "coordinatore" che determina preminenza gerarchica. I riflessi finanziari sono circoscritti all'attribuzione di un nuovo parametro stipendiale, di cui alla **Tabella D**, allegata allo schema di decreto e richiamata dall'articolo 47, comma 1, del Capo V (disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento).

Le relative quantificazioni degli oneri, unitamente a quelle speculari delle corrispondenti qualifiche del personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, di cui allo stesso articolo 1, comma 2, lettere d), n. 5), l), n. 3) e r), n. 5, e al comma 3, lettera e), nonché delle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz), aaa), bbb) e ddd), sono contenute nella richiamata **Tabella 1**, allegata alla presente relazione, concernente la quantificazione degli oneri del personale non dirigente delle Forze di polizia.

Le altre modifiche contenute nel comma 1 dell'articolo 1 dello schema che comportano riflessi finanziari, parimenti quantificate nella stessa **Tabella 1**, riguardano l'anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo, di due anni per la promozione a sovrintendente e a sovrintendente capo, e di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario e qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, di cui al comma 1, lettere f), l), m), p), al comma 2, lettere h), n), o) e dd), nonché articolo 2, comma 1, lettere da f), g), h) ed l) e da pp), qq) rr) e tt).

La trasformazione in qualifica della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, di cui al comma 1, lettera n), al comma 2, lettera s), nonché della tabella 8, allegata al Capo I, per l'orchestrante di I livello, determina l'introduzione di una nuova indennità pensionabile, pari a 801,40 euro, i cui oneri sono quantificati nella richiamata **Tabella 1**.

La previsione dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto a seguito di scrutinio per merito comparativo cui accedono gli ispettori capo con almeno 9 anni di anzianità nella qualifica non comporta nuovi oneri poiché attualmente è previsto l'accesso alla qualifica, per metà dei posti disponibili, con scrutinio per merito comparativo, degli ispettori capo con 8 anni di anzianità e, per l'altra metà dei posti, con concorso interno senza alcuna anzianità nella qualifica. Il superamento del limite della dotazione organica è, pertanto, compensato da anzianità minori che consentono, a legislazione vigente, di accedere a tale qualifica, nonché del fatto che gli ispettori capo con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica accedono già al trattamento economico di ispettore superiore.

L'unico onere aggiuntivo è determinato dall'anticipazione dell'accesso al parametro di "ispettore superiore +8", quantificato nella richiamata **Tabella 1**.

Al comma 4 sono contenute delle circoscritte modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, che non determinano riflessi finanziari.

Al comma 5 sono previste, in particolare, le seguenti modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, le cui quantificazioni dei relativi oneri sono riportati nelle citate **Tabella 1**, per il personale con qualifica da vice commissario a commissario capo, e **Tabella 2**, per il personale con qualifica da vice questore aggiunto a dirigente generale.

- a) rimodulazione della carriera dei funzionari di polizia che espletano funzioni di polizia, cui si accede con concorso pubblico con la laurea magistrale e con concorso interno riservato al ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale, con il presupposto dell'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto con la laurea magistrale. Il conseguente adeguamento e potenziamento delle funzioni specificamente individuate a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto (**lettere da a) a r)**;
- b) speculare rimodulazione dei ruoli direttivi e dirigenti dei ruoli tecnici-scientifici e tecnici e del ruolo professionale dei sanitari (**lettere da s) a gg)**;
- c) adeguamento delle disposizioni comuni (**lettere da ccc) a mmm)**.

La Sezione II, reca le disposizioni transitorie e comuni della Polizia di Stato.

L'articolo 2 contiene le disposizioni transitorie relative alla fase di prima applicazione del decreto.



Le stesse sono conseguenti alle modifiche di cui al predetto articolo 1 e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli.

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sui diversi ruoli, con modalità e contenuti sostanzialmente speculari.

- Copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e nel ruolo dei funzionari, anche in relazione alla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale e del ruolo direttivo speciale ad esaurimento dei ruoli tecnici, attuata attraverso concorsi da espletare con gradualità nell'arco di sei anni (lettera a), b), c), d) e t)).
- Graduale copertura delle vacanze determinate dal corrispondente graduale incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti.
- Mantenimento della sede di servizio per il concorso a vice sovrintendente (lettere e)).
- Dalla lettera f) alla lettera m) disposizioni attuative per il personale in servizio al 1 gennaio 2017 relative alla progressione in carriera nelle varie qualifiche.
- Dalla lettera pp) alla lettera uu) disposizioni per il conferimento della denominazione di "qualifica speciale" al personale che al 1° gennaio 2017 riveste la qualifica apicale nel ruolo agenti ed assistenti, nel ruolo sovrintendenti ed in quello degli ispettori.
- Disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2013 e la deroga al possesso al titolo di studio richiesto a regime (lettere p) e q)).
- Disposizioni attuative di transito dell'attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l'acquisizione delle nuove qualifiche (dalla lettera v) alla lettera gg)).
- Disposizioni in merito alle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, e disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale (lettere da v) a bb)).
- Disciplina del computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori a seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento (lettera ii)).
- Prima applicazione per concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici (lettere ll) ed mm)).
- Nella lettera nn) si prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 nel testo vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, con una dotazione organica complessiva di 80 unità.
- Dalla lettera pp) a uu) vengono previste disposizioni attuative di prima applicazione per lo svolgimento di scrutini per il conferimento di qualifiche superiori del personale dei ruoli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Nelle lettere zz), aaa), bbb) e ddd), sono contenute disposizioni per la piena applicazione del conferimento della denominazione "coordinatore" al personale dei ruoli tecnici con qualifica apicale.
- Nella lettera eee) sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico.
- Nella lettera fff) vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico.
- Nelle lettere ggg), hhh), iii), ooo), ppp), qqq) ed rrr) vengono disciplinate le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche.
- Nella lettera zzz) sono disciplinate le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda della Polizia di Stato.

Per la copertura dei relativi oneri si rinvia alla richiamata **Tabella 1, nonché alle tabelle di dettaglio dove sono dimostrati gli oneri e le unità interessate** e dove sono specificati i singoli interventi. Per gli oneri relativi al ripianamento delle vacanze delle dotazioni organiche a legislazione vigente (al 31 dicembre 2016), la relativa copertura è assicurata dagli stanziamenti già richiesti e previsti nelle tabelle 8 del Ministero dell'interno allegata alla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, relativo al capitolo 2501.

L'articolo 3 contiene le disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato.

Il comma 1 disciplina la richiamata rideterminazione delle dotazioni organiche attraverso le tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate allo schema di decreto, che sostituiscono le Tabelle A, allegate ai D.P.R. 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240.

Si riporta, di seguito, la determinazione della nuova dotazione complessiva al 28 agosto 2015, pari a



106.242, rispetto ad una forza effettiva di 101.980 e alla precedente dotazione di 117.291).

Dotazione organica attuale	Dotazione organica "Legge Madia"*	Differenza dotazione organica	Forza effettiva**	Forza effettiva finanziata***
117.291	106.242	-11.049	99.931	101.980

* La dotazione comprende, in attuazione del principio di delega, la forza effettiva al 28 agosto 2015, i cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 al 27 agosto 2015 e le autorizzazioni alle assunzioni riferite al personale cessato dal servizio sino al 31.12.2014; tale dotazione viene poi incrementata del 4% in relazione alle esigenze di funzionalità di cui al principio di delega. A tale dotazione si aggiunge il contingente conseguente all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.

** La forza effettiva è determinata al 28 agosto 2015, considerando i frequentatori di corso e i vincitori dei concorsi in atto, ma escludendo le posizioni di disponibilità e fuori ruolo.

*** La forza effettiva finanziata è data dalla somma della forza effettiva più le predette cessazioni ed assunzioni.

Il comma 2, disciplina la possibilità, al fine di assicurare la piena funzionalità della Polizia di Stato dell'assunzione, nell'ambito della disciplina delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell'ambito delle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi.

Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, per incrementare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, assicurando l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali.

Il comma 4 rinvia ad un decreto attuativo, da adottare entro tre mesi, l'individuazione delle classi di laurea triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere.

Infine, i commi da 9 a 11 prevedono la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, oggi previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale, attraverso il contestuale rinvio ad un decreto per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica gruppi paralimpici. Le predette disposizioni non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In relazione agli interventi integrativi riguardanti la Polizia di Stato, conseguenti all'accoglimento delle osservazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni I e IV della Camera dei Deputati e del Senato, nelle allegate tabelle sono quantificati i relativi oneri specificati i singoli interventi.

In particolare, gli oneri aggiuntivi, per la Polizia di Stato, riguardano:

- a) l'estensione di alcuni istituti "contrattuali" e trattamenti accessori ai dirigenti (127.927 euro a regime);
- b) l'adeguamento della progressione in carriera del personale della banda musicale (20.685,98 euro a regime);



- c) la previsione di un concorso straordinario per i posti non coperti per i concorsi interni per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, riservato ai frequentatori del 7° e dell'8° corso per vice ispettori (1.360.934,32 dal 2018 al 2022);
- d) la conseguente rimodulazione della copertura delle vacanze in organico (da 514.639,35 euro dal 2018 a 588.663,70 fino al 2022, con un riduzione dell'onere già quantificato dal 2023 al 2026);



B) CAPO II - Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

QUADRO DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

Il Capo si compone delle seguenti 7 Sezioni:

- I, Dotazioni e ruoli;
- II, Ruoli degli ufficiali;
- III, Ruolo degli ispettori;
- IV, Ruolo dei sovrintendenti;
- V, Ruolo degli appuntati e dei carabinieri;
- VI, Ordinamento dell'Arma dei carabinieri;
- VII, Norme di coordinamento, transitorie e finali.



Gli interventi riguardano principalmente:

- la rimodulazione della dotazione organica dei ruoli correlata all'assorbimento del personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato e al conseguente adeguamento della configurazione ordinativa (Sezione D);
- la graduale copertura delle vacanze in organico nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti in relazione alla rideterminazione della dotazione organica complessiva prevista in attuazione della legge delega;
- la rivisitazione delle progressioni di carriera nei ruoli (Sezioni da II a V);
- l'introduzione di qualifiche, correlate alla rimodulazione delle funzioni, per i gradi apicali dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri, in possesso di una determinata anzianità nel grado (Sezioni III, IV, V);
- l'istituzione del nuovo grado di luogotenente, con contestuale riduzione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante, **ridenominato maresciallo maggiore** (Sezione III);
- l'unificazione degli attuali ruoli normale e speciale (ponendo quest'ultimo "a esaurimento") in un unico ruolo, denominato ruolo normale, alimentato da concorso pubblico e da concorsi interni;
- previsione di transiti nel ruolo normale in favore degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, aventi grado da sottotenente a tenente colonnello (a partire dagli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994), i quali, previa rideterminazione dell'anzianità di grado e assoluta, ai soli fini giuridici, sulla base dei periodi minimi di permanenza nei gradi stabiliti dalla Tabella 4 - Quadro IV allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - di seguito COM), transiterebbero secondo l'ordine di ruolo progressivo, conservando l'anzianità relativa posseduta;
- l'anticipazione al grado di maggiore dell'accesso alla dirigenza;
- la definizione di un nuovo trattamento economico dirigenziale;
- l'armonizzazione e l'adeguamento del volume organico del ruolo tecnico (ridenominazione dell'attuale ruolo tecnico logistico) e del ruolo forestale, alla luce, rispettivamente, delle nuove esigenze riconducibili al progresso tecnico-scientifico e all'esercizio delle funzioni in materia di tutela forestale, ambientale e agro-alimentare;
- l'introduzione di disposizioni transitorie (Sezione VII).

In particolare, sono previste le seguenti modifiche/integrazioni al COM:

- a) rideterminazione della dotazione organica complessiva dei ruoli dell'Arma dei carabinieri anche a seguito all'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato, con conseguente modifica dell'articolo 800 - *Sezione I, articolo 4, comma 1, lettera a)* dello schema di decreto legislativo.





In attuazione dello specifico principio di delega che fa riferimento alla forza effettiva al 28 agosto 2015, ai cessati dal servizio e alle autorizzazioni alle assunzioni non esercitate alla medesima data, nonché alle esigenze di funzionalità, la nuova dotazione organica (comprensiva delle unità in extraorganico di cui agli artt. 825-830) risulta complessivamente pari a **117.800** unità (di cui **7.178** consistenze organiche assegnate ai sensi della Tabella A di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), con una riduzione di 7.308 unità rispetto a quella precedente (117.930), al netto dell'incremento riconosciuto a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Al riguardo, è stata inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, **senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo**;

- b) transito del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale, infatti, non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che:
- non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
 - salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
 - essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità *pisco-fisica*, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
 - l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-*bis* relativo alle dotazioni organiche delle Forze armate.

La modifica dell'art. 952 del COM, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Al riguardo, in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, è stato inserito un nuovo articolo (2259-*septies*) che consente di sanare una possibile disparità di trattamento e conseguente possibile contenzioso in relazione ad alcuni casi, verificatisi nel recente passato, che hanno riguardato militari dell'Arma dei carabinieri, in ferma quadriennale, posti in congedo per sopraggiunti gravi motivi sanitari. La novella introduce una previsione transitoria che consente al personale in ferma volontaria congedato per sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato (a partire dalla data di entrata in vigore del COM) di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa, come avverrà, per i casi futuri, con la nuova formulazione dell'art. 952 del COM.

L'intervento non comporta oneri in quanto il personale interessato "congela" altrettante facoltà assunzionali che potranno essere esercitate dall'amministrazione all'atto della futura cessazione dal servizio.

- c) ruoli degli ufficiali (*Sezione II, articoli 6 "Reclutamento", 7 "Formazione e addestramento", 8 "Stato giuridico e impiego", 9 "Avanzamento" e 10 "Personale delle bande musicali"*).

Rideterminazione in 4.300 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 3.979, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale direttivo e dirigente transitato dal Corpo forestale dello Stato.

In particolare, l'incremento operato con riferimento ad alcune posizioni dirigenziali consegue a insopprimibili esigenze di carattere operativo, con lo scopo di rendere i livelli dei comandi più rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri.

Peraltro, l'unificazione dei ruoli normale e speciale è un intervento che mira alla semplificazione e alla razionalizzazione, in linea con gli obiettivi della legge delega e con il nuovo modello di trattamento





economico proposto (“*dirigenzializzazione*” con il conseguimento del grado di maggiore), ma ancor più indispensabile a garantire e ad ottimizzare la capacità di impiego degli ufficiali.

In concreto, l’intervento proposto si sviluppa su base decennale ed è finalizzato a:

- garantire un progressivo incremento nel grado di colonnello del nuovo ruolo normale - per complessive 54 unità rispetto alle attuali dotazioni del RN e del RS (356 ufficiali), da conseguire nel 2027 - al fine di adeguare alcune posizioni di impiego all’attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l’Arma dei carabinieri che i comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata;
- assicurare un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata e di generale di divisione del nuovo ruolo normale - rispettivamente per complessive 9 unità rispetto alle attuali dotazioni del RN (61 ufficiali), da conseguire nel 2027 e 2 unità rispetto alle attuali dotazioni del RN (20 ufficiali) - per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi, rispondente alle esigenze di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti posti alle loro dipendenze;
- mitigare l’evidente riduzione delle promozioni, soprattutto con riferimento al grado di colonnello, quale inevitabile effetto dell’unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale, assicurando, quantomeno, quelle tabellari annuali previste a legislazione vigente in favore dei tenenti colonnelli dei citati ruoli (soltanto a partire dal 1° gennaio 2027 saranno previste n. 37 promozioni tabellari).

Tra l’altro, il numero dei dirigenti dell’Arma dei carabinieri, oltre ad essere sensibilmente inferiore a quello medio del Comparto difesa-sicurezza in relazione ai volumi organici complessivi, è caratterizzato anche da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze armate/Forze di polizia. Ne deriva una penalizzazione evidente per gli ufficiali dell’Arma sia sotto il profilo retributivo, in quanto un minore numero di ufficiali, in proporzione agli altri (e più tardivamente), raggiunge gradi meglio remunerati, sia sotto il profilo pensionistico (dato il regime contributivo vigente).

Gli oneri conseguenti al predetto incremento delle posizioni dirigenziali sono riepilogati nella Tabella 2A



Tabella 2A



Riepilogo Oneri Incremento organico Dirigenti Superiori											
Gradi		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gen. D.	RU	Unità	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Oneri	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91
Gen. B.	RU	Unità	3	3	3	3	6	6	6	6	6
	Oneri	77.437,60	77.437,60	77.437,60	77.437,60	154.875,19	154.875,19	154.875,19	154.875,19	154.875,19	154.875,19
Col.	RU	Unità	14	14	14	14	34	34	34	34	34
		Oneri	197.798,62	197.798,62	197.798,62	197.798,62	480.368,07	480.368,07	480.368,07	480.368,07	480.368,07
	RT	Unità	0	0	0	0	3	3	3	3	3
		Oneri	-	-	-	-	42.385,42	42.385,42	42.385,42	42.385,42	42.385,42
Totale		Unità	19	19	19	19	45	45	45	45	45
		Oneri	409.214,12	409.214,12	409.214,12	409.214,12	811.606,58	811.606,58	811.606,58	811.606,58	811.606,58

Oneri Lordo Rap dipendenti											
Gradi		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gen. D.	Stipendio	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39
	Indennità Int. Speciale	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76
	Indennità mensile pensionabile	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06
	Assegno dirigenziale	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95
	Totale		227.578,27	227.578,27	227.578,27	227.578,27	227.578,27	487.736,56	487.736,56	487.736,56	487.736,56
Gen. B.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno dirigenziale	25.330,38	25.330,38	25.330,38	25.330,38	25.330,38	50.660,76	50.660,76	50.660,76	50.660,76	50.660,76
	Totale							50.660,76	50.660,76	50.660,76	50.660,76
Col.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno dirigenziale	142.938,73	142.938,73	142.938,73	142.938,73	142.938,73	377.766,64	377.766,64	377.766,64	377.766,64	377.766,64
	Totale							377.766,64	377.766,64	377.766,64	377.766,64

Oneri Carico Stato											
Gradi		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gen. D.	Stipendio	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77
	Indennità Int. Speciale	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96
	Indennità mensile pensionabile	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13
	Assegno	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82
	Totale		87.625,37	87.625,37	87.625,37	87.625,37	87.625,37	187.474,12	187.474,12	187.474,12	187.474,12
Gen. B.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno	9.721,80	9.721,80	9.721,80	9.721,80	9.721,80	19.443,60	19.443,60	19.443,60	19.443,60	19.443,60
	Totale							19.443,60	19.443,60	19.443,60	19.443,60
Col.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno	54.859,88	54.859,88	54.859,88	54.859,88	54.859,88	144.986,84	144.986,84	144.986,84	144.986,84	144.986,84
	Totale							144.986,84	144.986,84	144.986,84	144.986,84

Alla luce di quanto rappresentato, con l'unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest'ultimo "a esaurimento", verrà consentito agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale di transitare nel nuovo ruolo. Per gli ufficiali che eserciteranno la facoltà di transito sarà prevista una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale posto a esaurimento, da cinque a un anno, con riferimento ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano. A partire dal grado di tenente, vi sarà un'ulteriore riduzione, sino al totale abbattimento del differenziale (Tabella 4, quadri I e IV del COM).

L'accesso al ruolo normale avviene per (articolo 651-bis del COM):

- concorso pubblico e superamento del corso biennale presso l'Accademia (cui segue un corso di applicazione/perfezionamento di 3 anni - articolo 734 del COM);
- concorsi interni, riservati a luogotenenti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, previo superamento di un corso applicativo non inferiore a 6 mesi; marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico, previo superamento di un corso applicativo non inferiore a 2 anni (articolo 736 del COM).

Rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento anche nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale. Permane l'attuale differenziale nella



progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest'ultimo ruolo (Tabella 4 quadri II e III del COM). Per i predetti ruoli, è previsto l'accesso alla dirigenza dopo 9 anni dalla prima nomina con il grado di maggiore.

Nella Tabella 2B sono riportati gli oneri conseguenti agli sviluppi dei vari ruoli, con l'applicazione dei differenziali relativi al nuovo trattamento economico, dall'anno 2017 all'anno 2026.

Tabella 2B

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Generali di Divisione e gradi corrispondenti	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Generali di Brigata e gradi corrispondenti	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	470	480	511	509	504	522	523	504	478	465
Colonnello e gradi corrispondenti	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	688	775	903	1.034	1.130	1.216	1.283	1.347	1.337	1.275
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	248	356	360	339	346	335	352	326	325	352
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	21	24	22	28	19	32	37	42	113	110
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	323	445	379	298	238	174	111	151	176	177
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	391	420	393	386	424	469	482	440	464	497
Maggiore e gradi corrispondenti	23	13	84	104	110	110	105	36	9	8
TOTALE	2.274	2.626	2.762	2.808	2.881	2.968	3.003	2.956	3.012	2.994



- d) Ruolo degli ispettori (*Sezione III, articoli 11 "Reclutamento", 12 "Formazione e addestramento", 13 "Compiti", 14 "Stato giuridico", 15 "Avanzamento" e 16 "Personale delle bande musicali"*).

Rideterminazione in 31.500 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 30.176, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale dei ruoli degli ispettori e dei periti in transito dal Corpo forestale dello Stato.

Alimentazione del ruolo mediante (articoli 679 e 683 del COM):

- concorso pubblico (per il 70% dei posti disponibili), previo superamento di un corso triennale;
- concorsi interni riservati, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti (per il 20%), per titoli (articolo 679 del COM), previo superamento di un corso non inferiore a 6 mesi, e al ruolo degli appuntati e dei carabinieri (per il 10%), per titoli ed esami, previo superamento di un corso non inferiore a 6 mesi.

Promozione a maresciallo maggiore a "scelta per terzi" (in luogo dell'attuale "scelta e scelta per esami a ruolo chiuso"), con eliminazione della dotazione organica del grado (articolo 1295 del COM).

Promozione al nuovo grado di "luogotenente" (ora qualifica) dei marescialli aiutanti (**ridenominati maggiori**) con 8 anni nel grado, mediante avanzamento a scelta con limite di promozioni (articoli 848, 1293 e 1295-*bis* del COM).

Attribuzione ai luogotenenti con 4 anni nel grado della qualifica di "carica speciale" (articolo 1325-*bis* del COM), in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di massima responsabilità e impegno operativo, secondo i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Nelle Tabelle 2C, 2D e 2E allegate alla presente relazione, sono riportati gli oneri relativi all'avanzamento a "scelta per terzi" al grado di maresciallo maggiore, alla riduzione della permanenza nel medesimo grado (a regime da 15 a 8 anni) e all'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile ai luogotenenti.

Tabella 2C



ONERI INCREMENTO IND. MENSILE PENSIONABILE LGT



QUALIFICA	IMPORTO UNITARIO	anno	UNITA'	onere complessivo
Luogotenente	160,43	2017	8.786	1.409.537,98
		2018	8.555	1.372.478,65
		2019	8.334	1.337.023,62
		2020	8.338	1.337.665,34
		2021	8.298	1.331.248,14
		2022	8.420	1.350.820,60
		2023	8.557	1.372.799,51
		2024	8.410	1.349.216,30
		2025	8.516	1.366.221,88
		2026	8.636	1.385.473,48

Tabella 2D

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO ISPETTORI

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.843	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.726.411,82
2018	1.587	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.486.606,38
2019	1.542	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.444.453,08
2020	1.449	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.357.336,26
2021	1.470	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.377.007,80
2022	1.492	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.397.616,08
2023	1.515	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.419.161,10
2024	1.408	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.318.929,92
2025	3.175	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	2.974.149,50
2026	4.942	Maresciallo A.S. UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	4.629.369,08

Tabella 2E

ONERI AVANZAMENTO A SCELTA "PER TERZI" A MASUPS

QUALIFICA	anno	UNITA'	onere complessivo
Sostituto Commissario	2017		-
	2018		-
	2019		-
	2020		-
	2021		-
	2022		-
	2023		-
	2024		-
	2025	1.744	3.405.246,00
	2026	3.488	6.814.491,00

- e) Ruolo dei sovrintendenti (*Sezione IV, articoli 17 "Reclutamento", 18 "Formazione e addestramento", 19 "Compiti", 20 "Stato giuridico" e 21 "Avanzamento"*).

Rideterminazione in 22.000 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 20.352, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori in transito dal Corpo forestale dello Stato.

Promozione a brigadiere capo "ad anzianità" anziché "a scelta per terzi" (articolo 1298 del COM).

Alimentazione del ruolo:

- per gli appuntati scelti (nel limite del 60% dei posti disponibili), mediante selezione per titoli, e corso non inferiore a 1 mese, anche con modalità telematica - articolo 775 del COM;



- per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri con 4 anni (articolo 692 del COM) di servizio (nel limite minimo del 40% dei posti disponibili), mediante concorso per titoli ed esami, e corso non inferiore a 3 mesi - articolo 776 del COM.

Attribuzione ai brigadieri capo con 8 anni nel grado della qualifica di "qualifica speciale" (articoli 849, 1297 e 1325-ter del COM), in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo.

Riduzione di 2 anni delle permanenze nei gradi di vice brigadiere (da 7 a 5) e brigadiere (da 7 a 5).

Nelle Tabelle 2F e 2G sono riportati gli oneri (dall'anno 2017 all'anno 2026) relativi alla promozione al grado di brigadiere capo ad anzianità e alla riduzione delle permanenze nei gradi di Vice Brigadiere e Brigadiere.

Tabella 2F

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO SOVR.

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo	onere complessivo
2017	890	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.005.121,50
2018	932	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.052.554,20
2019	1.197	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.351.831,95
2020	1.462	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.651.109,70
2021	1.439	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.625.134,65
2022	1.811	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	2.045.252,85
2023	3.658	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	4.131.162,30
2024	5.060	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	5.714.511,00
2025	5.060	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	5.714.511,00
2026	5.060	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	5.714.511,00



Tabella 2G

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO SOVR.

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	2.933	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	5.305.914,32
2018	2.338	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	4.229.535,52
2019	2.087	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	3.775.466,48
2020	1.812	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	3.277.980,48
2021	864	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.563.010,56
2022	738	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.335.071,52
2023	739	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.336.880,56
2024	950	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.718.588,00
2025	1.220	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	2.207.028,80
2026	1.480	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	2.677.379,20

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	514	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	309.541,08
2018	422	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	254.136,84
2019	303	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	182.472,66
2020	221	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	133.090,62
2021	170	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	102.377,40
2022	135	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	81.299,70
2023	94	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	56.608,68
2024	28	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	16.862,16
2025	52	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	31.315,44
2026	76	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	45.768,72

- f) Ruolo degli appuntati e dei carabinieri (*Sezione V, articoli 22 "Formazione e addestramento", 23 "Compiti" e 24 "Avanzamento"*).

Rideterminazione in 60.000 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 63.423, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale dei ruoli degli agenti e assistenti/operatori e collaboratori in transito dal Corpo forestale dello Stato.

Attribuzione agli appuntati scelti con 8 anni nel grado della qualifica di "qualifica speciale" (articoli 850, 1310 e 1325-quater del COM), in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo.

Riduzione di 1 anno della permanenza nel grado di Appuntato (da 5 a 4 anni).



Nella Tabella 2H sono riportati gli oneri (dall'anno 2017 all'anno 2026) relativi alla riduzione della permanenza nel grado di Appuntato.

Tabella 2H

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO APP. / CAR.



	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	3.171	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.853.856,26
2018	2.562	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	4.729.605,72
2019	3.108	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.737.554,48
2020	1.779	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.284.140,74
2021	2.119	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.911.801,14
2022	316	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	583.354,96
2023	710	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.310.702,60
2024	533	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	983.949,98
2025	713	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.316.240,78
2026	755	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.393.775,30

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	5.382	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.880.715,50
2018	5.141	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.751.720,25
2019	4.036	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.160.269,00
2020	4.125	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.207.906,25
2021	3.825	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.047.331,25
2022	5.431	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.906.942,75
2023	6.200	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.318.550,00
2024	7.473	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.999.923,25
2025	6.129	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.280.547,25
2026	5.842	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.126.930,50

g) Introduzione di apposite disposizioni transitorie (*Sezione VII*):

- per la graduale copertura delle dotazioni organiche dei sovrintendenti (si prevede che il ripianamento non avvenga nell'arco del decennio 2017 - 2026 preso in considerazione) e degli ispettori, con alimentazioni straordinarie anche in ragione della durata dei corsi (che possono essere ridotti fino alla metà). **L'intervento non comporta oneri;**
- che disciplinano le modalità con le quali vengono applicate in maniera graduale le nuove permanenze nei gradi, anticipando la promozione al grado successivo di specifiche aliquote di avanzamento, al fine di ristabilire le anzianità relative del personale interessato e l'armonico sviluppo dei ruoli, evitando "appiattimenti" nelle anzianità di grado con evidenti disparità e sperequazioni economiche. Il *regime transitorio progressivo* disegnato evita, inoltre, che il personale "raggiunto" da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso per vedere soddisfatte le palesi sperequazioni economiche conseguenti. **Nella Tabella 2I, gli oneri relativi alle anticipazioni nei gradi sono comprensivi delle misure transitorie sopra indicate, che comportano una distribuzione più uniforme della spesa nel decennio di riferimento, generando peraltro un "costo di picco" inferiore rispetto all'applicazione senza correttivi delle nuove permanenze nei gradi;**

	Ricostruzione			Transitorio secco		
	Parametri	Anticipazioni	Totale	Parametri	Anticipazioni	Totale
2017	€ 115.552.011	€ 17.081.560	€ 132.633.571	€ 110.053.713	€ 17.266.200	€ 127.319.913
2018	€ 115.177.252	€ 14.506.005	€ 129.683.257	€ 109.032.377	€ 17.000.384	€ 126.032.762
2019	€ 114.354.608	€ 14.652.048	€ 129.006.655	€ 108.507.163	€ 18.759.634	€ 127.266.798
2020	€ 113.614.194	€ 11.913.410	€ 125.527.604	€ 108.725.150	€ 16.011.064	€ 124.736.215
2021	€ 113.150.597	€ 10.626.663	€ 123.777.260	€ 111.408.012	€ 13.098.118	€ 124.506.130
2022	€ 112.035.838	€ 8.351.384	€ 120.387.222	€ 111.194.732	€ 11.886.305	€ 123.081.038
2023	€ 110.903.370	€ 11.574.911	€ 122.478.281	€ 110.130.608	€ 14.616.190	€ 124.746.798
2024	€ 110.644.347	€ 13.754.610	€ 124.398.957	€ 109.943.127	€ 16.106.650	€ 126.049.777
2025	€ 110.869.962	€ 18.930.886	€ 129.800.848	€ 111.980.202	€ 20.913.728	€ 132.893.930
2026	€ 111.834.937	€ 24.398.228	€ 136.233.165	€ 113.083.295	€ 25.419.676	€ 138.502.971
Media			€ 127.392.682	Media		€ 127.513.633

- che prevedono un'immissione nel nuovo ruolo straordinario a esaurimento fino a un massimo di 800 luogotenenti nel quinquennio 2017-2021 (art. 2212-*terdecies* del COM), al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori. Tali unità, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa fino a un massimo di 160 unità, sono:
 - portate in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori (fissate dall'art. 800 del COM);





- considerate in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma;
- riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e annualmente devolute al ruolo degli ispettori.

Nel dettaglio:

- i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi;
- gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
- i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 2 anni per i tenenti.

Gli oneri di tali immissioni sono riepilogati (dall'anno 2017 all'anno 2026) nella Tabella 2K

Tabella 2K

Anno	Unità	Vecchia qualifica	Nuova qualifica	Costo annuo vecchia qualifica	Costo annuo nuova qualifica	D	Onere parziale annuo	Onere complessivo annuo
2017		Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ -	€ -
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ -	
2018	160	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ 95.680,00	€ 95.680,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ -	
2019	320	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ 191.360,00	€ 191.360,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ -	
2020	320 160	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ 191.360,00	€ 1.070.680,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 879.320,00	
2021	320 320	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ 191.360,00	€ 1.950.000,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 1.758.640,00	
2022	320 480	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ 191.360,00	€ 2.829.320,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 2.637.960,00	
2023	160 640	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ 95.680,00	€ 3.612.960,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 3.517.280,00	
2024	800	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ -	€ 4.396.600,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 4.396.600,00	
2025	640	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ -	€ 3.517.280,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 3.517.280,00	
2026	640	Luogotenente	Tenente	€ 57.208,11	€ 57.806,11	€ 598,00	€ -	€ 3.517.280,00
			Capitano	€ 57.208,11	€ 62.703,86	€ 5.495,75	€ 3.517.280,00	

Il graduale ripianamento delle vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori non comporta oneri, atteso che le dotazioni organiche rideterminate dei vari ruoli (tenendo conto anche della forza effettiva del personale in transito dal Corpo forestale dello Stato) sono inferiori alle dotazioni organiche rimodulate secondo i principi fissati dalla legge delega.

Nella tabella 2L sono riportati gli oneri complessivi conseguenti all'attribuzione dei nuovi parametri stipendiali, come determinati nelle disposizioni comuni del testo normativo, calcolati sulle unità effettive sviluppate nel decennio 2017-2026.





Tabella 2L

DESCRIZIONE	Anno di inizio	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.	Dot.	Cost.
ARCA	1953	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)	30	(47,22)
ARCA	1953	53	(1.383,34)	54	(1.425,03)	53	(1.392,63)	73	(1.854,04)	73	(1.893,86)	115	(1.300,74)	115	(1.300,74)	115	(1.300,74)	115	(1.300,74)	115	(1.300,74)
ARCA	1953	45	(77,65)	39	(56,58)	35	(53,48)	33	(52,48)	34	(52,86)	35	(56,38)	35	(55,30)	34	(55,30)	34	(55,30)	34	(55,30)
ARCA	1953	158	(377,75)	150	(361,56)	125	(303,56)	128	(304,68)	128	(304,68)	125	(319,45)	119	(320,45)	120	(320,45)	113	(320,45)	118	(320,45)
ARCA	1953	634	(15.192,52)	615	(15.112,82)	617	(15.092,72)	638	(15.698,63)	623	(14.950,31)	538	(14.300,57)	528	(14.451,15)	628	(14.537,23)	624	(14.433,74)	635	(15.286,55)
ARCA	1954	251	(3.023,32)	136	(1.783,5)	179	(2.251,22)	163	(2.024,81)	194	(2.328,61)	219	(2.584,14)	247	(2.874,1)	226	(2.688,35)	394	(4.718,83)	537	(6.741,82)
ARCA	1959	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ARCA	1959	723	(1.939,52)	1148	(3.233,62)	1014	(2.144,14)	917	(1.931,28)	943	(2.141,64)	835	(1.978,57)	848	(1.918,52)	838	(1.918,52)	582	(1.118,51)	371	(4.622,2)
ARCA	1959	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ARCA	1963	705	(1.519,98)	1123	(5.534,15)	1163	(5.294,85)	1264	(5.849,84)	1257	(5.723,07)	1271	(5.813,31)	1283	(7.223,06)	1285	(7.403,43)	1427	(1.952,72)	1582	(3.714,82)
ARCA	1963	408	(1.347,82)	478	(1.619,45)	513	(1.615,86)	525	(1.643,12)	628	(1.586,96)	631	(1.222,95)	697	(1.258,12)	725	(1.142,32)	817	(1.134,82)	823	(1.331,74)
ARCA	1963	168	(1.754,34)	219	(2.267,15)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)	242	(2.443,99)
ARCA	1963	215	(4.865,92)	247	(5.595,24)	243	(5.941,64)	244	(5.311,52)	215	(4.753,26)	159	(3.583,32)	93	(2.174,45)	38	(4.753,26)	-	(-)	-	(-)
ARCA	1963	375	(5.478,75)	233	(4.281,85)	267	(3.952,77)	136	(1.703,54)	129	(1.844,91)	88	(1.185,48)	63	(672,06)	51	(733,5)	-	(-)	-	(-)
ARCA	1963	233	(3.114,52)	238	(1.485,24)	287	(2.214,61)	121	(1.628,22)	87	(1.514,67)	78	(764,64)	73	(785,57)	95	(1.085,55)	120	(1.286,62)	149	(1.572,2)
ARCA	1964	237	(2.811,15)	261	(2.875,26)	273	(3.174,25)	254	(3.589,72)	278	(3.475,31)	346	(4.713,2)	540	(7.558,55)	735	(10.120,45)	911	(12.695,85)	1000	(15.285,56)
ARCA	1965	312	(4.618,62)	556	(7.333,3)	751	(9.272,84)	922	(11.388,31)	1134	(13.722,8)	1273	(15.285,84)	1143	(13.881,64)	1013	(12.126,14)	813	(10.571,44)	733	(5.014,94)
ARCA	1965	233	(5.381,58)	205	(5.140,32)	242	(5.175,02)	215	(5.078,64)	214	(5.581,84)	211	(5.581,84)	211	(6.144,1)	212	(6.337,2)	214	(6.655,62)	214	(6.523,74)
ARCA	1965	534	(7.851,84)	515	(7.311,64)	481	(5.923,2)	483	(5.952,2)	372	(5.541,12)	541	(7.878,6)	621	(9.074,2)	737	(10.777,2)	615	(9.207,6)	511	(1.053,2)
ARCA	1964	438	(1.413,34)	458	(1.194,34)	1164	(1.142,32)	1150	(1.351,06)	1174	(1.649,15)	833	(1.183,13)	735	(3.778,52)	577	(6.742,5)	415	(5.555,82)	253	(3.883,34)
ARCA	1964	1147	(1.219,78)	823	(9.172,07)	596	(6.325,58)	435	(4.511,05)	276	(4.521,07)	313	(3.221,97)	233	(4.475,55)	234	(2.470,42)	113	(1.238,52)	165	(7.689,65)
ARCA	1964	529	(5.611,97)	671	(5.631,81)	434	(4.618,57)	424	(4.584,57)	454	(4.744,62)	435	(5.128,85)	534	(6.738,42)	725	(7.743,55)	116	(8.761,71)	813	(1.172,15)
ARCA	1964	611	(7.031,81)	1421	(1.630,23)	930	(1.853,36)	1150	(1.179,34)	1143	(1.108,36)	1035	(1.257,45)	1035	(1.375,45)	1035	(1.635,45)	1035	(1.635,45)	1035	(1.635,45)
TOTALE	1961	(10.811,87)	28813	(10.971,82)	10777	(10.704,46)	10715	(10.715,06)	10715	(10.704,46)	10715	(10.704,46)	10715	(10.704,46)	10715	(10.704,46)	10715	(10.704,46)	10715	(10.704,46)	

ESAME DELLE NORME

Nel dettaglio, il provvedimento prevede le misure di seguito specificate.

Sezione I
Dotazioni e ruoli

L'articolo 4 modifica le dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri secondo i criteri dettati dalla delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare:

- al comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 800 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), nel quale sono riportati i numeri riferiti alla forza organica complessiva, comprensivi delle dotazioni effettive acquisite con l'assorbimento del personale del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS). In particolare, la dotazione organica dell'Arma è stata rideterminata secondo i criteri dettati dalla legge delega: forza effettiva al 28.8.2015, incrementata delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla stessa let. a)



data nonché di una quota (stabilita nel 4% della dotazione risultante dalla somma dei precedenti elementi) ritenuta corrispondente agli ulteriori incrementi necessari per assicurare la piena funzionalità dell'Istituzione. Sono escluse le unità previste in extra-organico. E' inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo. **La norma, pertanto, non comporta oneri;**



L'incremento di alcune posizioni dirigenziali consegue, come detto in premessa (vd. *retro*), a:

- esigenze di carattere operativo con livelli di comando più rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma;
- l'unificazione dei ruoli normale e speciale, fortemente attesa e funzionale alle esigenze operative e all'eliminazione dell'"omogeneizzazione dirigenziale" (c.d. "omogeneizzati" a 13 e a 23 anni);
- l'aumento delle immissioni iniziali per poter effettivamente disporre dei 3.391 Ufficiali (somma degli organici degli attuali ruoli normale e speciale) del nuovo ruolo normale.

L'intervento proposto si sviluppa su base decennale e prevede:

- . un progressivo incremento nel grado di colonnello, al fine di adeguare alcune posizioni di impiego all'attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l'Arma che i Comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata;
- . un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata e di generale di divisione, per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi e per mitigare la riduzione delle promozioni, conseguenza dell'unificazione dei due ruoli.

Gli oneri conseguenti al predetto incremento delle posizioni dirigenziali sono riepilogati nella Tabella 2A.

Ai fini del computo degli oneri, nella considerazione che il volume complessivo degli ufficiali non viene comunque modificato da tale intervento, è stato considerato il valore incrementale dato dal differenziale delle posizioni economiche di Gen. D. (+2 unità dal 2017), Gen. B. (+3 unità dal 2017 e +6 unità dal 2022) e Col. (+14 unità dal 2017 e +37 dal 2022) rispetto a quella del Tenente Colonnello con 23/25 anni dalla nomina a ufficiale (posizioni economiche che, di fatto, beneficeranno delle promozioni aggiuntive);

- al **comma 1, lettere da b) a f)**, vengono modificati gli articoli da 826 a 830 del COM che disciplinano, rispettivamente, le dotazioni extra-organiche dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia. Tali dotazioni, in coerenza con modifiche organizzative e funzionali in corso o in conseguenza di adeguamenti alle attuali strutture organizzative, vengono rimodulate o ridotte. In particolare, il contingente di personale presso la Banca d'Italia è ridotto di 1.000 unità, mentre per gli altri comandi si è proceduto, oltre che all'aggiornamento delle denominazioni di categorie del personale, alle variazioni delle consistenze in maniera tale da non generare ulteriori oneri. Con i rispettivi Dicasteri/Banca d'Italia sono in corso interlocuzioni finalizzate alla formalizzazione delle relative modifiche, che interverranno comunque prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. La norma, pertanto, non comporta oneri; **let. da b) a f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 2212-*quater* del COM, introdotto con il decreto legislativo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La modifica, che interviene sulla norma transitoria che disciplina i ruoli forestali a esaurimento, consente di considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati all'art. 800 COM (ruoli a regime dell'Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli a esaurimento, **let. g)**



soggette a progressiva diminuzione. La norma, pertanto, non comporta oneri;

L'articolo 5 introduce le modifiche agli articoli del COM che disciplinano i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. **art. 5, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 821 del COM, prevedendo: **let. a)**
- la costituzione del ruolo normale, che unifica il ruolo normale e quello speciale (quest'ultimo posto a esaurimento);
 - la rimodulazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico-logistico, ridenominato in ruolo tecnico.

In particolare, nell'ambito del comparto amministrativo vengono raggruppate le specialità amministrazione e commissariato; la specialità psicologia viene spostata dal comparto tecnico-scientifico a quello sanitario, ridenominato in comparto sanitario e psicologico; conseguentemente, il comparto tecnico-scientifico e psicologico assume la nuova denominazione di comparto tecnico-scientifico.

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nella **Tabella 2B** e nella sottostante **Tabella 2M**, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

Tabella 2M

Grado	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RSE	438	629	637	635	611	709	610	634	627	630
Oneri	1.215.808	1.721.552	1.782.300	1.650.428	1.769.763	2.101.439	1.748.245	1.829.900	1.766.258	1.729.500



- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 823 del COM, con un lieve incremento delle dotazioni organiche per i gradi di generale (2 unità per generali di divisione e 2 unità per generali di brigata) e colonnello (5 unità) in relazione alla consistenza dei ruoli normale, forestale e tecnico. Le motivazioni della scelta coincidono con quelle dell'art. 1, comma 1, lettera a). La norma è collegata al successivo art. 2211-bis, che disciplina il regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali. **Gli oneri dell'intervento sono riepilogati nella Tabella 2A;** **let. c)**
- al **comma 1, lettera f)** viene inserito un quarto comma all'art. 952 del COM, al fine di consentire al personale in ferma volontaria dell'Arma di transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che: **let. f)**
- non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
 - salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
 - essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità psico-fisica, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
 - l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-bis relativo alle dotazioni organiche delle FA.

La modifica, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria



dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma non comporta oneri per l'Arma, nel limite delle vacanze organiche nei ruoli civili del ministero della difesa.



Sezione II *Ruoli degli ufficiali*

La disciplina “*a regime*” sulla revisione dei ruoli degli Ufficiali è riportata dall'articolo 6 all'articolo 10 del presente provvedimento. **art. 6, c. 1**

A grandi tratti, come anticipato in premessa (vd. sopra) la manovra si muove lungo le seguenti direttrici:

- l'unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest'ultimo “ad esaurimento”, garantendo, agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale, la facoltà di transitare nel nuovo ruolo con una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale, da cinque a un anno;
- alimentazione del RN mediante due canali: concorso pubblico, per la frequenza dell'accademia da parte dei provenienti dal mondo civile, e concorsi interni, suddivisi a loro volta in concorsi riservati ai luogotenenti e concorsi per il rimanente personale, con una specifica disciplina riferita ai requisiti di partecipazione;
- acquisizione della dirigenza con il conseguimento del grado di maggiore;
- rivisitazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico, al fine di ovviare ai problemi emersi nel tempo in ordine all'armonico sviluppo del ruolo, conseguenti all'eterogenea alimentazione dello stesso sin dalla sua costituzione. Viene prevista anche una rimodulazione degli organici delle singole specialità per i gradi da tenente a tenente colonnello, al fine di rendere più funzionale l'impiego degli ufficiali appartenenti al ruolo, con specifico riferimento all'esigenza di professionalità nel campo psicologico, veterinario, delle investigazioni scientifiche, del genio e della telematica;
- rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale (permane l'attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest'ultimo ruolo).

La suddetta manovra viene attuata con la duplice finalità di:

- venire incontro alle legittime aspirazioni degli ufficiali che oggi fanno parte del ruolo speciale, riducendo il differenziale previsto in termini di permanenza nei vari gradi in ragione della differente progressione di carriera che li caratterizza rispetto al ruolo



normale;

- soddisfare esigenze di funzionalità dell'Istituzione, connesse con l'abbattimento delle differenze oggi esistenti nel profilo di impiego degli ufficiali appartenenti ai distinti ruoli; in particolare il ruolo normale, votato a una maggiore mobilità connessa con le migliori possibilità di carriera (grado apicale generale di corpo d'armata) e il ruolo speciale, a vocazione eminentemente operativa, connotato da maggiore stanzialità e specializzazione, con penalizzazione rispetto alla prospettiva di carriera possibile (grado apicale colonnello).



I citati articoli che riguardano la revisione dei ruoli degli ufficiali seguono un percorso logico-normativo che si dipana dal reclutamento, alla formazione, allo stato giuridico per giungere infine alle forme di avanzamento.

Con l'articolo 6 viene regolata l'alimentazione dei ruoli. In particolare:

- al comma 1, lettere a) e b), viene modificato l'art. 651 del COM e inserito il 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella prevista per l'Arma. In particolare, con l'art. 651-bis viene stabilito il bacino di alimentazione del RN, prevedendo che gli ufficiali siano reclutati:

let. a) e b)

- . tramite concorso pubblico, con la successiva frequenza dell'accademia militare di Modena;
- . tramite concorsi interni per titoli ed esami, riservati rispettivamente agli appartenenti ai luogotenenti e al restante personale (da maresciallo maggiore a maresciallo, da brigadiere capo a vice brigadiere e da appuntato scelto a carabiniere scelto).

La norma disciplina i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi interni, prevedendo per i luogotenenti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e carabinieri, il possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico. Quanto, invece, ai limiti di età per l'accesso al ruolo, è prevista per i luogotenenti, un'età non superiore a 55 anni e per il restante personale un'età non superiore ai 40 anni con almeno 5 anni di servizio.

La prima iscrizione in ruolo, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

- . accademia;
- . luogotenenti;
- . ispettori, sovrintendenti e appuntati/carabinieri.

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 662 del COM, concernente le condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, quale istituto che consente di ovviare a un numero esiguo di sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto - dovuto a cause disparate - attraverso un meccanismo di arruolamento separato. La soglia minima per l'attivazione del citato meccanismo di reclutamento è stabilita in funzione della consistenza organica del ruolo, in modo tale da garantirne lo sviluppo senza defezioni che nel medio-lungo periodo potrebbero intaccare il funzionamento dell'Istituzione. La modifica è necessaria per adeguare la disciplina del reclutamento straordinario del ruolo normale in conseguenza della differente consistenza organica degli ufficiali inferiori del predetto ruolo che, secondo quanto previsto dalla tabella 4, quadro I, è di 1.306 unità, a fronte delle odierne 656 del ruolo normale. Conseguentemente, l'individuazione di 1/26 quale parametro di riferimento per l'attivazione del reclutamento straordinario (in luogo dell'odierno 1/13) consente di ancorare l'alimentazione straordinaria del ruolo

let. c)



normale a 50 unità. La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene abrogato l'art. 663 del COM, relativo all'alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento. La norma non comporta oneri; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 664 del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo tecnico con quelle dei ruoli normale e forestale, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali. La norma non comporta oneri; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 664-bis del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo forestale con quelle dei ruoli normale e tecnico, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali. La norma non comporta oneri; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 665 del COM, prevedendo la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale. La norma non comporta oneri; **let. g)**
- al **comma 1, lettera h)**, viene modificato l'art. 666 del COM, per quanto attiene alle immissioni nei ruoli degli ufficiali (RN, RT e RF). La modifica adegua la disciplina alle norme di revisione dei predetti ruoli, prevedendo che, sulla base dei mutati moduli di alimentazione, le immissioni non possano superare una frazione dell'organico di ciascun ruolo, consentendone uno sviluppo armonico. Tale previsione si giustifica in quanto da un lato le immissioni devono essere necessariamente correlate alle cessazioni dal servizio, in ragione di vincoli di bilancio propri delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro lato, si deve comunque garantire la funzionalità dell'Istituzione, ragionata sulla base degli organici stabiliti dalla legge e rivisti dal presente provvedimento [art. 800 del COM - modificati dall'art. 4, co. 1, let. a)]; **let. h)**

Nello specifico viene stabilito quale limite massimo per l'immissione:

- . per il RN, 100 unità (derivanti dal rapporto 1.306/13 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 100 unità);
- . per il RT, 13 unità (derivanti dal rapporto 396/29 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 13 unità);
- . per il RF, 11 unità (derivanti dal rapporto 99/9 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 11 unità);

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere da i) a n)**, vengono modificati gli articoli 667, 668, 670 e 676 del COM, riguardanti gli ufficiali piloti di complemento. Le modifiche si rendono necessarie a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni; **let. da i) a n)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera o)**, viene modificato l'art. 678 del COM, in tema di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, ai quali sono riconosciute riserve di posti nei concorsi per il reclutamento di ufficiali del RT e del RS. Con la soppressione del ruolo speciale, però, il riferimento a quest'ultimo ruolo deve essere espunto dalla norma, rimanendo la sola riserva prevista per l'accesso al RT. **let. o)**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 7** interviene sulla formazione e sull'addestramento dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, inserendo le seguenti modifiche: **art. 7, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 722 del COM, che disciplina i corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta (concorsi straordinari). In particolare la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile, oggi prevista in 1 anno, viene portata a 2 anni, venendo conseguentemente **let. a)**



armonizzata con la durata del corso applicativo (2 anni) previsto per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. L'intervento si giustifica anche in considerazione della nuova modalità di iscrizione in ruolo degli ufficiali del ruolo normale all'esito della variata alimentazione del predetto ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 651-*bis*;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 734 del COM sui corsi di applicazione e di perfezionamento per gli Ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La modifica è adottata in ragione della diversa alimentazione del ruolo normale. **let. b) e c)**

Con riferimento alla prevista rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento sulla base della graduatoria di merito, la norma deve essere coordinata con la proposta di modifica al pacchetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare (di seguito TUOM - che introduce l'art. 607-*bis*), in considerazione della necessità di avere una norma nel regolamento (oggi non presente) che disciplini nel dettaglio le modalità di rideterminazione dell'anzianità relativa per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dall'Accademia. Al riguardo si segnala che la rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento comunque non incide sull'ordine di precedenza fissato dall'art.651-*bis* (Accademia-Luogotenenti-restante personale).

In particolare la proposta di introduzione dell'art. 607-*bis* prevede che la graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa dei frequentatori provenienti dall'Accademia sia data dalla media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell'Accademia, del primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del citato corso e del corso di perfezionamento (ultimo anno di formazione che precede la prima assegnazione nei reparti dell'Arma).

Conseguentemente, si è reso necessario modificare, alla **lettera c)**, l'art. 735 del COM, regolando i casi di mancato superamento dei suddetti corsi. In particolare, viene previsto per il corso:

- . di applicazione, che i sottotenenti del RN (provenienti dall'Accademia) siano collocati nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta (e non più nel Ruolo Speciale, in quanto soppresso);
- . di perfezionamento, che i tenenti del RN siano iscritti in ruolo all'esito di rideterminazione dell'anzianità relativa posseduta dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità (art. 734 del COM). In tale caso, gli ufficiali interessati dovranno necessariamente conseguire la laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano, pena il collocamento in congedo nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta (previsione di cui all'art.1231 del COM).

La novella è in linea con l'art. 923, co.1, lett. g) del COM, che per gli ufficiali già prevede tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego l'applicazione delle norme sulla formazione e soddisfa la necessità di garantire che gli Ufficiali dell'Arma possiedano il titolo di laurea magistrale quale prerequisite minimo per poter accedere, con il percorso di carriera previsto, alla dirigenza;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 736 del COM, andando a disciplinare, in base al bacino di alimentazione previsto dall'art.651-*bis* per il ruolo normale, durata e modalità dei corsi applicativi. In particolare per i sottotenenti del RN provenienti da: **let. d)**
 - . luogotenenti, è prevista la frequenza di un corso, anche con modalità telematica, di durata non inferiore a 6 mesi, senza possibilità di ripeterlo, fatta salva la frequenza tardiva per motivi sanitari e/o di servizio;



- ispettori (da maresciallo maggiore a maresciallo compreso), sovrintendenti (da brigadiere capo a vice brigadiere) e appuntati/carabinieri (da appuntato scelto a carabiniere scelto) è prevista la frequenza di un corso di durata non inferiore a 2 anni. In caso di mancato superamento, l'ufficiale interessato potrà ripeterlo una sola volta e qualora lo superasse avrebbe la stessa anzianità dei pari grado unitamente ai quali lo ha superato.

A fattor comune, per i sottotenenti di cui al comma 1:

- al superamento dei corsi applicativi, viene rideterminata l'anzianità sulla base della graduatoria di merito di fine corso, fermo restando l'ordine di precedenza fissato per legge (Accademia-luogotenenti-restante personale);
- che superano il corso applicativo con ritardo per motivi di servizio ovvero di salute, è prevista l'iscrizione in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno;
- che non superano il corso applicativo, è previsto il rientro nella categoria di provenienza;

La norma non comporta oneri poiché il maggior periodo dei corsi applicativi (incremento di un anno e previsione di un altro di sei mesi) per un numero sostanzialmente ristretto di personale (non superiore a 45 unità) è adeguatamente compensato dalla riduzione della durata dei corsi delle altre categorie che interessano un numero di discenti nettamente superiore (oltre 2000 unità);



- al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 737 del COM relativo al corso formativo per ufficiali del RT, portandone la durata da non inferiore a 6 mesi a non inferiore a 2 anni. La norma si raccorda con i ruoli normale e forestale (per i quali è previsto un corso di formazione iniziale di 2 anni) e con l'armonizzazione della progressione di carriera del RT, individuata tra le direttrici principali della revisione del ruolo degli ufficiali; **let. e)**

La norma non comporta oneri poiché il maggior periodo dei corsi formativi (incremento di un anno) per un numero sostanzialmente ristretto di personale (pari a 13 unità) è adeguatamente compensato dalla riduzione della durata dei corsi delle altre categorie che interessano un numero di discenti nettamente superiore (oltre 2000 unità);

- al comma 1, lettera f), viene modificato l'art. 738 del COM, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. In particolare, per gli ufficiali del RN a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall'inizio del relativo corso di applicazione; **let. f)**

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera g), viene modificato l'art. 740 del COM, relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, vale a dire coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo, i quali secondo la disciplina odierna vengono nominati sottotenenti del ruolo speciale ovvero tenenti del ruolo tecnico (cioè i gradi iniziali dei rispettivi ruoli). A seguito della soppressione del ruolo speciale, l'allievo ufficiale in ferma prefissata, all'atto del superamento del previsto corso, potrà essere nominato solo tenente in ferma prefissata, ausiliario del corrispondente ruolo RT o RF (ruoli per i quali il grado iniziale previsto è quello di tenente); **let. g)**

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera h), viene abrogato l'art. 749 del COM, concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori, in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma; **let. h)**

La norma non comporta oneri;



- al **comma 1, lettera i)**, viene modificato l'art. 755 del COM, prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore (fatto salvo un regime transitorio per gli ufficiali già RN, RS transitati nel RN e RT) per consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello. La specifica delle funzioni "dirigenziali" è coerente con l'anticipazione dell'accesso alla dirigenza al grado di maggiore e il superamento del corso d'istituto sarà così un elemento selettivo per la progressione in carriera, accanto al già previsto avanzamento "a scelta" (il superamento dell'attività formativa costituirà requisito speciale ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello). La modalità di frequenza per via telematica è utile a ridurre gli oneri del corso.

let. i)



La norma non comporta oneri;

L'articolo 8 disciplina lo stato giuridico e l'impiego nei ruoli degli ufficiali dell'Arma:

art. 8, c. 1,

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 855 del COM al fine di escludere l'Arma dalle disposizioni sulle precedenza tra militari di differenti ruoli delle Forze armate e introdurre, con il nuovo art.855-*bis*, una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. Nello specifico, gli ufficiali del ruolo normale, come per quelli dei ruoli normali e speciali delle FA, continueranno ad avere la precedenza:

let. a) e b)

- . sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza);
- . sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro I.

In analogia con quanto previsto per il ruolo normale e in considerazione dell'introduzione con le nuove tabelle (4, quadri II e III) dei periodi di attribuzione specifica ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali RT (sino ad oggi senza alcun obbligo) e per il ruolo forestale (obblighi di comando in ragione della vocazione operativa del ruolo), sono stabilite le precedenza in favore degli ufficiali del RF e del RT, quando ricoprono incarichi validi per l'avanzamento.

La norma consente una migliore rotazione di incarichi prevedendo che gli ufficiali del RF e RT debbano ricoprire specifiche posizioni d'impiego per poter essere inclusi in aliquota di valutazione al grado di colonnello. Infine è inserita una norma di chiusura che demanda alle disposizioni ordinarie l'attribuzione di un determinato incarico di comando o di direzione a uno specifico grado e ruolo, al fine di garantire la precedenza di un ruolo su un altro in relazione alla funzioni devolute a una certa unità organizzativa;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 908 del COM, in ragione dell'abrogazione dell'art. 907 del COM ad opera del decreto legislativo 177 del 2016;

let. c)

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 928 del COM, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. Anche in questo caso, a seguito della soppressione del RS, dall'elenco riportato nella norma sono stati espunti i colonnelli appartenenti a quest'ultimo ruolo, il cui limite di età era stabilito in 61 anni, nonché inseriti i colonnelli del RF ai quali verrà applicato il predetto limite di età.

let. d)

Per i colonnelli del ruolo speciale "a esaurimento" continuerà comunque ad applicarsi il limite di età di 61 anni, in forza delle norme contenute nel regime transitorio del presente provvedimento (art. 2210-*bis* del COM);





La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 944 del COM, relativo alla cessazione a domanda degli ufficiali piloti e navigatori di complemento a seguito della soppressione del RS, ove sarebbero transitati all'atto dell'acquisizione dell'esonero del pilotaggio ovvero della non idoneità al volto per motivi psico-fisici; **let. e)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere da f) a h)**, vengono modificati gli articoli 963, 964 e 965 del COM, in relazione alla possibilità per gli ufficiali RT di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche. **let. da f) a h)**

La modifica è necessaria a seguito della rimodulazione dei comparti e delle specialità che costituiscono il RT, secondo quanto previsto dall'articolo 821, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del comparto sanitario e psicologico con aggiunta della specialità psicologia, i cui ufficiali non sono in possesso delle conoscenze mediche per la frequenza dei predetti corsi di specializzazione.

La norma non comporta oneri;

L'articolo 9 regola l'avanzamento nei ruoli degli ufficiali, prevedendo la modifica dei seguenti articoli: **art. 9, c. 1, let. a)**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1045 del COM, variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei membri alla luce della soppressione del ruolo speciale e della portata degli avanzamenti, tutti a scelta ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Nel regime transitorio è stata introdotta una norma che disciplina la composizione della COA per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento (prevedendo, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento);

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1097 del COM al fine di armonizzare le forme di avanzamento alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle, attesa la previsione dell'avanzamento a scelta nei gradi di maggiore e tenente colonnello, oggi ad anzianità; **let. b)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1226-bis del COM, che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. In particolare, viene confermato il rinvio alla Tabella 4 allegata al COM per i ruoli degli ufficiali dell'Arma, espungendo dalla norma il solo riferimento alle denominazioni dei singoli ruoli che potranno così essere modificate senza intervenire su questa norma; **let. c)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1231 del COM, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione del quest'ultimo ruolo; **let. d)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato il secondo comma dell'art. 1269 del COM, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, da intendersi quale categoria del congedo e costituiscono requisito alternativo alla frequenza dei corsi, esperimenti e possesso dei titoli stabiliti dal comma 1, indispensabili per la valutazione al grado superiore, ad anzianità. **let. e)**

La modifica è necessaria a seguito dell'attivazione della riserva selezionata dell'Arma di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, i cui ufficiali potranno così essere



valutati con la previsione generica di diciotto mesi continuativi di servizio, quale periodo obbligatorio ai fini dell'avanzamento. Si evita altresì che brevi periodi di servizio non continuativo consentano l'avanzamento nel congedo.



La previsione generica di diciotto mesi consente di poter valutare anche gli ufficiali della riserva selezionata a nomina diretta ex art. 674 COM, che in qualità di professionisti provenienti dalla vita civile, nel caso di richiamo, potrebbero essere impiegati in reparti speciali, rivestendo incarichi peculiari, non ricompresi nell'attuale formulazione della norma, attagliata sulla sola ipotesi di richiamo in servizio di ufficiali di complemento (1^ nomina o ferma biennale) e di ufficiali in ferma prefissata;

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettere da f) a l), viene modificata la Tabella 4, quadri da I a V allegate al COM, alla luce delle novità introdotte dal presente provvedimento per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma; **let. da f) a l)**

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

- L'articolo 10 L'articolo 10 modifica l'art. 1512 del COM, inquadrando il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel RN e non più nel RS, **art. 10** soppresso dal presente provvedimento.

La norma non comporta oneri;

Sezione III **Ruolo degli Ispettori**

- al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 683 del COM che disciplina l'alimentazione del ruolo ispettori. In particolare, i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado (attualmente sono previsti 1/3 per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo) e appuntati/carabinieri (1/3). **let. b)**

E' prevista la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso riservato ai sovrintendenti a favore dei concorrenti del ruolo appuntati e carabinieri, e viceversa.

Vengono specificati i requisiti per la partecipazione ai concorsi che il personale deve possedere, in termini di titoli di studio (rispettivamente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo sovrintendenti e laurea triennale per il ruolo appuntati e carabinieri) e anzianità di servizio (almeno 4 anni).

Si prevede che la percentuale del 4% rivolta a nuove specializzazioni si applichi solo alle immissioni di nuovo personale arruolato per concorso pubblico (la medesima previsione anche nei concorsi interni comporterebbe un eccesso di personale specializzato).

Contestualmente viene garantita una riserva del 4% nei concorsi interni per i militari già specializzati, assicurando così, nel nuovo comparto istituzionale, un'equilibrata progressione di carriera per i militari specializzati più meritevoli, misura coerente con le specifiche garanzie di transito interno per i ruoli forestali ad esaurimento nel regime transitorio;

La norma non comporta oneri;





- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 685 del COM, che disciplina il corso superiore di qualificazione in luogo del corso annuale (previsto dalla normativa vigente), stabilendo differenti modalità di alimentazione del ruolo ispettori ma garantendo maggiore economicità ed efficienza in ambito concorsuale e formativo. In particolare, viene previsto: **let. c)**

- per i ruoli di base, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno);
- per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere d) ed e)**, vengono modificati gli artt. 687 e 694 del COM, inserendo nella composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente; **let. d) ed e)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'articolo 696 del COM, che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, rendendolo omogeneo, con riferimento alla decorrenza della nomina al grado di maresciallo al giorno successivo al termine del corso, a quello previsto dall'art. 767 del COM per il ruolo ispettori. **let. f)**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 12** regola la formazione e l'addestramento nel ruolo degli ispettori. In particolare, al **comma 1, lettere a) - c)**, vengono modificati gli articoli 765, **765-bis** e 767 del COM, inserendo il corso superiore di qualificazione in sostituzione del corso annuale previsto a legislazione vigente per l'accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti. **art. 12, c. 1, let. a) - c)**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 13** dettaglia le mansioni del personale del ruolo degli ispettori e, modificando l'art. 848 del COM: **art. 13**

- conferisce la connotazione direttiva alla carriera al fine di valorizzarne le funzioni e garantirne il transito, nei casi previsti da legge, nella terza area funzionale delle Amministrazioni pubbliche;
- inserisce le nuove denominazioni dei gradi conseguenti all'introduzione del grado di luogotenente e della qualifica di carica speciale (art. 1291 del COM);
- specifica le mansioni del luogotenente carica speciale, eliminando la previsione della frequenza di un corso per i marescialli aiutanti che oggi conseguono la qualifica di luogotenente.

La norma non comporta oneri. Gli incrementi parametrici connessi con l'acquisizione delle funzioni svolte nei vari ruoli sono compendiate nella Tabella __, allegata alla presente relazione;

L'**articolo 14** riguarda lo stato giuridico del personale del ruolo ispettori e, modificando l'art. 1004 del COM, prevede la possibilità per i luogotenenti (quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti) di conseguire la nomina - a domanda - a sottotenente di complemento all'atto della cessazione dal servizio. **art. 14**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 15** detta norme per l'avanzamento nel ruolo degli ispettori, apportando le seguenti modificazioni: **art. 15**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1291 del COM, introducendo il grado (oggi qualifica) di luogotenente e la qualifica di carica speciale e ridenominando il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in maresciallo **let. a)**



maggiore (in linea con il parere espresso dalle Commissioni Parlamentari);

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione del grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nelle Tabelle _ allegate alla presente relazione;



- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1292 del COM, inserendo l'avanzamento "a scelta" (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La modifica semplifica le forme di avanzamento nel ruolo, eliminando la procedura "selezione per titoli", oggi prevista per il conferimento della qualifica di luogotenente e mantenendo il solo avanzamento "a scelta" ai gradi di maresciallo maggiore e luogotenente; **let. b)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1293 del COM, stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo **maggiore** (8 anni) per la promozione al grado superiore. La norma non comporta oneri; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1294 del COM, riguardante i periodi di attribuzioni specifiche utili all'avanzamento. In particolare, per conseguire il grado di maresciallo **maggiore** è richiesto un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa, **ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (precisazione inserita anche per corrispondere alle indicazioni fornite nel parere delle Commissioni Parlamentari)**, individuati con determinazione del Comandante generale; **let. d)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 1295 del COM, istituendo la "scelta per terzi" quale forma di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza. L'onere dell'intervento, essenzialmente concentrato negli anni 2025 e 2026, è riepilogato nella sottostante **Tabella 2N**; **let. e)**

Tabella 2N

Grado		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M.A.	Unità	0	0	0	0	0	0	0	0	1.744	3.433
	Oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405.246	6.814.451

- al **comma 1, lettera f)**, viene introdotto l'art. 1295-bis del COM in cui vengono dettagliate le modalità di avanzamento "a scelta" per i marescialli **maggiori** al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni ad una frazione dell'organico dell'intero ruolo ispettori; **let. f)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 1296 del COM, adeguando la possibilità concessa al nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente) di essere promosso sottotenente del ruolo normale; **let. g)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 1324 del COM, che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente; **let. h)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera i)**, viene introdotto l'art. 1325-bis del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "carica speciale" ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado. **let. i)**

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione della carica



speciale nel grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla parte comune della presente relazione. Nella sottostante Tabella 2O, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi sui parametri stipendiali previsti per il ruolo ispettori;



Tabella 2O

SEGGIORE E ONERI ESPERTI		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LOGGIA/UFFICIA CON FIANCO GI	Unità	6.344	6.616	6.672	6.549	6.253	5.981	6.049	6.080	6.204	6.385
	Oneri	€ 15.169.772	€ 15.810.052	€ 15.953.965	€ 15.659.766	€ 14.951.353	€ 14.301.371	€ 14.465.235	€ 14.538.178	€ 14.834.616	€ 15.268,9
LAVORANTE	Unità	2.517	1.906	1.720	1.693	1.547	1.269	2.247	2.206	3.943	5.037
	Oneri	€ 3.009.325	€ 2.278.716	€ 2.056.672	€ 2.073.818	€ 2.378.244	€ 2.593.788	€ 2.656.611	€ 2.638.082	€ 4.720.129	€ 6.739,06
MARECCIALE ALTA/ANTE LVS	Unità	7.033	10.493	10.154	9.576	9.463	8.959	8.439	8.189	9.552	1.731
	Oneri	€ 8.356.200	€ 11.550.887	€ 12.139.989	€ 11.927.678	€ 11.337.734	€ 10.732.939	€ 10.160.093	€ 9.789.825	€ 7.316.243	€ 4.450,93
MARECCIALE LVS	Unità	7.436	3.823	3.899	4.004	4.257	4.717	4.580	5.066	5.442	5.962
	Oneri	€ 10.566.631	€ 5.595.375	€ 5.698.052	€ 5.851.488	€ 6.220.706	€ 6.892.412	€ 7.131.537	€ 7.402.859	€ 7.951.847	€ 8.712,05
MARECCIALE OPERANTE	Unità	4.458	4.749	5.103	5.635	6.208	6.593	6.567	7.855	8.137	8.259
	Oneri	€ 8.346.882	€ 8.832.295	€ 9.420.672	€ 10.480.093	€ 11.545.776	€ 12.261.807	€ 12.957.381	€ 14.608.503	€ 15.133.373	€ 15.360,2
MARECCIALE	Unità	1.688	2.170	2.492	2.492	2.492	2.292	2.092	2.092	2.092	2.092
	Oneri	€ 1.793.931	€ 2.306.179	€ 2.648.387	€ 2.648.387	€ 2.648.387	€ 2.648.387	€ 2.435.836	€ 2.223.285	€ 2.223.285	€ 2.223,28
TOTALE	Unità	29.496	29.767	30.040	30.349	30.640	30.921	30.934	31.488	31.774	32.067
	Oneri	€ 47.582.841	€ 47.343.404	€ 47.587.738	€ 48.591.234	€ 49.032.200	€ 49.420.763	€ 49.836.731	€ 51.201.341	€ 51.979.492	€ 52.765,7

L'articolo 16 dell'Arma dei carabinieri delle bande musicali, al quale si applicano le disposizioni contenute nel Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al fine di dare puntuale attuazione alle indicazioni fornite nei relativi pareri sul testo dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni Parlamentari, si è proceduto a una rivisitazione della normativa vigente, prevedendo un'armonizzazione dell'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, in linea con la particolare forma di arruolamento e con lo sviluppo di carriera secondo la capacità tecnico-musicale.

art. 16
let. a) - c)

L'articolo 2253-octies, introdotto dal successivo art. 30, comma 1, lettera m), prevede un concorso straordinario riservato ai militari effettivi al Centro Addestramento Musicale, per l'immissione nella Banda dell'Arma.

La norma comporta oneri quantificati per un decennio nella seguente Tabella:

Tabella 2O bis

QUANTIFICAZIONE ESPERTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sp. F. Isp. Cs	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.956	€ 11.956	€ 19.130	€ 19.130	€ 19.130	€ 19.130
Sp. A. e Sp.	€ 10.304	€ 11.956	€ 19.130	€ 19.130	€ 7.174	€ 7.174	€ 5.978	€ 5.978	€ 5.978	€ 16.738
Sp. Capo e M. A.	€ 9.367	€ 23.912	€ 16.738	€ 16.738	€ 17.934	€ 11.956	€ 11.956	€ 11.956	€ 11.956	€ 1.156
Sp. Ord. e M. Capo	€ 29.039	€ 1.196	€ 1.196	€ 1.196	€ 1.196	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 48.711	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064	€ 37.064

Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti

L'articolo 17 modifica dell'art. 692 del COM, che comporta:

art. 17

- la possibilità di accedere al ruolo per i militari con 4 anni di servizio (anziché 7);
- il possesso del requisito di 2 anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti;
- anche per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti, una riserva di posti pari a non meno del 4% a favore del personale già in possesso di specializzazione, in luogo della nuova specializzazione di personale (che potrebbe comportare un eccesso complessivo di specializzati, se aggiunti a quelli previsti nell'ambito del concorso pubblico), analogamente a quanto ipotizzato per i concorsi interni per l'alimentazione del ruolo Ispettori.

La norma non comporta oneri;



L'articolo 18 riguarda la formazione e l'addestramento nel ruolo sovrintendenti e prevede art. 18
al comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 775 del COM con: let. a)

- la riduzione della durata del corso rivolto agli appuntati scelti per il transito nel ruolo superiore, considerando la loro anzianità quale elemento distintivo di una maggiore professionalità;
- che il superamento del corso sia requisito necessario per la nomina a vice brigadiere;
- l'abolizione dell'obbligo di indicare nel bando di concorso le materie e i programmi del corso, con la possibilità di recepire nel piano degli studi aggiornamenti e innovazioni che intervengono tra la data di pubblicazione del bando e l'inizio del corso, garantendo efficacia alla formazione, in linea con quanto previsto dall'art. 776 del COM per il corso di qualificazione per sovrintendenti e confermando le prerogative attribuite al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dagli articoli 594 e 595 del TUOM con riferimento alla determinazione dei programmi, della durata e delle commissioni d'esame dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali.

La norma non comporta oneri;

L'articolo 19 disciplina le mansioni nel ruolo sovrintendenti, modificando l'art. 849 del COM, in cui vengono ora specificate le mansioni del brigadiere capo "qualifica speciale", nuova qualifica apicale del ruolo, istituita con la modifica dell'art. 1297 del COM (infra), cui può essere attribuito, in linea con la struttura ordinativa dell'Arma, il comando di piccole unità. art. 19

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di brigadiere è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella - allegate alla presente relazione. Nella sottostante Tabella 2P, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi sui parametri stipendiali previsti per il ruolo sovrintendenti;

Tabella 2P

CONTRIBUTO ECONOMICO		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BRIGADIERE CAPO CON 8 ANNI DI SERVIZIO	UP-33	2.155	2.478	2.453	2.444	2.105	1.579	963	388	0	0
	ON-31	€ 4.856.756	€ 5.595.976	€ 5.563.191	€ 5.519.606	€ 4.753.701	€ 3.566.493	€ 2.174.308	€ 875.835	€ 0	€ 0
BRIGADIERE CAPO CON 5 ANNI DI SERVIZIO	UP-33	3.750	2.939	2.067	1.166	1.297	808	460	50	0	0
	ON-31	€ 5.479.833	€ 4.295.180	€ 3.005.452	€ 1.704.477	€ 1.895.741	€ 1.180.791	€ 672.419	€ 79.001	€ 0	€ 0
BRIGADIERE CAPO	UP-33	2.950	2.358	2.087	1.814	867	738	739	950	1.220	1.480
	ON-31	€ 3.113.874	€ 2.484.779	€ 2.218.435	€ 1.918.265	€ 921.024	€ 784.021	€ 785.632	€ 1.009.758	€ 1.296.564	€ 1.572.754
BRIGADIERE	UP-33	2.137	2.061	2.279	2.574	2.778	3.406	5.447	7.305	9.101	10.900
	ON-31	€ 2.950.830	€ 2.875.108	€ 3.179.289	€ 3.591.084	€ 3.874.650	€ 4.751.369	€ 7.597.830	€ 10.189.135	€ 12.694.554	€ 15.203.820
VICE BRIGADIERE	UP-33	3.928	5.955	7.759	9.522	11.348	12.739	11.439	10.139	8.839	7.539
	ON-31	€ 4.695.317	€ 7.321.038	€ 9.276.704	€ 11.384.547	€ 13.567.712	€ 15.230.792	€ 13.676.512	€ 12.122.232	€ 10.567.992	€ 9.013.672
TOTALE	UP-33	€ 14.500	€ 15.773	€ 16.646	€ 17.521	€ 18.395	€ 19.270	€ 19.048	€ 18.832	€ 19.150	€ 19.919
	ON-31	€ 21.137.609	€ 22.373.090	€ 23.243.122	€ 24.127.931	€ 25.017.819	€ 25.913.466	€ 24.506.701	€ 24.269.962	€ 24.559.071	€ 25.790.247

L'articolo 20 modifica l'art. 979 del COM, estendendo l'impiego biennale presso i Comandi stazione, di preferenza, anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base ad eccezione degli appuntati scelti (previsione analoga ai marescialli al termine dei corsi di formazione). art. 20

La norma non comporta oneri;

L'articolo 21: art. 21, c. 1,

- al comma 1, lettera a), modifica l'art. 1297 del COM, introducendo la qualifica di "qualifica speciale" per i brigadieri capo con 8 anni di servizio. Nella Tabella 1, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi previsti sul ruolo sovrintendenti; let. a)

- al comma 1, lettere b) e c), modifica gli articoli 1298 e 1299 del COM: let. da b) a d)

- riducendo i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere dagli attuali 7 a 5 anni;
- introducendo l'avanzamento a brigadiere capo "ad anzianità" in luogo dell'attuale "a scelta per terzi" e, di conseguenza, abrogando, al comma 1, let. d), l'art. 1300



del COM.

La modifica è necessaria per allineare la progressione di carriera dei Brigadieri dell'Arma a quella dei sovrintendenti delle forze di polizia a ordinamento civile (avanzamento per merito comparativo), semplificando inoltre le procedure di avanzamento. Nelle Tabelle 2F e 2G, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti le anticipazioni nelle promozioni per il ruolo sovrintendenti;



- il comma 1, lettera e), introduce l'art. 1325-ter del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai brigadieri capo con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. let. e)

Sezione V Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

L'articolo 22 disciplina la formazione e l'addestramento degli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, modificando: art. 22, c. 1,
let. a)

- al comma 1, lettera a), l'art. 703 del COM, attesa l'avvenuta soppressione del CFS;
La norma non comporta oneri;
- al comma 1, lettera b), l'art. 707 del COM, in cui viene previsto che il titolo di studio per l'ingresso nel ruolo di base è quello di istruzione secondaria superiore in luogo della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, titolo di studio mantenuto per il solo arruolamento nei gruppi sportivi; let. b)
La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera d), l'art. 783 del COM, al fine di garantire un'unica anzianità per tutti i carabinieri dopo 6 mesi di corso, a differenza di quanto avviene oggi, laddove l'anzianità nel grado decorre dalla data di arruolamento, variabile in relazione alle operazioni di incorporamento. let. d)
La norma non comporta oneri;

L'articolo 23 reca le mansioni degli appartenenti al ruolo di base, modificando l'art. 850 del COM, in cui vengono specificati i compiti dell'appuntato scelto "qualifica speciale". art. 23

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di appuntato scelto è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione. Nella sottostante Tabella 2Q, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi sui parametri stipendiali previsti per il ruolo appuntati e carabinieri;

Tabella 2Q

DESCRIZIONE LAVORO ELEMENARE		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
APPUNTATO SCELTO CON 8 ANNI OLF	UHF4	23.913	24.055	24.342	23.834	23.840	23.115	23.200	23.354	24.744	25.505
	Oref	€ 50.869.855	€ 51.129.432	€ 51.739.293	€ 50.785.928	€ 50.671.531	€ 48.132.645	€ 49.331.926	€ 49.639.145	€ 52.593.599	€ 54.211.5
APPUNTATO SCELTO CON 3 ANNI OLF	UHF4	5.374	5.145	4.041	4.083	3.792	5.440	6.211	7.377	6.165	5.911
	Oref	€ 7.852.966	€ 7.519.028	€ 5.905.459	€ 5.965.551	€ 5.540.707	€ 7.949.670	€ 9.076.472	€ 10.760.332	€ 9.009.013	€ 8.636.96
APPUNTATO SCELTO	UHF4	9.498	9.928	11.614	11.560	11.784	8.933	7.326	5.077	4.146	2.928
	Oref	€ 12.617.565	€ 13.188.290	€ 15.418.038	€ 15.357.054	€ 15.653.754	€ 11.867.162	€ 9.731.937	€ 6.744.330	€ 5.507.528	€ 3.889.08
APPUNTATO	UHF4	11.472	8.629	5.945	4.325	2.749	3.079	2.333	2.324	2.183	2.455
	Oref	€ 12.191.931	€ 9.170.845	€ 6.319.192	€ 4.595.215	€ 2.911.726	€ 3.272.220	€ 2.479.174	€ 2.459.938	€ 2.310.328	€ 2.609.29
CARABINIERE SCELTO	UHF4	5.279	4.741	4.364	4.294	4.454	4.835	6.340	7.785	8.186	8.633
	Oref	€ 5.610.285	€ 5.039.034	€ 4.637.886	€ 4.563.922	€ 4.733.437	€ 5.338.437	€ 6.737.971	€ 7.741.960	€ 8.699.747	€ 9.174.30
CARABINIERE	UHF4	6.617	8.501	9.360	10.158	10.403	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325
	Oref	€ 7.032.253	€ 8.928.209	€ 9.883.676	€ 10.795.470	€ 11.055.846	€ 10.972.951	€ 10.972.951	€ 10.972.951	€ 10.972.951	€ 10.972.95
TOTALE	UHF4	62.173	60.900	59.697	58.314	57.021	55.728	55.735	55.742	55.749	55.756
	Oref	€ 96.174.856	€ 94.974.818	€ 93.913.504	€ 92.065.140	€ 90.576.999	€ 88.333.685	€ 88.310.430	€ 88.348.646	€ 89.102.765	€ 89.494.11



L'articolo 24 regola l'avanzamento nel ruolo di base. In particolare:

art. 24, c. 1

- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 1310 del COM, che introduce la qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti;
- al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 1311 del COM:
 - stabilendo la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e 6 mesi nel grado di carabiniere (che si consegue dopo 6 mesi di corso) in luogo dell'attuale previsione di 5 anni di servizio. La modifica è coordinata con il nuovo art. 783 e consente di avere un'unica decorrenza dell'anzianità nel grado di carabiniere scelto per gli appartenenti alla stessa aliquota di avanzamento, mantenendo comunque l'attribuzione del grado dopo 5 anni di servizio effettivo;
 - riducendo da 5 a 4 anni il periodo di permanenza nel grado di appuntato;

let. a)

let. b)



uniformando la procedura di avanzamento "per anzianità" nel ruolo alle disposizioni dell'art. 1056 del COM e le modalità di rinnovazione della valutazione di idoneità all'avanzamento in analogia con quanto previsto per i restanti ruoli. **Nella Tabella 2R, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti le anticipazioni nelle promozioni per il ruolo appuntati e carabinieri;**

TABELLA 2R

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	3.171	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.853.856,26
2018	2.562	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	4.729.605,72
2019	3.108	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.737.554,48
2020	3.779	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.284.140,74
2021	2.119	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.911.801,14
2022	316	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	583.354,96
2023	710	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.310.702,60
2024	533	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	983.949,98
2025	713	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.316.240,78
2026	755	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.393.775,30

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	5.382	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.880.715,50
2018	5.141	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.751.720,25
2019	4.036	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.160.269,00
2020	4.125	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.207.906,25
2021	3.825	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.047.331,25
2022	5.431	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.906.942,75
2023	6.200	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.318.550,00
2024	7.473	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.999.923,25
2025	6.129	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.280.547,25
2026	5.842	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.126.930,50

- al comma 1, lettera c), viene introdotto l'art. 1325-*quater* del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione di almeno superiore alla media nell'ultimo triennio. L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di appuntato scelto è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione.

let. c)

Sezione VI

Ordinamento dell'Arma dei carabinieri

L'articolo 25 modifica l'art. 173 del COM, allineando le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente carica speciale, luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo) e aggiorna le denominazioni dei reparti stessi.

art. 25



La norma non comporta oneri;

L'articolo 26 modifica l'art. 179 del COM al fine di attribuire le funzioni di "sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" anche al nuovo grado di luogotenente, pur essendo tale formulazione espunta dalla denominazione di tale grado e del grado di maresciallo aiutante, ora maggiore. art. 26

La norma non comporta oneri.

Sezione VII

Norme di coordinamento, transitorie e finali

L'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma. In particolare vengono apportate le seguenti modificazioni: art. 27, c. 1

- al comma 1, lettera a), vengono introdotti:

l'art. 2196-ter del COM, che regolamenta le immissioni nel RN anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno dal ruolo speciale a esaurimento. La norma non comporta oneri poiché vige comunque il limite massimo di un'alimentazione del nuovo ruolo normale pari 100 unità, pertanto il decreto potrà operare, di fatto, solo in senso riduttivo; let. a)

Il comma 2 dell'art. 2196-ter introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del RN, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni). La norma non comporta oneri;

Il comma 3 dell'art. 2196-ter introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del RN, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo maggiore, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni. La norma non comporta oneri;

Il comma 4 dell'art. 2196-ter limita fino al 2027 (collegato all'art. 2248-bis, introdotto dall'art. 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l'ammissione al RN con riferimento ai posti riservati al personale dell'Arma. La norma non comporta oneri;

Al riguardo, come per il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma, anche per quello corrispondente dei ruoli forestali "a esaurimento", è prevista una riserva di posti (20%) per la procedura concorsuale interna ai fini dell'accesso al RT e al RF degli ufficiali a regime. La norma non comporta oneri;

• l'art. 2196-quater del COM che prevede per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022) l'innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l'accesso al ruolo forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall'art. 664-bis, introdotto con il d.lgs. sull'assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell'Arma. La norma non comporta oneri;

• 2196-quinquies del COM che prevede interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:

• l'incremento, fino al 50%, della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;

• la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;





- .. la deroga all'impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;
- .. il mantenimento del titolo di studio oggi richiesto al personale del ruolo sovrintendenti per l'accesso al ruolo ispettori;
- .. la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale;
- .. per il solo concorso bandito per il 2017, la possibilità di incrementare gli accessi interni al ruolo ispettori del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel suddetto ruolo al 1 gennaio 2017, suddivisi tra appartenenti al ruolo sovrintendenti per l'85% e al ruolo di base per il restante 15%. Quest'ultima disposizione comporta oneri quantificati nella seguente Tabella:

Tabella 2R-ter

CATEGORIA (CANTIERI/STAZIONI)	MATERIALE	UNTA'	UNTA'	UNTA'	UNTA'	UNTA'	UNTA'	UNTA'	UNTA'	UNTA'
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ispettori Capo e Mercantile	€ 222.83	€ 0	€ 0							
Ispettori Capo e Mercantile Ordinario	€ 91.81			€ 57.603	€ 57.603	€ 57.603	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Appuntati Scuola e Mercantile	€ 2.487.94	€ 407.128	€ 407.128							
Appuntati Scuola e Mercantile Ordinario	€ 15.535,51			€ 747.365	€ 747.365	€ 747.365	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE		€ 407.128	€ 407.128	€ 804.972	€ 804.972	€ 804.972	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

- al comma 1, lettera b), in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, viene introdotto il comma 8 all'articolo 2199 del COM, prevedendo il mantenimento, dal 2018 al 2020, per la sola aliquota di personale da destinare al soddisfacimento delle esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, delle percentuali precedentemente previste per il Corpo forestale dello Stato quale riserva di posti per i volontari in ferma prefissata (55% nel 2018 e 45% nel 2019 e nel 2020). La norma non comporta oneri; **let. b)**
- al comma 1, lettera c), viene introdotto l'articolo 2199-bis del COM, che prevede, a seguito della modifica dell'art. 707, la possibilità per i volontari delle Forze armate in servizio/congedati alla data del 31 dicembre 2020 di transitare nell'Arma anche se non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, al fine di consentire alla norma di entrare gradualmente a regime senza pregiudicare le legittime aspettative di talune categorie/classi di età di candidati. La norma non comporta oneri; **let. c)**
- al comma 1, lettera d), viene abrogato l'art. 2203-ter del COM, relativo alle disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale non direttivo e non dirigente per le esigenze in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, in quanto appare: **let. d)**
 - in antitesi con le altre norme che prevedono una percentuale minima (4%) di posti nei concorsi per ispettori e ruolo base da specializzare nel settore forestale, consentendo all'Amministrazione facoltà di scelta in termini incrementali e a favore delle aspettative di transito interno del personale;
 - non applicabile tecnicamente poiché riconduce la definizione del personale da specializzare a un momento unico dell'anno, non tenendo conto della durata, molto diversa tra i vari ruoli, delle fasi concorsuali e dei periodi formativi propedeutici all'immissione al ruolo superiore;
 - basato sui valori di carenza organica di ciascun ruolo, costantemente fluttuanti rispetto al valore complessivo statico sancito dall'art.800 del COM.

Infine, la norma da abrogare non considera che la specializzazione si rivolge anche a reparti dell'Arma, quali il Comando per la tutela dell'ambiente e il Comando politiche agricole e alimentari e mette in correlazione numerica due tipologie di personale non comparabili, in quanto gli appartenenti ai ruoli forestali permangono nel comparto fino



al pensionamento mentre per gli specializzati la permanenza obbligatoria nel comparto è decennale.

La norma non comporta oneri;

L'articolo 28 regola il transitorio in materia di formazione:

art. 28, c. 1

- al comma 1, lettera a), adeguando la previsione dell'art. 2206 relativa al corso di formazione di base effettuato presso l'Accademia militare con la differente alimentazione prevista per il RN, non più limitata al solo mondo civile;

let. a)

La norma non comporta oneri;

let. b)

- al comma 1, lettera b), introducendo l'art. 2206-ter, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del 1° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo. Tale soluzione consente di differenziare, in maniera equa e proporzionata, le possibilità di accesso al ruolo superiore tra sovrintendenti più anziani e quelli di "nuova generazione".

La norma non comporta oneri;



L'articolo 29 disciplina il transitorio in materia di ruoli e organici, apportando le seguenti modificazioni:

art. 29, c. 1

- al comma 1, lettera a), viene introdotto l'art. 2210-bis del COM, che istituisce il ruolo speciale a esaurimento, lasciando inalterate le attuali previsioni circa il grado apicale e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

let. a)

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 2211 del COM, che disciplina le consistenze organiche dei ruoli speciali e tecnici a esaurimento, espungendo l'Arma dal novero delle Forze armate in relazione alla soppressione del ruolo speciale;

let. b)

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera c), viene introdotto l'art. 2211-bis del COM, per il quale valgono le considerazioni espresse per l'articolo 1, comma 1, lettera a). In particolare, la norma consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali degli ufficiali.

let. c)

Gli oneri conseguenti al predetto incremento delle posizioni dirigenziali sono riepilogati nella Tabella 2A.

Ai fini del computo degli oneri, nella considerazione che il volume complessivo degli ufficiali non viene comunque modificato da tale intervento, è stato considerato il valore incrementale dato dal differenziale delle posizioni economiche di Gen. D. (+2 unità dal 2017), Gen. B. (+3 unità dal 2017 e +6 unità dal 2022) e Col. (+14 unità dal 2017 e +37 dal 2022) rispetto a quella del Tenente Colonnello con 23/25 anni dalla nomina a ufficiale (posizioni economiche che, di fatto, beneficeranno delle promozioni aggiuntive).

Il comma 5 consente di delegificare l'aggiornamento delle dotazioni organiche dei gradi da colonnello a generale, al termine del regime transitorio (anno 2032), sulla base dei volumi indicati in Tabella 4.

Il comma 6 tutela la presenza di ufficiali del ruolo forestale iniziale in sovrannumero rispetto agli organici del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri a regime, garantendo altresì la non alterazione del collocamento in ARQ per i restanti ruoli.

La norma non comporta oneri considerando che dalla consistenze dei generali di brigata (17) e dei colonnelli (94) del ruolo forestale iniziale (tabella 4, quadro V) attraverso un progressivo e graduale assorbimento si raggiungeranno quelle inferiori



del ruolo forestale di cui allo specchio A (generali di brigata 15 e colonnelli 70) e specchio B (generali di brigata 12 e colonnelli 60) del quadro II della tabella 4;

Il comma 7 consente di operare l'adeguamento degli organici del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento in relazione alla reale portata dei transiti, non preventivamente definibile;

La norma non comporta oneri;



- al comma 1, lettera d), viene modificato l'art. 2212-*quinquies* del COM, prevedendo l'attribuzione della qualifica di "primo perito superiore" (equivalente al luogotenente "carica speciale") ai periti superiori scelti del corrispondente ruolo dell'Arma. **L'onere relativo alla introduzione della carica speciale nel grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;** **let. d)**

- al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 2212-*sexies* del COM, che consente l'attribuzione della qualifica di revisore capo "qualifica speciale" (equivalente a brigadiere capo "qualifica speciale") per i revisori capo del corrispondente ruolo dell'Arma. **L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di brigadiere capo è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;** **let. e)**

- al comma 1, lettera f), viene modificato l'art. 2212-*septies* del COM, che prevede l'attribuzione della qualifica di collaboratore capo "qualifica speciale" (equivalente a appuntato scelto "qualifica speciale") per i collaboratori capo del ruolo operatori e collaboratori dell'Arma. **L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di brigadiere capo è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;** **let. f)**

- al comma 1, lettera g), vengono introdotti gli articoli:

• art. 2212-*decies* del COM, che riconosce la possibilità a domanda di transitare nel RN da parte di ufficiali del RS a esaurimento, consentendo agli ufficiali già trasferiti nel RS da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma di transitare nuovamente dal RS a esaurimento al RN; **let. g)**

• art. 2212-*undecies* del COM, che disciplina le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal RS nel RN (con il grado di maggiore, ai sensi dell'art. 835, comma 3, del COM, abrogato dal presente provvedimento alla luce del nuovo profilo attribuito all'atto del trasferimento al nuovo RN. In particolare, per i maggiori e i tenenti colonnelli già transitati, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, con un differenziale di un anno rispetto agli ufficiali RN provenienti dall'Accademia, al pari degli ufficiali transitati nel RN dal RS a esaurimento.

I commi da 2 a 4 disciplinano la nuova posizione in ruolo che deve assumere l'ufficiale già transitato nel RN dal RS, al fine di evitare scavalcamenti e/o effetti sperequativi;

• art. 2212-*duodecies* del COM, che prevede le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali del RS alla luce del nuovo profilo previsto per il RS a esaurimento. In particolare, per gli ufficiali del RS che permangono nel RS a esaurimento i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV (complessivamente 27 anni dalla nomina a ufficiale in spe per il conseguimento della possibile promozione a colonnello, a fronte dei 29 anni attualmente previsti).



La descritta ridedeterminazione di anzianità non si applica agli ufficiali già transitati nel RS dal RN, che permanendo nel RS a esaurimento, conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta (comma 4), quindi con il possibile conseguimento della promozione a colonnello dopo 26 e non 27 anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2214-*quinquies* (esercizio della facoltà di transito nel RN, per gli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che implica la ridedeterminazione di anzianità di grado e assoluta ai soli fini giuridici).



Il comma 5 disciplina la ridedeterminazione di carriera degli ufficiali del RS a esaurimento provenienti dagli ufficiali R.E. del disciolto Corpo degli agenti di custodia, al fine di garantirne pari progressione di carriera rispetto ai parigrado del ruolo;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo relative alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, comprensive delle ridedeterminazioni di anzianità conseguenti al transito di ufficiali dal ruolo speciale al ruolo normale è riepilogata nelle Tabelle 2B , i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

- art. 2212-*terdecies* del COM, che prevede l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento, l'istituzione di un comparto autonomo, denominato "*comparto straordinario*", ove vengono immessi 800 luogotenenti (che possono raggiungere il grado massimo di capitano) al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori. **L'onere per l'immissione dei Luogotenenti nel nuovo ruolo straordinario a esaurimento, nel limite di 160 unità annue per 5 anni (800 totali) è riepilogato nella Tabella 2K**

I commi 3 e 4 garantiscono l'invarianza organica complessiva, mediante una temporanea detrazione dal ruolo ispettori delle posizioni assegnate al comparto straordinario del RS a esaurimento (soprannumerarie) e la successiva progressiva riassegnazione al ruolo di provenienza, all'atto del collocamento in congedo del personale interessato;

- art. 2212-*quaterdecies* del COM, che disciplina le modalità di immissione nel comparto straordinario del ruolo straordinario a esaurimento.

Nel dettaglio, i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi.

L'eventuale tardivo superamento del corso per motivi di servizio o di salute comunque determina l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale per l'anno che gli sarebbe spettato (cioè ora per allora).

In caso di mancato superamento del corso, il militare rientra nella categoria di provenienza.

La norma non comporta oneri;

- art. 2212-*quinquiesdecies* del COM, che disciplina gli avanzamenti del personale immesso nel ruolo straordinario a esaurimento. In particolare:
 - gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
 - i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 2 anni per i tenenti (periodi **pressoché** analoghi a quelli previsti per la promozione rispettivamente a commissario e a commissario capo dei sostituti commissari immessi nel ruolo direttivo speciale dalla Polizia di Stato);



- è ammessa la promozione al grado di capitano ovvero di maggiore al giorno successivo la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età.

La norma comporta oneri limitatamente alla promozione al grado di capitano, atteso che il personale avente prima il grado di luogotenente mantiene un trattamento economico superiore a quello del tenente. L'onere è riportato nella tabella 2K;

art. 2212-*sexiesdecies* del COM, che, in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, risponde all'esigenza di sanare una situazione più volte oggetto di censura - in sede di contenzioso - da parte del Consiglio di Stato, relativa alle modalità di transito, che hanno riguardato alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo normale unico al disciolto ruolo tecnico (di cui al d.lgs. n. 117 del 1993) e successivamente con l'immissione *ope legis* (art.3 d.lgs. n. 298 del 2000) nell'attuale ruolo tecnico logistico. L'intervento mira quindi a riconoscere a un esiguo numero di ufficiali il diritto alla eliminazione della sperequazione determinatasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell'Arma transitati nel ruolo tecnico in virtù dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell'art.16 e si rende indispensabile per dare attuazione a quanto evidenziato dal Giudice amministrativo, circa la necessità di una modifica normativa che preveda uno specifico meccanismo di riallineamento per tali ufficiali, prima che il riordino introduca ulteriori modifiche all'attuale ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri.

La norma comporta gli oneri una tantum riepilogati nella seguente tabella:

Tabella 2R bis

Grado	Unità	2017	2019 - 2026	Totale
Col.	4	282.864	0	282.864
Ten. Col.	1	241.221	0	241.221

Totale 524.085



- al comma 1, lettera h) viene modificato l'art. 2214-*quater* del COM, prevedendo: **let. h)**

la "piena" attribuzione, a far data dal 1° gennaio 2017, ai ruoli tecnici forestali delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, eliminandone la limitazione all'esercizio delle funzioni. La modifica garantisce la necessaria omogeneità tra tale personale, transitato nell'Arma a decorrere dal 1° gennaio 2017, e quello appartenente al ruolo tecnico, seppure questo sia limitato alla categoria degli ufficiali. Sarebbe difficilmente giustificabile e oltremodo penalizzante per il personale in argomento, che con il transito nell'Arma dei carabinieri acquisisce, per la prima volta, le qualifiche di pubblica sicurezza, un trattamento diverso sia dai ruoli cosiddetti "ordinari" che da ruoli (appunto il ruolo tecnico) cui sono attribuiti compiti simili se non addirittura sovrapponibili. La formulazione attuale della norma richiama gli articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato", che prevedono per il suddetto personale l'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate", nonché la possibilità di acquisire le qualifiche di pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, "per esigenze di servizio" e sempre "limitatamente alle funzioni esercitate";

la rimodulazione dei transiti interni tra i ruoli forestali al fine di:

- disporre di meccanismi più gestibili dall'Amministrazione e di maggiore favore per il personale forestale (le modifiche infatti, messe in sistema con l'abrogazione dell'art. 2203-*ter* del COM, consentono di evitare la rigida



correlazione tra le specializzazioni del personale neo assunto e i transiti interni tra ruoli forestali con la carenza organica di questi ultimi);

- .. rinviare la disciplina alle collaudate dinamiche del quadro normativo a regime che caratterizza i ruoli "ordinari" dell'Arma;
- .. consentire all'Amministrazione un unico sforzo annuale di selezione e formazione nel caso di più ruoli assimilabili tra loro;
- .. garantire parità di trattamento, proporzionato alle rispettive consistenze effettive, al personale del comparto forestale appartenente a ruoli diversi ma assimilabili tra loro (es. ispettori forestali e ispettori impiegati presso il Comando per la tutela dell'ambiente);
- .. maggiore discrezionalità per l'Amministrazione, in relazione alla specificità dei ruoli forestali, nel disciplinare modalità e durata per la partecipazione dei revisori/operatori e collaboratori ai relativi corsi formativi e/o integrativi specialistici;

La norma non comporta oneri;



– al comma 1, lettera i), vengono introdotti gli articoli:

let. i)

· l'art. 2214-*quinquies* del COM, che disciplina:

- .. la facoltà per gli ufficiali del RS a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel RN;
- .. in termini generali, le modalità di prima iscrizione nel RN degli ufficiali transitati dal RS a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;
- .. il posizionamento dopo l'ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal RS nel RN ai sensi dell'art. 835 del COM (vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto);
- .. una finestra temporale per effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del RS a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel RN. È previsto un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;

Il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del RN provenienti dall'Accademia e di quelli già transitati ai sensi dell'art. 835 del COM dal RS (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

La norma non comporta oneri;

L'articolo 30 regola il transitorio in materia di avanzamento, apportando le seguenti modificazioni: **art. 31, c. 1**

– al comma 1, lettera a), vengono introdotti gli articoli:

let. a)

2243-*bis* del COM, con cui viene armonizzata la frequenza del corso d'istituto alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN, evitando nel contempo la produzione di effetti sperequativi a seguito delle rideterminazioni di anzianità previste sia per gli ufficiali del RN che per quelli del RS a esaurimento transitati nel RN (sino all'anno 2023). Il comma 1, di fatto, consente la frequenza del corso agli ufficiali RN che acquisiscono nel periodo transitorio (fino al 2023) il grado di tenente colonnello, in considerazione dei rinvii dall'attività formativa, che allo stato già vengono operati.

Il comma 2 prevede di considerare come assolto il corso in questione per gli



ufficiali RS a esaurimento che transitano nel RN, in ragione delle anzianità di grado loro attribuite nel RN all'esito delle previste rideterminazioni.

Il comma 3 stabilisce, alla luce dell'introduzione del corso d'istituto anche per gli ufficiali RT, un adeguato periodo transitorio in favore degli ufficiali già presenti in ruolo, in ragione del nuovo profilo di carriera introdotto con il riordino. In particolare, per gli ufficiali del RT aventi anzianità di spallina uguale o antecedente al 31 dicembre 2007, il corso d'istituto (il cui superamento è condizione richiesta per l'avanzamento a tenente colonnello) viene considerato assolto, al fine di evitare effetti pregiudizievoli nei loro confronti, alla luce della necessità di prevedere un congruo periodo transitorio utile alla pianificazione e all'organizzazione dei predetti corsi.



Il comma 4 esclude gli ufficiali del RS a esaurimento e del ruolo forestale iniziale (RFI) dal corso d'istituto in ragione della tipologia del ruolo e anche al fine di incentivare il transito dal RS a esaurimento al RN;

La norma non comporta oneri, poiché sono considerati assolti corsi di aggiornamento per un numero consistente di ufficiali nel grado di maggiore e tenente colonnello;

- 2243-ter del COM, che armonizza la frequenza del corso ISSMI alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN e delle possibilità di transito nel RN da parte degli ufficiali del RS a esaurimento. Il comma 1 esclude dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento in ragione delle anzianità di grado che verrebbero loro attribuite (si tratta di tenenti colonnelli/maggiori che verrebbero inseriti in ruolo unitamente a parigrado già RN per i quali è già stata indetta la procedura selettiva in argomento ovvero si escludono dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa né tantomeno possono essere posti nelle condizioni di conseguire il previsto livello di lingua inglese, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). La presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-bis), nonché con le disposizioni relative alle procedure di transito dal RS a esaurimento al RN ammesse dal 2017 al 2023 compreso. La norma si allinea anche al regime transitorio fissato per l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello che sarà solo ad anzianità fino al 2023.

Il comma 2 prevede il transitorio per gli ufficiali RT (escludendo dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). Anche in questo caso, la presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-bis).

Si soggiunge che la vigente normativa di cui agli artt. 751 e 752 COM, in materia di corso ISSMI e di procedure di ammissione, già fa generico riferimento agli ufficiali dell'Arma, senza distinzione di ruolo. E' però demandata, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 751 COM, al decreto del Ministro della difesa la determinazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso ISSMI (la vigente decretazione fa riferimento al solo RN);

La norma non comporta oneri poiché non prevede lo svolgimento di corsi di formazione per un numero consistente di ufficiali nel grado di maggiore e tenente colonnello;

- 2243-quater del COM, che armonizza il profilo di carriera degli ufficiali del RN e del RS a esaurimento transitati nel RN. In particolare si prevede, fino al 2027



compreso, la validità dei periodi di comando, se espletati in tutto o in parte, già previsti per il ruolo di provenienza (2 anni), in favore degli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento, ai fini dell'inserimento in aliquota di avanzamento al grado di colonnello. A partire dal 2028 si applicheranno gli obblighi di comando previsti dalla Tabella 4, quadro I, per l'inclusione in aliquota di avanzamento a colonnello (4 anni di comando territoriale);

La norma non comporta oneri;

- 2243-*quinquies* del COM, che definisce il nuovo profilo di carriera e consente la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento. Si prevede, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento, se presente in ruolo, nella commissione ordinaria di avanzamento per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento;

La norma non comporta oneri;

- 2243-*sexies* del COM, che consente di assicurare un congruo numero di promozioni da attribuire agli ufficiali del RN e del RS a esaurimento, in relazione alla composizione delle aliquote, incentivando il transito al RN. Di fatto, fermi restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (non superiori a 7 e non inferiori a 2) con decreto del Ministro della difesa. Si aggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento non saranno portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN e le eventuali eccedenze sono considerate in sovrannumero rispetto ai contingenti massimi di cui alla tabella 4 (nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse) e comunque in misura non superiore alle 35 unità, e saranno progressivamente assorbite entro il 2032.

Al termine del periodo transitorio (a partire dal 2033) e sino al completo esaurimento del RS (comunque non oltre il 2050), fermi restando la dotazione organica complessiva dei colonnelli del RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (in misura non superiore a 7) con decreto del Ministro della difesa. Si aggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento verranno comunque portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.



- al comma 1, lettera b) viene modificato l'art. 2245 del COM, che prevede l'impossibilità di attribuire promozioni aggiuntive al RS a esaurimento al fine di incentivare il transito, a domanda, nel RN; **let. b)**

La norma non comporta oneri;

- al comma 1, lettera c) viene modificato l'art. 2247-*bis* del COM, concernente l'avanzamento del personale del CFS transitato nell'Arma. In particolare, la norma stabilisce i periodi minimi nel grado e i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche apicali dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti a esaurimento; **let. c)**

L'onere relativo alle anticipazioni nelle promozioni e nell'attribuzione delle qualifiche nei gradi del personale del ruolo forestale è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;



- al comma 1, lettera d) vengono introdotti gli articoli:

let. d)



- 2247-*quinquies* del COM, collegato all'art. 2211-*bis* (regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RN, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Il comma 3 prevede il sistema ad anzianità, sino al 2023, per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale;

- 2247-*sexies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma, come modificata anche a seguito del d.lgs 177 del 2016. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RF dell'Arma, che si sviluppa attraverso l'individuazione di un periodo transitorio (dal 2017 al 2023) e del regime a partire dal 1° gennaio 2032. **La norma non comporta oneri;**
- 2247-*septies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RT dell'Arma, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Nel contempo, fino al 2023, si prevede il sistema ad anzianità per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso.

I commi 5 e 6 introducono progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantiscono l'inclusione in aliquota di valutazione degli ufficiali aventi il grado di capitano.

Al comma 7, per gli anni 2018 e 2019, si prevede l'introduzione dei nuovi cicli di promozione stabiliti dalla Tabella 4, rispetto al vigente sistema, attraverso alcune modifiche necessarie per raggiungere armonicamente il nuovo regime. La norma non comporta oneri.

- 2247-*octies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RS ad esaurimento e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo. Il comma 1 prevede avanzamenti ad anzianità, nel periodo 2018-2023, sino al grado di tenente colonnello compreso, mentre il comma 2 un regime transitorio per l'anno 2018, che consente di conferire 7 promozioni (analogamente all'attuale sistema) in favore dei tenenti colonnelli RS a esaurimento, in ragione della presenza di ufficiali già valutati e posizionati nella relativa graduatoria di merito per l'anno 2017 (tutelando le aspettative di progressione di carriera degli interessati).
- **L'onere stimato relativo alla progressione economica degli ufficiali che permangono nel ruolo speciale a esaurimento è riepilogato nella Tabella 2M;**





- **2247-nonies** del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera del ruolo forestale iniziale e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo, alla luce delle nuove progressioni indicizzate sul modello della Polizia di Stato per il personale immesso direttamente nei ruoli con il possesso della laurea magistrale quale titolo di studio.

Nel dettaglio, con un regime transitorio (2018-2022) si garantisce al personale già valutato al grado superiore di continuare ad essere sottoposto a valutazione e al personale nei gradi di maggiore (vice questore aggiunto con meno di due anni di grado) e di capitano (commissario capo) di poter essere valutato mantenendo le attuali permanenze per la promozione a tenente colonnello (2 anni previsti dal profilo);

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale;

- **2247-decies** del COM, che disciplina l'avanzamento al grado di luogotenente del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di luogotenente viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di maresciallo aiutante (8 anni). In ragione della disomogenea alimentazione del ruolo non è possibile fissare un limite alle promozioni da conferire annualmente in quanto nei prossimi 20 anni il numero delle promozioni sarà superiore a quello del personale da valutare, con numerose aliquote vuote, mentre successivamente, a causa delle corpose aliquote in valutazione, si verificherebbe un blocco delle promozioni in un ruolo che comunque risulta essere ad esaurimento;

La norma non comporta la previsione di oneri;

- **2247-undecies** del COM, che regola l'avanzamento al grado di perito superiore scelto del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di perito superiore scelto viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di perito superiore (8 anni). Le ragioni che non consentono di fissare un numero massimo di promozioni sono analoghe a quelle del punto precedente;

La norma non comporta oneri;

- **2247-duodecies** del COM, che prevede l'avanzamento a scelta per terzi al grado di perito superiore per i periti capo, in analogia con la norma che regola l'avanzamento dei marescialli capo a maresciallo aiutante (art. 1295);

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)** viene modificato l'art. 2248 del COM, in tema di regime transitorio relativo alla possibilità di modificare, con decreto ministeriale annuale, il numero di promozioni a scelta, gli obblighi di comando e la determinazione delle aliquote di valutazione in relazione a eventuali variazioni organiche e a esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento. Il termine viene spostato dal 2017 al **2027**, salvo il preventivo esaurimento del ruolo speciale;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera f)** viene modificato l'art. 2248-bis del COM, introducendo un regime transitorio per il conferimento delle promozioni a generale di brigata del RFI in modo tale da assicurare il graduale raggiungimento dell'organico stabilito. Le eventuali eccedenze, considerate in soprannumero nell'anno di conferimento della promozione,





sono progressivamente riassorbite entro il 2026. In tal modo viene garantita la progressione in carriera del personale interessato per assicurare il pieno espletamento delle funzioni in materia di tutela forestale e ambientale.

La norma non comporta oneri in quanto le promozioni, nel decennio di riferimento, sono inferiori al numero delle vacanze determinate dalle cessazioni dal servizio ad oggi annualmente prevedibili per raggiungimento dei limiti di età;

- al **comma 1, lettera g)** viene introdotto l'art. 2248-ter del COM, con la previsione di uno strumento flessibile e di delegificazione utile nel ristretto periodo a intervenire sulle tabelle dei ruoli degli ufficiali dell'Arma in ragione delle variazioni che possono verificarsi alla luce della costituzione e soppressione di ruoli, ovvero dei transiti e trasferimenti tra gli stessi; **let. g)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera h)** viene introdotto l'art. 2250-quater del COM, misura che, nel confermare l'attuale previsione normativa, modifica l'ordine di precedenza per il collocamento in ARQ degli ufficiali in SPAD e in SP, incentivando nel contempo il transito nel RN dal RS a esaurimento. Il comma 2 invece disapplica l'ARQ nei confronti dei generali e dei colonnelli del RFI in ragione delle esigenze connesse con l'assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del RF a regime; **let. h)**

La norma non comporta oneri, in relazione alla prevista riduzione delle consistenze dei volumi organici dei gradi di generale di brigata e colonnello;

- al **comma 1, let. i)**, viene sostituito l'articolo 2252 del COM, al fine di regolare nel periodo transitorio le promozioni al grado di maresciallo **maggiore** per i marescialli capo (anche del ruolo forestale degli ispettori e corrispondenti gradi dei periti, entrambi a esaurimento) che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure. La norma prevede: **let. i)**
 - la formazione di un'aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, che include i marescialli capo e i periti capo con permanenza minima nel grado superiore a 8 anni, e la successiva promozione - nel 2017 - di tutto il personale rimasto "bloccato" negli anni con tre diverse decorrenze (1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio);
 - che i marescialli capo promossi con l'aliquota ordinaria del 2017, acquisiscano un'anzianità successiva ai parigrado promossi nella suddetta aliquota straordinaria, ovvero dopo il 1° luglio 2017.

La norma si rende necessaria a seguito dell'eliminazione della dotazione organica specifica per il grado di maresciallo aiutante (**ora maggiore**) nonché della previsione di una diversa forma di avanzamento ("a scelta per terzi" in luogo di "a scelta" e "a scelta per esami") al fine di garantire un più armonico sviluppo del ruolo e un progressivo assorbimento delle promozioni nel tempo.

Al **comma 3**, per evitare il verificarsi di un blocco nelle promozioni al grado di luogotenente, viene modificata solo per gli anni dal 2025 al 2027 la frazione dell'organico del ruolo ispettori che determina il numero di promozioni (portata a 1/13 per gli anni 2025-2026 e 1/18 per il 2027);

L'onere dell'intervento, essenzialmente concentrato negli anni 2025 e 2026, è riepilogato nella Tabella 2N, allegata alla presente relazione;

- al **comma 1, let. l)**, viene modificato l'articolo 2253 del COM, al fine di allineare il regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente (ora grado) con le previsioni a regime dell'avanzamento al grado di luogotenente; **let. l)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, let. m)**, vengono introdotte nel COM alcune disposizioni che consentono,



attraverso una mirata riduzione delle permanenze minime nel grado, di ristabilire l'anzianità relativa posseduta nei vari gradi, evitando: **let. m)**

- l'*appiattimento* delle aliquote di personale che non hanno beneficiato in tutto o in parte delle riduzioni di permanenza introdotte con il riordino dei ruoli;
- che il personale "raggiunto" da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso.

In particolare, vengono introdotti gli articoli:

- *2253-bis*, che disciplina l'iscrizione in ruolo con il nuovo grado superiore del personale che riveste la qualifica di luogotenente e di perito superiore scelto, nonché di tutti i marescialli aiutanti e i periti superiori con un'anzianità superiore a 8 anni a seguito della riduzione del periodo di permanenza nel grado (da 15 - nel transitorio 12 - a 8 anni), ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni nel grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;

- *2253-ter*, che disciplina l'*attribuzione*, con decorrenza 1° ottobre 2017, alle nuove qualifiche di luogotenente "carica speciale" e "primo perito superiore" di tutti i luogotenenti e periti superiori in servizio in quanto, al fine di evitare sperequazioni, questi ultimi devono beneficiare degli effetti dell'abbattimento della permanenza operato per i marescialli aiutanti e coincidente con la permanenza necessaria per accedere alle citate qualifiche (4 anni). I marescialli aiutanti (e periti superiori), pur inquadrati nel grado di luogotenente con un'unica anzianità (1° gennaio 2017), accedono alla qualifica di "carica speciale" con anzianità differenti al fine di evitare effetti sperequativi e garantire al personale più anziano un più rapido accesso alla qualifica. La promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione della qualifica "carica speciale" per il luogotenente e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;

- *2253-quater*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione dei brigadieri e dei revisori ai gradi superiori con decorrenza 1° gennaio 2017, in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 7 a 5 anni nei gradi di vice brigadiere e brigadiere). La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per l'articolo precedente. Anche in questo caso, la promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione dei gradi di brigadiere e brigadiere capo e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nelle Tabelle 2F e 2G allegata alla presente relazione;

- *2253-quinquies*, che prevede l'*attribuzione*, con decorrenza 1° ottobre 2017, nella nuova qualifica di qualifica speciale di tutti i brigadieri capo e revisori capo in servizio, con anzianità di grado fino al 2012, in quanto già in possesso dell'anzianità necessaria. La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per gli articoli precedenti. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio,



sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione della qualifica speciale per brigadiere capo e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nelle Tabelle 2F e 2G allegata alla presente relazione;



- 2253-*sexies*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2017 degli appuntati e dei collaboratori nei gradi superiori in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 5 a 4 anni nei gradi di appuntato e collaboratore). Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione del grado di appuntato scelto e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;

- 2253-*septies*, che prevede l'attribuzione, con decorrenza 1° ottobre 2017, alla nuova qualifica di qualifica speciale di tutti gli appuntati scelti e collaboratori capo in servizio, con anzianità di grado pari o superiore al periodo minimo di permanenza richiesto (8 anni). La norma disciplina che gli appuntati scelti (e i collaboratori capo), in servizio al 30 settembre 2017 e con un'anzianità nel grado non sufficiente all'inquadramento, accedano alla qualifica speciale dopo 7 anni, al fine di annullare l'effetto sperequativo riconducibile alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato (e collaboratore) di cui ha beneficiato personale con minore anzianità. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione della qualifica speciale per appuntato scelto e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 2H allegata alla presente relazione;

- 2253-*octies e nonies*, per il quale si rimanda alle considerazioni espresse in materia di banda musicale per l'art. 16 e alla relativa tabella degli oneri;
- al comma 1, let. n), in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, viene inserito il nuovo art. 2259-*septies* che consente di sanare una possibile disparità di trattamento e conseguente possibile contenzioso in relazione ad alcuni casi, verificatisi nel recente passato, che hanno riguardato militari dell'Arma dei carabinieri, in ferma quadriennale, posti in congedo per sopraggiunti gravi motivi sanitari. La novella, pertanto, introduce una previsione transitoria che consente al personale in ferma volontaria congedato per sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato (a partire dalla data di entrata in vigore del COM) di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa, come avverrà, per i casi futuri, con la nuova formulazione dell'art. 952 del COM.

L'intervento, come già evidenziato in precedenza, non comporta oneri in quanto il personale interessato "congela" altrettante facoltà assunzionali che potranno essere esercitate dall'amministrazione all'atto della futura cessazione dal servizio.

L'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), modificando i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al COM, come introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. **art. 31**



La norma non comporta oneri. I nuovi parametri stipendiali sono elencati nella Tabella 2L, allegata alla presente relazione.

L'articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per il personale in ragione del regime transitorio. **art. 32**

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione dei parametri stipendiali per il brigadiere capo con 4 anni di servizio nel grado e l'appuntato scelto con 5 anni di servizio nel grado e corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione.

All'articolo 45, comma 30, si prevede - al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei relativi pareri - l'estensione al personale dirigente di taluni istituti contrattuali definiti nell'ambito dei provvedimenti di concertazione successivi al 2004. L'onere, riportato complessivamente per tutte le amministrazioni nella tabella n. 3 è stato quantificato per l'Arma dei carabinieri secondo quanto riportato nella seguente tabella.



Tabella 2R ter

DESCRIZIONE ONERE	RIFERIMENTO	Beneficiari	MAGGIOR ONERE A REGIME
Mantenimento Ind. Oper.	Art. 34, c. 2, d.P.R. 51/09	1	415,19
Compenso forfettario d'impiego	Art. 3, L. 86/01 e art. 50 d.P.R. 164/02	25	90.732,63
Rimborso forfettario a € 110	Art. 24, c. 11, d.P.R. 170/07 e Art. 36, c. 12 d.P.R. 51/09	0	0,00
Indennità di missione maggiorata	Art. 36, c. 7, d.P.R. 51/09	562	11.125,00
Rimborso pasto documentato 5 ore dopo 24 h di missione	Art. 36, c. 9, d.P.R. 51/09	658	25.020,49
Trattamento economico di trasferimento - Trasp 120 q	Art. 25, c. 1, d.P.R. 170/07	96	181.308,50
Monetizzazione Lic Ord	Art. 29, c. 4, d.P.R. 170/07	0	0,00
Terapie salvavita	Art. 31, d.P.R. 170/07 e art. 40 d.P.R. 51/09	2	3.160,00
Assenza per congedo parentale	Art. 33, c.1, d.P.R. 170/07	0	0,00
Assenza per congedo parentale per malattia del figlio	Art. 33, c.3, d.P.R. 170/07	0	0,00
Ind. Bilinguismo	Art. 35, d.P.R. 51/09	3	821,68
Indennità di compensazione	Art. 38, c.4, d.P.R. 51/09	0	0,00
Ind. Pres. Festiva	Art. 13, d.P.R. 301/04	4393 (turn)	9.664,60
Indennità per servizi esterni	Art. 26 d.P.R. 170/07	0	0,00
Maggior onere complessivo annuo Arma CC		TOTALE	322.248,09

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GENERALI E SUPERIORI

Di seguito, si riportano le tabelle analitiche relative al nuovo trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Arma dei carabinieri, con i conseguenti oneri nel decennio 2017 – 2026, distinti per singola voce e complessivi.

Tabella 2S



RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI DIRIGENZIALIZZAZIONE

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
Generali di Divisione e gradi corrispondenti	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
Generali di Brigata e gradi corrispondenti	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	681.518	763.990	782.100	803.648	788.031	824.881	752.744	844.252	648.407	649.653
Colonnello e gradi corrispondenti	2.749	8.586	2.749	2.749	637.034	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	2.247.562	2.557.225	3.230.485	3.572.132	2.074.108	4.137.045	3.408.618	4.645.961	4.308.410	4.081.526
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	533.292	764.611	773.268	728.519	502.774	722.332	760.134	703.812	701.087	758.338
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	6.838	6.682	10.753	2.187	322.179	27.508	-48.731	31.849	207.623	69.633
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	984.251	1.312.230	1.119.712	910.337	453.274	489.550	223.791	355.386	437.259	473.267
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	1.553.947	1.381.980	1.429.690	1.376.052	629.995	1.460.311	1.390.418	1.459.040	1.264.105	1.241.623
Maggiore e gradi corrispondenti	37.971	24.131	101.625	123.011	2.187.370	204.183	194.902	66.824	16.706	14.850
	6.231.438	7.002.743	7.633.690	7.701.942	7.778.073	8.061.868	6.867.933	8.293.192	7.769.653	7.474.946



Tabella 2T



RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI STIPENDIO

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti	17.296	22.330	22.330	22.329,65	22.329,65	22.329,65	22.330	22.330	22.330	22.330
Generali di Divisione e gradi corrispondenti	24.445	43.850	43.850	43.850,10	43.850,10	43.850,10	43.850	43.850	43.850	43.850
Generali di Brigata e gradi corrispondenti	82.479	117.128	117.128	117.127,88	117.127,88	117.127,88	117.128	117.128	117.128	117.128
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	464.082	752.745	765.239	783.979,27	788.362,20	799.596,45	738.690	824.584	623.123	621.562
Colonnello e gradi corrispondenti	1.936	8.586	2.749	2.748,87	2.748,87	2.748,87	2.749	2.749	2.749	2.749
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	376.105	493.503	999.497	1.086.952,94	1.480.503,26	1.430.529,27	1.671.032	1.561.713	1.236.879	1.255.619
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	55.390	111.994	113.318	107.065,84	109.996,23	108.211,51	114.850	106.191	105.298	113.053
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	-26.743	-43.634	-39.057	-50.368,78	-42.271,01	-40.964,02	-121.353	-56.590	-217.559	-192.056
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	312.320	577.834	495.063	418.538,76	271.738,11	212.392,91	40.605	106.197	146.801	181.159
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	246.474	319.083	289.138	194.957,55	223.432,18	115.025,23	247.510	271.159	77.985	-84.299
Maggiore e gradi corrispondenti	-6.397	-170.754	-1.157.628	-1.436.063,60	-1.459.789,03	-1.444.837,68	-1.379.163	-472.856	-118.214	-105.079
TOTALE	1.547.388	2.232.665	1.651.626	1.291.118	1.538.028	1.366.010	1.498.226	2.526.455	2.040.370	1.976.015


Tabella 2U
RIEPILOGO ONERI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti										
Generali di Divisione e gradi corrispondenti										
Generali di Brigata e gradi corrispondenti										
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Colonnello e gradi corrispondenti										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	4.195	400	599	599	599	4.794	4.794	5.594	13.784	3.796
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	78.110	31.735	27.743	29.540	42.713	37.723	32.933	33.931	33.332	37.922
Maggiore e gradi corrispondenti	310.144	175.299	1.132.701	1.402.391	1.483.298	1.483.298	1.415.876	485.443	121.361	107.876
TOTALE	392.449	207.434	1.161.043	1.432.530	1.526.610	1.525.816	1.453.603	524.967	168.477	149.594

Tabella 2V


RIEPILOGO ONERI INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti										
Generali di Divisione e gradi corrispondenti										
Generali di Brigata e gradi corrispondenti										
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	22.485	11.245	16.851	19.669	19.669	25.285	14.054	19.669	25.284	28.091
Colonnello e gradi corrispondenti										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	511.029	642.996	575.613	589.656	558.774	477.351	468.930	614.935	620.550	488.584
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	5.920	5.920	8.880	627	0	5.015	0	5.851	204.247	56.242
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	296.429	209.298	246.386	286.782	363.850	350.373	185.792	285.877	354.029	499.143
Maggiore e gradi corrispondenti	-3.306	-1.869	-12.076	-14.951	-15.813	-15.813	-15.095	-5.175	-1.294	-1.150
TOTALE	832.558	867.590	835.665	881.783	926.479	842.211	653.681	921.157	1.202.815	1.070.910


Tabella 2Z
RIEPILOGO ONERI PER ASSEGNO DIRIGENZIALE

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti										
Generali di Divisione e gradi corrispondenti										
Generali di Brigata e gradi corrispondenti										
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Colonnello e gradi corrispondenti										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	1.192.772	1.420.726	1.655.375	1.895.523	572.393	2.229.165	1.268.655	2.469.313	2.450.981	2.337.323
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	429.953	652.617	659.950	621.453	634.285	614.120	645.284	597.621	595.788	645.284
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	36.407	43.997	40.330	51.329	34.831	58.662	67.828	76.994	207.151	201.651
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	500.913	734.396	624.649	491.798	392.778	287.157	183.187	249.200	290.458	292.108
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	606.359	821.864	866.423	864.772	363.850	957.191	924.184	868.073	798.759	788.857
Maggiore e gradi corrispondenti	35.669	21.454	138.628	171.634	181.536	181.536	173.285	59.412	14.853	13.203
TOTALE	2.802.084	3.695.054	3.985.355	4.096.510	2.179.674	4.327.831	3.262.423	2.802.084	2.802.084	2.802.084



CAPO III

Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di Finanza

1. Il Capo III, dedicato alla revisione delle norme vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale del Corpo della guardia di finanza, si compone dei seguenti articoli:
 - a. articolo 33, recante “*Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*”, contenente le disposizioni di settore per il personale *sub-direttivo*;
 - b. articolo 34, recante “*Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*”, contenente le disposizioni di settore per il personale *ufficiali*;
 - c. articolo 35, recante modifiche ad altri provvedimenti di interesse della Guardia di finanza;
 - d. articolo 36, recante disposizioni transitorie.
2. In generale, le suddette disposizioni prevedono:
 - a. la ridefinizione della dotazione organica dei ruoli in relazione alla rideterminazione complessiva prevista in attuazione della legge delega, attraverso la rimodulazione, in diminuzione, delle dotazioni organiche del ruolo appuntati e finanziari e del ruolo sovrintendenti e, in aumento, della dotazione organica del ruolo ispettori - a carattere direttivo - secondo un meccanismo progressivo annuale;
 - b. la rivisitazione delle progressioni di carriera nei ruoli, in particolare nei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari;
 - c. l’istituzione, per i gradi apicali dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e finanziari in possesso di una determinata anzianità nel grado, di tre nuove qualifiche correlate alla valorizzazione delle relative funzioni;
 - d. l’istituzione del nuovo grado di luogotenente con contestuale riduzione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante;
 - e. promozione al nuovo grado di luogotenente, nel periodo transitorio (2025-2027), di un numero di unità superiore a quello previsto a regime, nella misura, per gli anni 2025 e 2026, non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l’anno 2027, in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. Ciò quale conseguenza della nuova modalità di avanzamento (con il sistema c.d. “per terzi”) al grado di maresciallo aiutante a partire dal 1° gennaio 2017;
 - f. l’unificazione degli attuali ruoli normale, aeronavale e speciale in un ruolo normale unificato, a carattere dirigenziale, articolato in comparti (ordinario, riservato agli ufficiali frequentatori dell’Accademia, speciale alimentato da concorso interno riservato al ruolo “ispettori”, e aeronavale, destinato agli ufficiali che seguono l’omonimo percorso presso l’Accademia);
 - g. concorsi straordinari per l’accesso al ruolo normale - comparto speciale, nel periodo 2018 - 2022, per 70 unità all’anno, tratte dai luogotenenti con maggiore anzianità.
3. Più nel dettaglio, anche al fine di corrispondere all’osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel parere n. 915/2017 del 21 aprile 2017 per quanto riguarda il profilo finanziario, si evidenzia che sono previsti:
 - a. **all’articolo 33, comma 1, lettere a), p) e aa)**, interventi in materia di consistenze organiche dei ruoli “ispettori”, “sovrintendenti” e “appuntati e finanziari” di cui del decreto legislativo n. 199 del 1995, le quali - in attuazione dello specifico principio di delega, che fa riferimento alla forza effettiva al 28 agosto 2015, ai cessati dal servizio e alle autorizzazioni alle assunzioni non esercitate alla medesima data, nonché alle esigenze di funzionalità - determinano la nuova dotazione organica del Corpo pari a complessive 62.791 unità (a fronte di 68.130 unità previste dalla legislazione vigente), di cui 23.313 unità del ruolo appuntati e finanziari (a fronte delle attuali 27.807 unità), 12.655 unità del ruolo



sovrintendenti (a fronte delle attuali 13.500 unità) e 23.602 unità del ruolo ispettori (corrispondenti a quelle attuali).

Con riferimento a detti ruoli, con una norma transitoria (art. 36, comma 10) si prevede la rimodulazione degli organici degli stessi, all'uopo intervenendo progressivamente attraverso un decreto annuale non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con variazioni organiche compensative fra i predetti ruoli e in corrispondenza delle modifiche della dotazione effettiva delle unità nella misura consentita dalle risorse finanziarie ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali. In particolare, si prevede che:

- (1) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo "sovrintendenti". Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto stabilito dal successivo alinea;
- (2) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a 28.602 unità, assicurando l'invarianza di spesa a regime.

I suddetti interventi, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo effettuati a invarianza di spesa (a compensazione degli organici);

- b. **all'articolo 33, comma 1, lettera vv)**, l'introduzione dell'articolo 80-bis del decreto legislativo n. 199 del 1995, che stabilisce la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dai decreti legislativi nn. 199 del 1995 e 69 del 2001 con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- c. **all'articolo 33, comma 2**, la modifica alle tabelle allegate al d.lgs. n. 199 del 1995, per effetto della quale sono stabilite riduzioni nella permanenza nei gradi di appuntato (un anno), vicebrigadiere (due anni), brigadiere (due anni) e maresciallo aiutante (3 anni nella fase transitoria).

In particolare, l'onere è stato quantificato considerando, per quanto riguarda:

- (1) il grado di appuntato, la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale, R.I.A. e indennità mensile pensionabile) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore a seguito del riordino, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato (come risultante dalla tabella A) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 1.981.129 nell'anno 2026.



TABELLA A

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	783	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.445.464,98
2018	580	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.070.714,80
2019	306	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	564.894,36
2020	174	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	321.214,44
2021	17	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	31.383,02
2022	268	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	494.744,08
2023	615	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.135.326,90
2024	462	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	852.879,72
2025	717	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.323.625,02
2026	905	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.670.684,30



	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2018	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2019	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2020	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2021	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2022	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2023	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2024	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2025	783	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	419.100,75
2026	580	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	310.445,00

unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017
261	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1	40.152
14	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	2	4.308
27	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	3	12.461
2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	4	1.231
2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	5	1.538
1	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	6	923
2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	7	2.154
3	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	8	3.692
73	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	9	101.072
13	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	10	19.999
2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	11	3.384
							190.914

	onere complessivo
2017	1.636.379,02
2018	1.070.714,80
2019	564.894,36
2020	321.214,44
2021	31.383,02
2022	494.744,08
2023	1.135.326,90
2024	852.879,72
2025	1.798.078,58
2026	1.981.129,30



- (2) i gradi di vicebrigadiere e brigadiere, la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale, R.I.A. e indennità mensile pensionabile) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore a seguito del riordino, i periodi (anni/mesi) in cui si verificano i predetti anticipi e le unità di personale interessate.

L'onere così calcolato determina:

- (a) per la promozione a brigadiere, un valore di picco massimo pari ad euro 1.983.139 nell'anno 2020 (tabella B1);
- (b) per la promozione a brigadiere capo, un valore di picco massimo pari ad euro 7.951.033 nell'anno 2026 (tabella B2).



TABELLA B1

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	onere complessivo
2017	802	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	905.738,70
2018	1.621	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.830.676,35
2019	1.683	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.900.696,05
2020	1.756	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.983.138,60
2021	1.692	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.910.860,20
2022	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2023	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2024	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2025	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2026	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00

unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017
188	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	2	35.387
55	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	3	15.529
1	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	4	376
							51.292

unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017	2018 (Anticipo in mesi)	Onere 2018
253	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	285.726	2	47.622
56	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	63.244	3	15.811
1	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	1.129	4	376
3	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	3.388	7	1.976
							353.487		65.786

onere complessivo	
2017	1.310.517,64
2018	1.896.462,40
2019	1.900.696,05
2020	1.983.138,60
2021	1.910.860,20
2022	1.806.960,00
2023	1.806.960,00
2024	1.806.960,00
2025	1.806.960,00
2026	1.806.960,00



TABELLA B2

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	onere complessivo	
2017	2017	1.389	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.512.756,56
2018	2018	1.139	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.060.496,56
2019	2019	910	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	1.646.226,40
2020	2020	702	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	1.269.946,08
2021	2021	464	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	839.394,56
2022	2022	1.589	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.874.564,56
2023	2023	2.242	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	4.055.867,68
2024	2024	2.961	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	5.356.567,44
2025	2025	3.668	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	6.635.558,72
2026	2026	4.016	BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	7.265.104,64



		unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	onere complessivo
2017	2017	-	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	-
2018	2018	-	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	-
2019	2019	-	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	-
2020	2020	-	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	-
2021	2021	273	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	164.406,06
2022	2022	486	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	292.678,92
2023	2023	417	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	251.125,74
2024	2024	411	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	247.512,42
2025	2025	1.287	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	775.057,14
2026	2026	1.139	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO + 8	45.331,11	45.933,33	602,22	685.928,58

	onere complessivo
2017	2.512.756,56
2018	2.060.496,56
2019	1.646.226,40
2020	1.269.946,08
2021	1.003.800,62
2022	3.167.243,48
2023	4.306.993,42
2024	5.604.079,86
2025	7.410.615,86
2026	7.951.033,22



(3) per il ruolo ispettori:

- (a) l'eliminazione della dotazione organica fissa per il grado di maresciallo aiutante e l'abolizione del concorso "a scelta per esami" al predetto grado (artt. 33, 40 e 58 del decreto legislativo n. 199 del 1995 e relativa tabella D/2 allegata allo stesso) a partire dal 2022. A seguito della rimozione del "blocco" che si è determinato con la predetta dotazione organica fissa, i marescialli capo con 10 anni di anzianità nel grado sono promossi a maresciallo aiutante (art. 36, comma 15).

Al riguardo, tenuto conto che tale personale percepisce già un trattamento economico pari a quello del maresciallo aiutante (e quindi la differenza retributiva si avrà solo dopo 8 anni di permanenza in tale ultimo grado) e che, per effetto delle disposizioni in commento, i marescialli aiutanti con 8 anni nel grado sono promossi al grado di luogotenente, la quantificazione degli oneri è stata operata tenendo conto:

- per i marescialli capo con 10 anni nel grado, della detrazione del numero di coloro che a far data dal 2015 (quindi dopo 8 anni di permanenza nel grado) vengono promossi luogotenenti;
- della differenza tra il trattamento economico (stipendio, R.I.A., vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile) del maresciallo capo +10 e del maresciallo aiutante +8;
- che al 9° e 10° anno dalla promozione a maresciallo aiutante vi è l'attribuzione del parametro stipendiale previsto per il maresciallo aiutante +8 (a legislazione vigente tale personale sarebbe rimasto maresciallo capo +10).

L'onere così determinato grava solo sugli anni 2025-2026 (corrispondenti al 9° e al 10° anno dalla promozione a maresciallo aiutante), per importi pari, rispettivamente, ad euro 695.540 e euro 1.698.870.

Ai predetti oneri vanno aggiunti quelli che si generano negli anni 2017 e 2018, con specifico riferimento ai marescialli capo promossi tali nel luglio 2008 e che, pertanto, raggiungerebbero il trattamento economico del maresciallo capo +10 nel luglio 2018. In particolare, si fa riferimento a 575 unità nei confronti delle quali si realizza un anticipo della promozione. Nello specifico:



- 192 unità vengono promosse con decorrenza 1° gennaio 2017, generando oneri per l'intero 2017 e per metà 2018;
- 192 unità vengono promosse con decorrenza 1° luglio 2017, generando oneri per metà 2017 e per metà 2018;
- 191 unità vengono promosse con decorrenza 1° gennaio 2018, generando oneri per metà dello stesso anno.

Per il predetto personale - fermo restando l'onere già quantificato con riferimento agli anni 2025-2026 - l'ulteriore onere derivante dall'anticipo della promozione rispetto ai 10 di permanenza nel grado è stato quantificato in euro 562.334 per l'anno 2017 ed in euro 561.358 per l'anno 2018 (nella **tabella C** sono riportati i predetti oneri).

TABELLA C

unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	2025	2026
693	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11	463.693,23	463.693,23
692	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11	231.846,62*	463.024,12
1.154	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11		772.152,94

* Nel 2025 le 692 unità generano onere per 6 mesi

unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo	2017	2018
192	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	47.900,00	49.852,55	1.952,55	374.889,60	187.444,8*
192	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	1.952,55	187.444,8*	187.444,8*
191	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	1.952,55		186.468,53*

* Generano oneri per 6 mesi

	onere complessivo
2017	562.334,40
2018	561.358,13
2019	-
2020	-
2021	-
2022	-
2023	-
2024	-
2025	695.539,85
2026	1.698.870,29



(b) la promozione a luogotenente per i marescialli aiutanti con 8 anni nel grado, invece che con 15 anni a regime. L'onere è stato determinato:

- (1) per i marescialli aiutanti in possesso dei prescritti requisiti, detraendo il numero delle promozioni che sarebbero state conferite nello stesso anno secondo il regime attualmente vigente;
- (2) considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, R.I.A., vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile) del maresciallo aiutante +8 e quello del luogotenente;
- (3) tenendo conto dei primi 7 anni dalla promozione dei nuovi luogotenenti, atteso che dall'ottavo anno gli oneri sarebbero stati gli stessi a legislazione vigente con la promozione dei marescialli aiutanti dopo 15 anni.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella D**) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 3.490.293 nell'anno 2026.



TABELLA D

	unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo	onere complessivo
2017	2.498	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.339.976,52
2018	1.899	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.778.869,26
2019	2.292	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.147.008,08
2020	1.604	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.502.530,96
2021	1.982	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.856.618,68
2022	1.279	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.198.090,46
2023	1.279	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.198.090,46
2024	771	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	722.226,54
2025	2.400	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.248.176,00
2026	3.726	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	3.490.293,24

(c) l'attribuzione di una specifica indennità mensile pensionabile corrispondente al nuovo grado di luogotenente, per cui si fa riferimento alle disposizioni comuni. Per la Guardia di finanza, la quantificazione degli oneri è stata operata moltiplicando per le unità interessate l'importo unitario di euro 160,43. Si tratta del valore incrementale annuo lordo che è stato riconosciuto rispetto all'indennità mensile pensionabile attualmente percepita dal maresciallo aiutante luogotenente.

L'onere così determinato (come risultante dalla tabella E) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 1.809.009 nell'anno 2026.

TABELLA E

GRADO	IMPORTO UNITARIO	anno	UNITA'	onere complessivo
Luogotenente	160,43	2017	8.886	1.425.580,98
		2018	8.456	1.356.596,08
		2019	8.449	1.355.473,07
		2020	8.344	1.338.627,92
		2021	8.400	1.347.612,00
		2022	8.340	1.337.986,20
		2023	8.185	1.313.119,55
		2024	8.060	1.293.065,80
		2025	9.668	1.551.037,24
		2026	11.276	1.809.008,68

d. all'articolo 34, comma 1, lettera aa), l'introduzione dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di ufficiali in soprannumero agli organici. La disposizione è finalizzata a prevedere, in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti normative¹, la possibilità per il Corpo di disporre, nel limite massimo di 15 unità e, comunque, nel limite di spesa di 531.000,00 di euro, il soprannumero di ufficiali della Guardia di finanza da distaccare presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato. Il predetto limite di spesa è stato determinato considerando il trattamento economico spettante, sulla base inquadramento retributivo dirigenziale previsto dal presente decreto, a cinque colonnelli, cinque generali di brigata e cinque generali di divisione (come risultante dalla tabella F).



¹ Artt. 168 del d.P.R. n. 18/1967 e 11, comma 1, del d.P.R. n. 309/90, art. 2, comma 6-decies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, art. 156, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 2 della legge n. 481 del 1995 e art. 1, commi 19 e 21, della legge n. 249 del 1997, art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, convertito dalla legge n. 317/2001, art. 9 del d.lgs. n. 303 del 1999, artt. 33, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e 29 del d.lgs. n. 69 del 2001, artt. 2, comma 2, d.P.C.M. 19 novembre 2014 e 58 del d.P.R. n. 3 del 1957, artt. 11, comma 3, della legge n.137 del 2002, artt. 33, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e 29 del d.lgs. n. 69 del 2001.





TABELLA F

Unità	vecchio grado (req. econ.)	nuovo grado (req. econ.)	periodo	costo annuo vecchio grado	costo annuo nuovo grado	Differenza costo	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo	n. mesi	costo periodo
2	TEN COL (G.B. INZ)	COL (G.B. INZ)	01/01/2017-31/12/2018	91.763,32	106.436,96	14.733,64	12	29.467,68	12	29.467,68																				
	TEN COL (G.B. 1°CL)	COL (G.B. 1°CL)	01/01/2018-31/12/2020	94.886,51	109.670,37	14.733,85					12	29.467,70	12	29.467,70																
	TEN COL (G.B. 2°CL)	COL (G.B. 2°CL)	01/01/2018-31/12/2022	101.133,33	115.857,18	14.733,85							12	29.467,70	12	29.467,70														
	TEN COL (G.B. 3°CL)	COL (G.B. 3°CL)	01/01/2018-31/12/2024	104.256,74	118.950,59	14.733,85													12	29.467,70	12	29.467,70								
	TEN COL (G.B. 3°CL)	COL (G.B. 3°CL)	01/01/2025-31/12/2026	104.256,74	118.950,59	14.733,85																12	29.467,70	12	29.467,70					
							39.467,68	39.467,68	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70	29.467,70					
11	COL (G.B. 3°)	GEN B. (G.B. 3°)	01/01/2017-31/12/2018	130.833,96	170.479,13	39.645,17	12	436.096,87	12	436.096,87																				
	COL (G.B. 4°)	GEN B. (G.B. 4°)	01/01/2018-31/12/2020	133.957,37	174.133,32	40.175,95					12	441.935,45	12	441.935,45																
	COL (G.B. 5°)	GEN B. (G.B. 5°)	01/01/2021-31/12/2022	137.690,77	177.317,49	40.706,72							12	447.773,92	12	447.773,92														
	COL (G.B. 6°)	GEN B. (G.B. 6°)	01/01/2023-31/12/2024	140.204,18	181.441,66	41.237,48													12	453.612,28	12	453.612,28								
	COL (G.B. 7°)	GEN B. (G.B. 7°)	01/01/2025-31/12/2026	143.327,58	185.095,83	41.768,25																12	459.450,75	12	459.450,75					
							436.096,87	436.096,87	441.935,45	441.935,45	447.773,92	447.773,92	453.612,28	453.612,28	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75	459.450,75					
1	GEN D. (G.B. 4°)	GEN D. (G.B. 4°)	01/01/2017-31/12/2018	130.833,96	170.479,13	39.645,19	12	39.645,19	12	39.645,19																				
	GEN D. (G.B. 5°)	GEN D. (G.B. 5°)	01/01/2018-31/12/2020	133.957,37	174.133,32	40.175,95					12	40.175,95	12	40.175,95																
	GEN D. (G.B. 6°)	GEN D. (G.B. 6°)	01/01/2021-31/12/2022	137.690,77	177.317,49	40.706,72							12	40.706,72	12	40.706,72														
	GEN D. (G.B. 7°)	GEN D. (G.B. 7°)	01/01/2023-31/12/2024	140.204,18	181.441,66	41.237,51													12	41.237,51	12	41.237,51								
	GEN D. (G.B. 8°)	GEN D. (G.B. 8°)	01/01/2025-31/12/2026	143.327,58	185.095,83	41.768,45																12	41.768,45	12	41.768,45					
							39.645,19	39.645,19	40.175,95	40.175,95	40.706,72	40.706,72	41.237,51	41.237,51	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45	41.768,45					
TOTALE							505.209,74	505.209,74	511.579,10	511.579,10	517.948,34	517.948,34	524.317,49	524.317,49	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90	530.686,90				

e. **all'articolo 34, comma 1, lettera rr) qq), numero 3)**, l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 64 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in materia di competenze e attribuzioni degli ufficiali medici e del Servizio sanitario della Guardia di finanza, che provvederà all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio del Corpo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse messe a disposizione dal Fondo di assistenza per i finanziari, secondo le norme e le finalità previste dal relativo statuto (fra cui - appunto - l'assistenza e la tutela sanitaria a favore del personale in servizio e in congedo del Corpo e dei rispettivi familiari). A tale fine è prevista l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le conseguenti disposizioni tecniche attuative del relativo ordinamento.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a sistematizzare giuridicamente i rapporti della Guardia di finanza con il Fondo di assistenza per i finanziari e ad allineare le funzioni e l'organizzazione del Servizio sanitario del Corpo - attualmente fondate sulle specifiche norme dettate dal risalente e ormai superato regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26 - al relativo assetto della Sanità militare operante a favore del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, allo scopo continuando a utilizzare, come già avviene attualmente, le risorse assicurate dal predetto Fondo;

f. **all'articolo 34, comma 2**, la modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede, in particolare:



(1) la nuova consistenza organica degli ufficiali della Guardia di finanza, pari a complessive 3.223 unità (corrispondenti a quelle attuali più due unità nel grado di generale di divisione del ruolo normale, in relazione al nuovo comparto di specialità della sicurezza del mare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 177 del 2016).

L'onere derivante dall'incremento organico dei generali di divisione è stato quantificato (come risultante dalla **tabella G**) considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità perequativa/di posizione) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
- le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età. A tal riguardo, è stata considerata una unità a far data dal 2018 e fino al 2025 (anno in cui presumibilmente verranno raggiunti i 65 anni di età) e una unità a far data dal 2025 e fino al 2032 (quale anno in cui verranno raggiunti i predetti limiti di età).

L'onere così determinato ha un valore costante, nel periodo temporale considerato, con un picco massimo di euro 80.882,00 nell'anno 2025.



TABELLA G

unità	vecchio qualifica	nuova qualifica	periodo	costo annuo vecchio grado	costo annuo nuovo grado	differenza costo	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN BRG 4° CL.	GEN DV 3° CL.	01/01/2018	31/12/2018	133.833,96	170.479,16	36.645,19																							
	GEN BRG 5° CL.	GEN DV 4° CL.	01/01/2020	31/12/2020	133.957,37	174.133,32	40.176,95					12	39.645,19	12	39.645,19															
	GEN BRG 6° CL.	GEN DV 6° CL.	01/01/2022	31/12/2022	137.680,77	177.787,48	40.706,72						12	40.176,95	12	40.176,95														
	GEN BRG 7° CL.	GEN DV 6° CL.	01/01/2024	31/12/2025	143.204,18	181.440,89	41.236,71																							
							0,00		39.645,19		39.645,19		40.176,95		40.176,95		40.706,72		40.706,72		41.236,71		41.236,71		0,00					

unità	vecchio grado (mq. econ.)	nuovo grado (mq. econ.)	periodo	costo annuo vecchio grado	costo annuo nuovo grado	differenza costo	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN BRG 4° CL.	GEN DV 3° CL.	01/01/2018	31/12/2018	133.833,96	170.479,16	36.645,19																							
	GEN BRG 5° CL.	GEN DV 4° CL.	01/01/2020	31/12/2020	133.957,37	174.133,32	40.176,95																							
	GEN BRG 6° CL.	GEN DV 6° CL.	01/01/2022	31/12/2022	137.680,77	177.787,48	40.706,72																							
	GEN BRG 7° CL.	GEN DV 6° CL.	01/01/2024	31/12/2025	143.204,18	181.440,89	41.236,71																							
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.645,19					

unità	vecchio grado (mq. econ.)	nuovo grado (mq. econ.)	periodo	costo annuo vecchio grado	costo annuo nuovo grado	differenza costo	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	GEN BRG 4° CL.	GEN DV 3° CL.	01/01/2028	31/12/2028	133.833,96	170.479,16	36.645,19																							
	GEN BRG 5° CL.	GEN DV 4° CL.	01/01/2027	31/12/2028	133.957,37	174.133,32	40.176,95																							
	GEN BRG 6° CL.	GEN DV 6° CL.	01/01/2028	31/12/2030	137.680,77	177.787,48	40.706,72																							
	GEN BRG 7° CL.	GEN DV 6° CL.	01/01/2031	31/12/2032	143.204,18	181.440,89	41.236,71																							
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.645,19		39.645,19					

TOTALE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	39.645,19	39.645,19	40.176,95	40.176,95	40.706,72	40.706,72	41.236,71	63.681,00	78.290,30

(2) la variazione degli anni di permanenza, ai fini della promozione al grado superiore, nei gradi di maggiore (da quattro a cinque anni), di tenente colonnello (da cinque a quattro) e, partire dal 2026, di generale di divisione (da cinque a quattro).

Dette modifiche non comportano maggiori oneri, tenuto conto che aumenta o diminuisce, a seconda dell'intervento, il numero degli ufficiali inseriti nelle aliquote di valutazione, mentre resta invariato il numero delle promozioni "tabellari" previste a legislazione vigente;

g. **all'articolo 35, comma 4, che alla lettera a)** sostituisce l'articolo 32 del decreto legislativo n. 79 del 1991, in tema di avanzamento del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che è ora previsto fino al grado di colonnello, e **alla lettera b)** modifica l'articolo 33 dello stesso decreto, prevedendo l'avanzamento ad anzianità del maestro vice direttore fino al grado di maggiore.

La disposizione comporta un onere a regime pari a euro 14.734,00 (come risultante dalla **tabella H**), determinato lordizzando l'importo dell'indennità perequativa spettante a detto grado. Infatti, gli attuali maestro direttore e vice maestro - assunti con concorso pubblico direttamente con i gradi di,



rispettivamente, maggiore (assunto in data 16/04/2002) e tenente (04/09/1992) - sono già percettori di trattamento economico "omogeneizzato" (di cui agli articoli 43, 22° comma, e 43-ter della legge n. 121 del 1981) corrispondente a quello di colonnello, avendo maturato più di 15 anni di anzianità da ufficiale.

TABELLA H



unità	vecchio grado (inq. econ.)	nuovo grado (inq. econ.)	periodo	costo annuo vecchio grado	costo annuo nuovo grado	differenza costo	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
I	TEN COL (G.B. IN2)	COL (G.B. IN2)	01/01/2017 31/12/2018	91.763,32	106.496,96	14.733,64	12	14.733,64	12	14.733,64																				
	TEN COL (G.B. 1°CI)	COL (G.B. 1°CI)	01/01/2018 31/12/2020	94.886,52	109.620,37	14.733,85				12	14.733,85	12	14.733,85																	
	TEN COL (G.B. 2°CI)	COL (G.B. 2°CI)	01/01/2021 31/12/2022	101.133,33	115.867,18	14.733,85							12	14.733,85	12	14.733,85														
	TEN COL (G.B. 3°CI)	COL (G.B. 3°CI)	01/01/2023 31/12/2024	104.256,74	118.990,59	14.733,85												12	14.733,85	12	14.733,85									
	TEN COL (G.B. 3°CI)	COL (G.B. 3°CI)	01/01/2025 31/12/2026	104.256,74	118.990,59	14.733,85																	12	14.733,85	12	14.733,85				
								14.733,64		14.733,64			14.733,85		14.733,85			14.733,85		14.733,85			14.733,85			14.733,85		14.733,85		

h. **all'articolo 35, comma 7, lettera a), numero 5)**, l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza – per esigenze di coordinamento normativo – della disposizione di cui all'articolo 1780 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con il relativo inserimento nell'ambito dell'articolo 2136, comma 1, del predetto decreto, recante l'elencazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare applicabili al Corpo.

Il suddetto articolo del Codice, ricalcando quanto già stabilito dalle norme vigenti (in particolare, il decreto legislativo n. 193 del 2003 in tema di parametri stipendiali del personale delle forze di polizia e delle forze armate) prevede, in sostanza, l'attribuzione di un assegno *ad personam* al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili, percepisca un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio;

i. **all'articolo 36:**

- (1) **commi 1, 2 e 4, 5, 8 e 9**, disposizioni transitorie in tema di anticipazione delle promozioni ad appuntato scelto, brigadiere e brigadiere capo, i cui maggiori oneri sono stati considerati nell'ambito della richiamata tabella n. 1;
- (2) **comma 10, lettera b)**, la promozione al nuovo grado di luogotenente, nel periodo transitorio (2025-2027), di un numero di unità superiore a quello previsto a regime, nella misura, per gli anni 2025 e 2026, non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l'anno 2027, in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. I maggiori oneri sono stati considerati nell'ambito della richiamata tabella n. 1;
- (3) **commi 13 e 14**, la promozione, nel periodo transitorio, dei marescialli aiutanti a luogotenente e dei marescialli capo a maresciallo aiutante. I maggiori oneri sono stati considerati nell'ambito della richiamata tabella n. 1;
- (4) **comma 15**, la proroga fino al 2021 della procedura di valutazione a scelta per esami per la promozione a maresciallo aiutante, in aggiunta a quella a scelta, stabilita a regime, già prevista dal combinato disposto degli artt. 58, comma 3, e 58-bis, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 199 del 1995. La misura massima (130) delle citate promozioni annuali è stata calcolata sulla base della media dei promossi negli ultimi tre anni con detta procedura. La disposizione, pertanto, non comporta oneri in quanto si tratta di procedura già prevista a legislazione vigente;
- (5) **commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21**, l'attribuzione, nel periodo transitorio, della promozione al grado superiore dei vicebrigadieri e dei brigadieri già tali al 31 dicembre 2016 e delle qualifiche di "qualifica speciale" e di "cariche speciali" agli appuntati scelti, brigadieri capo e luogotenenti già tali al 31 dicembre 2016 nonché dei correlati parametri stipendiali;

L'onere derivante da tali interventi è stato già considerato nella richiamata tabella n. 1 ed è stato determinato tenendo conto:





(a) per l'appuntato scelto:

- le unità di personale che - già nel grado di appuntato scelto al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato gli 8 anni nello stesso grado - anticipano il trattamento economico previsto per l'appuntato scelto +8;
- l'anno in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 801.269 nell'anno 2019 (tabella 1a);

TABELLA 1a

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	985	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	527.221,25
2018	1.452	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	777.183,00
2019	1.497	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	801.269,25
2020	1.368	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	732.222,00
2021	917	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	490.824,25
2022	399	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	213.564,75
2023	292	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	156.293,00
2024	393	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	210.353,25
2025	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2026	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-

(b) per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti:

- le unità di personale che - già nel grado di brigadiere capo al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato gli 8 anni nello stesso grado - anticipano il trattamento economico previsto per il brigadiere capo +8;
- gli anni in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 1.780.162 nell'anno 2020 (tabella 1b);

TABELLA 1b

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.534	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	923.805,48
2018	2.326	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	1.400.763,72
2019	2.870	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	1.728.371,40
2020	2.956	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	1.780.162,32
2021	2.086	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	1.256.230,92
2022	1.254	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	755.183,88
2023	392	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	236.070,24
2024	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	-
2025	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	-
2026	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +8	45.331,11	45.933,33	602,22	-

(c) per il luogotenenti:

- le unità di personale che - già nella predetta qualifica al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato i 4 anni nella stessa qualifica nonché quelli che fruiscono di un anticipo inferiore ai 4 anni (12 attuali per conseguire la qualifica di luogotenente nel periodo transitorio - 8 previsti per la promozione al nuovo grado di luogotenente) - anticipano il trattamento economico previsto per il luogotenente + 4;
- gli anni in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 2.986.609 nell'anno 2021. I maggiori oneri sono già stati considerati nell'ambito della nuova scala parametrica;

(6) commi 16 e 19, ultimo periodo, l'attribuzione, nel periodo transitorio, del parametro stipendiale previsto per l'appuntato scelto +5 agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre



2016 dopo quattro anni di anzianità nel grado, nonché del parametro previsto per il brigadiere capo +4 ai brigadieri capo - che hanno rivestito il grado di brigadiere a partire dal 1° gennaio 2010 - al maturare di sette anni di anzianità nel grado;

L'onere derivante da tali interventi è stato determinato considerando:



(a) per l'appuntato scelto:

- le unità di personale che - già nel grado di appuntato scelto al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato i 5 anni nello stesso grado - anticipano il trattamento economico previsto per l'appuntato scelto +5;
- l'anno in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 181.726 nell'anno 2017 (tabella 1c);

TABELLA 1c

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.368	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	181.725,12
2018	917	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	121.814,28
2019	399	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	53.003,16
2020	292	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	38.789,28
2021	393	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	52.206,12
2022	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	-
2023	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	-
2024	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	-
2025	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	-
2026	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 5	132,84	-

(b) per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti:

- le unità di personale che - già nel grado di brigadiere capo al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato i 4 anni nello stesso grado - anticipano il trattamento economico previsto per il brigadiere capo +4;
- gli anni in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 831.334 nell'anno 2017 (tabella 1d);

TABELLA 1d

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	differenza costo grado/qualifica	onere complessivo
2017	2.086	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	831.333,58
2018	1.254	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	499.756,62
2019	392	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	156.223,76
2020	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-
2021	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-
2022	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-
2023	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-
2024	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-
2025	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-
2026	-	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo +4	398,53	-



Tabella I-b is

30 UNITA'	onere complessivo
2017	5.237,52
2018	20.837,06
2019	17.689,81
2020	15.283,16
2021	34.232,01
2022	32.837,55
2023	27.516,43
2024	17.482,34
2025	0,00
2026	1.690,19



TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GENERALI E SUPERIORI

Di seguito, si riportano le tabelle analitiche relative al nuovo trattamento economico degli ufficiali generali e superiori del Corpo della guardia di finanza, il cui onere è già stato complessivamente considerato nella tabella n. 2, allegata alla presente relazione.

Tabella L1. – Sviluppo delle consistenze del personale militare dirigente

GRADO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	69	69	67	68	64	66	67	66	64
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	343	347	341	335	335	341	337	333	332
Colonnello e gradi corrispondenti	18	17	16	17	18	14	17	14	17
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	508	517	578	625	745	745	727	740	783
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale	385	353	322	299	269	240	266	233	311
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	52	52	50	46	58	65	68	158	98
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	153	149	121	115	65	87	115	71	22
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	241	262	216	297	278	288	263	264	260
Maggiore e gradi corrispondenti	29	34	102	56	72	84	92	74	88
	1.831	1.833	1.846	1.889	1.937	1.963	1.985	1.986	2.008

Tabella L2. – Oneri nuovi importi stipendiali

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
GEN.C.A.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00
GEN. D.	29.591,59	29.591,59	29.591,59	29.591,59	29.591,59	29.591,59	29.591,59	29.591,59	29.591,59
GEN. B.	75.880,32	75.880,32	73.680,89	72.581,18	70.381,75	72.581,18	73.680,89	72.581,18	70.381,75
Col. +23	324.417,34	314.794,87	318.231,46	343.456,15	315.413,43	369.608,79	308.969,81	363.070,61	296.924,48
Col.	7.884,89	7.455,16	9.310,21	9.537,24	5.985,68	6.786,24	5.568,12	6.571,38	3.859,46
Ten.Col.+23	429.440,77	386.551,91	449.648,31	461.951,58	594.364,70	616.651,06	658.328,48	680.928,57	808.293,82
Ten.Col.+18	83.768,84	77.270,19	70.499,93	65.606,69	58.662,10	51.774,27	57.482,37	51.255,35	66.591,83
Ten.Col.	-114.442,68	-129.017,32	-142.073,21	-130.707,35	-164.804,92	-185.099,03	-62.041,91	-450.233,35	-280.755,15
Magg.+23	147.362,50	175.680,14	128.804,67	133.547,14	56.841,79	105.882,29	71.791,28	104.851,26	16.908,22
Magg.+13	-55.828,13	7.924,51	59.083,58	917,77	-95.341,56	2.468,89	50.762,55	50.652,56	-43.537,03
Magg	-283.190,20	-333.315,42	-982.768,39	-524.608,61	-695.870,18	-811.848,54	-893.046,32	-705.406,90	-845.014,65
	660.609,24	628.539,94	29.733,03	477.597,38	190.948,38	274.120,73	316.810,87	219.586,25	138.968,30

Tabella L3 - Oneri nuovi importi indennità integrativa speciale



	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
GEN.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEN. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEN. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Col. +23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Col.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ten.Col.+23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ten.Col.+18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ten.Col.	2.348,32	1.320,93	0,00	0,00	0,00	22.619,22	9.245,36	305.651,86	362.199,91
Magg.+23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magg.+13	32.480,76	37.026,60	31.087,68	38.419,68	37.812,50	39.435,85	29.474,64	29.794,27	29.720,95
Magg	287.305,42	336.840,83	1.010.522,50	554.796,67	713.310,00	832.195,00	911.451,67	730.647,40	873.061,72
	322.134,50	375.168,36	1.041.610,18	593.216,35	751.122,50	894.250,07	950.171,67	1.066.093,53	1.264.982,58

Tabella L4. – Oneri relativi all'Indennità Mensile Pensionabile

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
GEN.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEN. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEN. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Col. +23	99.452,77	86.757,71	63.483,14	59.251,30	50.787,86	52.903,84	55.019,63	52.903,67	55.019,51
Col.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ten.Col.+23	222.176,13	256.030,06	300.464,41	296.233,71	292.004,59	315.279,03	230.644,31	131.199,24	154.474,63
Ten.Col.+18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ten.Col.	2.519,57	1.417,26	0,00	0,00	0,00	4.461,34	14.049,79	64.672,00	75.825,35
Magg.+23	3,32	3,23	2,63	2,49	1,42	1,87	2,48	1,54	0,49
Magg.+13	347.933,04	294.765,21	174.361,72	319.066,37	440.732,93	318.084,41	170.556,32	160.533,58	288.993,03
Magg	-3.141,67	-3.683,33	-11.050,00	-6.066,67	-7.800,00	-9.100,00	-9.966,67	-7.989,58	-9.546,88
	668.943,17	635.290,13	527.261,89	668.487,19	775.726,80	681.630,50	460.305,85	401.320,44	564.766,15

Tabella L5. – Oneri relativi all'Indennità dirigenziale per gli ufficiali dal grado di maggiore al grado di generale di brigata e corrispondenti.

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
GEN.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEN. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEN. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Col. +23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Col.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ten.Col.+23	636.443,07	647.718,64	724.141,92	783.025,43	933.366,32	933.366,32	910.815,18	926.475,69	981.595,79
Ten.Col.+18	482.343,67	442.252,76	403.414,70	374.599,37	337.014,15	300.681,77	333.255,62	291.911,88	389.633,46
Ten.Col.	65.147,72	65.147,72	62.642,03	57.630,67	72.664,76	81.434,84	85.183,38	197.939,04	122.768,60
Magg.+23	171.466,06	166.983,29	135.814,01	128.669,59	73.317,85	96.729,83	128.109,24	79.477,29	25.276,88
Magg.+13	269.246,54	297.864,30	245.711,98	336.067,87	313.006,11	320.483,23	296.817,35	296.165,07	291.651,65
Magg	32.500,10	38.103,57	114.310,71	62.758,82	80.689,91	94.138,23	103.103,77	82.651,12	98.761,09
	1.657.147,16	1.658.170,28	1.686.035,35	1.742.751,75	1.810.059,09	1.826.834,02	1.857.284,55	1.874.620,09	1.909.687,47

Tabella L6 - riepilogo oneri lordo dipendente per 13 mensilità degli istituti retributivi di cui alle tabelle L2, L3, L4 e L5 + assegno ad personam

ISTITUTO RETRIBUTIVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	660.609	628.540	29.733	477.597	190.948	274.121	316.811	219.586	138.968
Ind. Integrativa Speciale	322.134	375.188	1.041.610	593.216	751.122	894.250	950.172	1.066.094	1.264.983
Indennità Mensile Pensionabile	668.943	635.290	527.262	668.487	775.727	681.630	460.306	401.320	564.766
Indennità Dirigenziale	1.657.147	1.658.170	1.686.035	1.742.752	1.810.059	1.826.834	1.857.285	1.874.620	1.909.687
	3.308.834	3.297.189	3.284.640	3.482.053	3.527.857	3.676.835	3.584.573	3.561.620	3.878.404

Assegno ad personam	57.190	68.311	81.491	73.077	92.140	101.701	9.022	204.932	102.702
TOTALE	3.366.025	3.365.500	3.366.132	3.555.129	3.619.997	3.778.537	3.593.595	3.766.553	3.981.107

Tabella L7 - riepilogo oneri a carico dello stato sugli istituti di cui alla tabella L5



ISTITUTO RETRIBUTIVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	277.522	264.050	12.491	200.639	80.217	115.158	133.092	92.248	58.381
Ind. Integrativa Speciale	116.323	135.481	376.125	214.210	271.230	322.914	343.107	384.966	456.785
Indennità Mensile Pensionabile	218.744	207.740	172.415	218.595	253.663	222.893	150.520	131.232	184.679
Assegno ad personam	24.026	28.697	34.235	30.700	38.708	42.725	3.790	86.092	43.145
Indennità Dirigenziale	772.073	772.826	785.667	812.236	842.848	851.034	865.296	872.673	888.519
	1.408.688	1.408.794	1.380.932	1.476.380	1.486.667	1.554.724	1.495.806	1.567.212	1.631.608

Tabella L8 – Totale oneri a bilancio degli istituti retributivi di cui alle tabelle L6 e L7

ISTITUTO RETRIBUTIVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	938.131	892.590	42.224	678.236	271.166	389.279	449.903	311.834	197.349
Ind. Integrativa Speciale	438.457	510.669	1.417.736	807.427	1.022.353	1.217.164	1.293.279	1.451.060	1.721.768
Indennità mensile pensionabile	887.688	843.030	699.677	887.083	1.029.389	904.524	610.826	532.552	749.445
Assegno ad personam	81.216	97.008	115.726	103.776	130.848	144.426	12.812	291.025	145.847
Indennità dirigenziale	2.429.220	2.430.997	2.471.702	2.554.988	2.652.908	2.677.868	2.722.581	2.747.293	2.798.206
	4.774.712	4.774.293	4.747.064	5.031.509	5.106.664	5.333.261	5.089.400	5.333.765	5.612.616

- j. all'art. 45, comma 30, si prevede - al fine di corrispondere all'osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei pareri resi in data, rispettivamente, 10 e 11 maggio 2017, nonché a quella del Consiglio di Stato nel parere in data 21 aprile 2017 - l'estensione al personale dirigente di taluni istituti contrattuali definiti nell'ambito dei provvedimenti di concertazione successivi al 2004. L'onere, riportato complessivamente per tutte le amministrazioni nella tabella n. 3 è stato quantificato per il Corpo della guardia di finanza secondo quanto riportato nella tabella M.

TABELLA M





ONERI ESTENSIONE AI DIRIGENTI DD.P.R. 164/2002 - 301/2004 - 170/2007 E 51/2009

(Importi in Euro)			
Descrizione onere	art/comma/DPR	n. beneficiari	onere annuo lordo
Oneri attribuzione indennità operative in caso di malattia per causa di servizio	(articolo 34, comma 2, D.P.R. 51/2009)	8	888,00
Oneri incremento compenso forfetario di missione	(articolo 36, comma 12, D.P.R. 51/2009)	0	-
Oneri incremento maggiorazione oraria di missione	(articolo 36, comma 7, D.P.R. 51/2009)	206	13.342,00
Oneri rimborso pasti ultime 5 ore di servizio in caso di missione superiore a 24 ore	(articolo 36, comma 9, D.P.R. 51/2009)	103	7.833,00
Oneri incremento da 80 a 120 quintali rimborso spese mobili e masserizie	(articolo 25, D.P.R. 170/2007)	100	110.000,00
Oneri monetizzazione licenza ordinaria	(articolo 29, comma 4, D.P.R. 170/2007)	2	2.637,00
Oneri giornaliera assenza per terapie salvavita	(articolo 13, comma 1, D.P.R. 170/2007 - articolo 40, comma 1, D.P.R. 51/2009)	4	1.582,00
Oneri assenza per congedo parentale	(articolo 33, comma 1, D.P.R. 170/2007)	10	19.779,00
Oneri assenza per congedo parentale in caso di malattia del figlio	(articolo 33, comma 3, D.P.R. 170/2007)	10	6.593,00
Oneri rivalutazione indennità di bilinguismo	(articolo 35, D.P.R. 51/2009)	3	2.570,00
Oneri per l'incremento da 5,00 a 8,00 Euro indennità di compensazione	(articolo 38, comma 4, D.P.R. 51/2009)	376	17.469,00
Oneri per l'incremento da 9,81 a 12,00 Euro indennità di presenza festiva	(articolo 13, D.P.R. 301/2004)	387	13.495,00
Compenso forfetario d'impiego	(articolo 50, D.P.R. 164/2002)	37	79.993,00
Indennità per servizi esteri	(articolo 26, D.P.R. 170/2007)	0	-
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità	(articolo 34, comma 1, D.P.R. 51/2009)	0	-
TOTALI			276.181,00





E) CAPO IV - Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Polizia penitenziaria

Il **Capo IV**, relativo alla revisione dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, è articolato in otto articoli recanti le modifiche agli ordinamenti del personale di cui al *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, al *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449*, al *decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162*, al *decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146*, al *decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*, nonché disposizioni attuative dell'art. 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, norme di raccordo con le disposizioni sulla dirigenza penitenziaria di cui alla legge 27 luglio 2005, n. 154 ed al relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2006, n. 63, e, per ultimo, norme transitorie e finali.

La relazione illustrativa allegata espone nel dettaglio i singoli interventi normativi proposti.

Per quanto attiene ai riflessi di carattere finanziario, le disposizioni contenute nel Capo IV riguardano, in particolare:

- la rideterminazione della dotazione organica;
- la semplificazione delle procedure per i concorsi interni per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera;
- l'utilizzo di modalità semplificate, strumenti informatici e telematici nelle procedure di selezione al fine di ridurre tempi e costi;
- l'attuazione del principio della "carriera aperta" attraverso l'incremento delle opportunità di progressione per il personale di tutti i ruoli;
- la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti con connessa introduzione di una specifica "denominazione", che conferisce preminenza gerarchica;
- la valorizzazione dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, anche attraverso l'elevazione del titolo di studio richiesto, nonché delle relative funzioni e di quelle delle qualifiche apicali anche dei ruoli di base, con l'incremento del relativo parametro, con conseguente adeguamento di quelli del restante personale e con l'adeguamento del trattamento economico dirigenziale nell'ambito del principio di semplificazione e di valorizzazione del merito e della professionalità.

Sotto il profilo dei riflessi finanziari gli interventi riguardano principalmente:

1. *Introduzione di nuovi parametri connessi alla valorizzazione delle qualifiche apicali dei ruoli degli agenti ed assistenti, sovrintendenti ed ispettori.*

L'articolo 37 apporta modifiche all'ordinamento del personale dei ruoli degli agenti ed assistenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, al **comma 1, lettera b)**, **comma 3, lettera a)** e **comma 4, lettera b)**, sono apportate modifiche rispettivamente agli articoli **4, 15 e 23** del citato dlgs n. 443/1992, per affidare - in assenza di specifici motivi ostativi - agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo con almeno otto anni nella qualifica, nonché ai sostituti commissari con almeno quattro anni nella qualifica (ovvero nella precedente denominazione), incarichi particolari determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la conseguente attribuzione della denominazione di "coordinatore" che determina preminenza gerarchica.



L'articolo 39 apporta speculari modifiche all'ordinamento del personale dei ruoli tecnici della Banca Dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo al comma 1, lettere c), g) ed o) la modifica rispettivamente degli articoli 4, 10 e 16 del citato dlgs n. 162/2010.

I riflessi finanziari degli interventi di cui sopra sono circoscritti all'attribuzione di un nuovo parametro stipendiale, di cui alla Tabella D, allegata allo schema di decreto e richiamata nelle disposizioni comuni di cui al Capo V (articolo 45).

Le quantificazioni degli oneri, unitamente delle disposizioni transitorie e finali relative al Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 44, comma 16, 17 e 18 sono indicati nei prospetti di seguito riportati e contenuti nelle specifiche sezioni della richiamata Tabella 1, allegata alla presente relazione, concernente la quantificazione degli oneri del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si precisa che per l'anno 2017 l'onere è stato calcolato a partire dal primo ottobre 2017 :



articolo 37, comma 1, lettera b); articolo 44, comma 16:

Ass. Capo +8	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	15.839	16.588	16.826	16990	16.603	17.241	17.031	16.847	17.517	17.464
Onere	10.358.759	35.257.977	35.763.848	36.112.432	35.289.859	36.645.935	36.199.578	35.808.484	37.232.576	37.119.924

Articolo 37, comma 3, lettera a); articolo 44, comma 17:

Sovr. Capo +8	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	62	772	772	772	769	761	756	1.284	1.253	2.102
Onere	140.018	1.743.450	1.743.450	1.743.450	1.736.675	1.718.608	1.707.317	2.899.728	2.829.719	4.747.063

articolo 37, comma 4, lettera b); articolo 44, comma 18:

Sost. Comm. +4	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	312	312	320	352	358	369	467	467	467	467
Onere	746.054	746.054	765.184	841.702	856.050	882.359	1.116.690	1.116.690	1.116.690	1.116.690

2. *Consequente rimodulazione dei parametri delle qualifiche intermedie dei vari ruoli per una valorizzazione complessiva del merito e della professionalità.*

Alla valorizzazione del ruolo degli ispettori con l'introduzione di un corso di formazione preordinato all'acquisizione del diploma di laurea breve ed agli interventi sulle qualifiche apicali di cui sopra, con l'introduzione di nuovi parametri al personale che acquisisce la denominazione di "coordinatore", consegue l' adeguamento del sistema parametrico di tutte le restanti qualifiche, ciò al fine di rendere omogeneo il sistema, premiando il merito e la professionalità di tutto il personale impegnato in questo delicato settore istituzionale.

I riflessi finanziari, derivanti dal nuovo sistema parametrico, sono riportati nella relativa Tabella 1 richiamata dall'articolo 45 che individua le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, e riassunti nei seguenti prospetti:





Numero Agenti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.248	2.374	2.940	3.369	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Onere	2.389.074	2.522.982	3.124.501	3.580.423	4.410.435	4.251.022	4.251.022	4.251.022	4.251.022	4.251.022

Numero Ag. S.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3.023	3.205	3.117	1.717	1.661	2.048	2.174	2.740	3.169	3.950
Onere	3.212.710	3.406.131	3.312.609	1.824.751	1.765.237	2.176.523	2.310.430	2.911.950	3.367.872	4.197.884

Numero Ass.ti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.543	1.699	1.619	2.375	1.762	1.833	2.185	1.346	1.642	198
Onere	2.702.587	1.805.622	1.720.601	2.524.044	1.872.575	1.948.031	2.322.121	1.430.469	1.745.045	210.426

Numero Ass.Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.853	3.957	2.812	2.308	2.624	1.699	1.619	2.575	1.962	2.033
Onere	2.461.607	5.256.654	3.735.586	3.066.050	3.485.838	2.257.027	2.150.751	3.420.744	2.606.408	2.700.727

Numero Ass. Capo +5	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4.722	2.185	2.499	2.305	2.540	2.410	2.211	1.936	1.207	1.297
Onere	6.900.206	3.192.916	3.651.761	3.368.271	3.711.674	3.521.706	3.230.910	2.829.055	1.763.776	1.895.292

Numero Vice Sovr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	782	1.180	979	901	800	800	-	-	-	800
Onere	934.959	1.410.808	1.170.492	1.077.236	956.480	956.480	-	-	-	956.480

Numero Sovr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.498	2.451	1.858	1.356	1.357	994	1.382	980	802	801
Onere	3.484.377	3.418.818	2.591.662	1.891.439	1.892.834	1.386.497	1.927.706	1.366.969	1.118.683	1.117.288

Numero Sovr. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	540	1.389	2.180	2.123	2.122	1.637	1.255	1.178	1.178	814
Onere	573.888	1.476.167	2.316.807	2.256.230	2.255.167	1.739.731	1.333.758	1.251.926	1.251.926	865.083

Numero Sovr. Capo +4	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	712	2	5	539	540	1.389	2.180	2.123	2.122	1.273
Onere	1.040.438	2.923	7.306	787.635	789.096	2.029.730	3.185.610	3.102.316	3.100.855	1.860.221





Numero Vice isp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.030	1.030	-	516	516	-	-	-	-	-
Onere	1.094.638	1.094.638	-	548.382	548.382	-	-	-	-	-

Numero Ispettore	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	311	311	1.341	1.341	1.341	1.546	1.546	1.546	1.546	516
Onere	578.405	578.405	2.494.021	2.494.021	2.494.021	2.875.285	2.875.285	2.875.285	2.875.285	959.668

Numero Ispettore Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	865	480	480	480	480	791	790	790	790	2.051
Onere	1.264.015	701.419	701.419	701.419	701.419	1.155.879	1.154.418	1.154.418	1.154.418	2.997.103

Numero Ispettore Sup.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	746	774	637	637	637	637	-	-	-	-
Onere	891.918	925.394	761.597	761.597	761.597	761.597	-	-	-	-

Numero Ispettore Sup.+8	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	-	-	-	-	-	310	100	100	100
Onere	-	-	-	-	-	370.636	119.560	119.560	119.560	119.560

Numero Sost. Comm	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	46	57	147	115	109	98	637	637	637	637
Onere	54.998	68.149	175.753	137.494	130.320	117.169	761.597	761.597	761.597	761.597

Numero Vice Comm	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	54	50	-	-	-	-	-	-	-
Onere	-	50.215	46.496	-	-	-	-	-	-	-

Numero Comm.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	-	170	220	220	220	-	-	-	-
Onere	-	-	406.504	526.064	526.064	526.064	-	-	-	-

Numero Comm. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	292	153	121	-	-	-	220	220	220	220
Onere	465.487	243.902	192.890	-	-	-	350.709	350.709	350.709	350.709



3. Rimodulazione di alcune anzianità con anticipazione della progressione nelle qualifiche di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario.

Nell'ottica dello snellimento e della valorizzazione della professionalità sono previste disposizioni che riducono i tempi di permanenza ai fini della promozione ad alcune qualifiche.

In particolare, ulteriori disposizioni, rispetto a quelle già descritte, contenute nell'**articolo 37** dello schema, che comportano riflessi finanziari, parimenti quantificati nella relativa sezione della richiamata Tabella 1, riguardano:

- al **comma 2, lettera e)**, la modifica dell'**art. 11** del dlgs n. 443/1992 con la previsione dell'anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo;
- al **comma 3, lettera e)**, la modifica dell'**art. 20** del dlgs n. 443/ 1992 con la previsione dell'anticipazione di due anni per la promozione a sovrintendente;
- al **comma 3, lettera f)**, la modifica dell'**art. 21** del dlgs n. 443/ 1992 con la previsione dell'anticipazione di due anni per la promozione a sovrintendente capo;
- al **comma 4, lettera h)**, l'introduzione del novellato **art. 30-ter** del dlgs n. 443/1992 con la previsione dell'anticipazione di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario

Speculari previsioni riguardano il corrispondente personale dei ruoli tecnici; in particolare all'**articolo 39, comma 1, lettere e), l) ed m)** sono apportate modifiche, rispettivamente, agli articoli **8, 13 e 14** del dlgs n. 162/2000.

articolo 37, comma 2, lettera c) – art. 44, comma 25:

Ass. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	2.738	4.631	1.641	918	845	2.039	923	1.465	1.492	965
Onere	4.026.837	4.336.160	1.405.291	644.724	1.354.123	1.736.293	916.117	2.190.640	896.904	1.254.502

articolo 37, comma 3, lettera e), art 39, comma 1, lett l) – art. 44, comma 25:

Sovr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	412	402	201	178	1	1	800	50	87	100
Onere	465.292	453.999	226.999	201.024	1.129	1.129	903.480	56.467	98.253	112.935

articolo 37, comma 3, lettera f), art 39, comma 1, lett m) – art. 44, comma 25:

Sov. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	41	1.559	814	481	419	478	405	714	801	1.649
Onere	25.898	1.963.451	1.448.422	867.734	691.613	785.071	729.040	644.799	1.447.834	1.958.517

articolo 37, comma 4, lettera h) – art. 44, comma 25:

Isp. Sup	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	10	6	11	98	10	10	20	637	20	30
Onere	9.367	5.620	10.304	91.800	9.367	9.367	18.734	596.703	18.734	28.102



4. Anticipazione trattamento relativo all'ispettore superiore + 8

La previsione di cui all'articolo 37, comma 4, lettera g), che modifica l'art. 30-bis del dlgs n. 443/1992, dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto a seguito di scrutinio per merito assoluto cui accedono gli ispettori capo con almeno 9 anni di anzianità nella qualifica non comporta nuovi oneri poiché attualmente è previsto l'accesso alla qualifica, per metà dei posti disponibili, con scrutinio per merito comparativo, degli ispettori capo con 8 anni di anzianità e, per l'altra metà dei posti, con concorso interno senza alcuna anzianità nella qualifica. Il superamento del limite della dotazione organica è, pertanto, compensato da anzianità minori che consentono, a legislazione vigente, di accedere a tale qualifica, nonché dal fatto che gli ispettori capo con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica accedono già al trattamento economico di ispettore superiore.

L'unico onere aggiuntivo è determinato dall'anticipazione dell'accesso al parametro di "ispettore superiore +8", quantificato nella relativa sezione della più volte citata Tabella 1.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Isp.sup. +8	23	0	0	0	0	310	100	100	100	100
Onere	8461	0	0	0	0	370.635	119.560	119.560	119.560	119.560

5. Indennità mensile pensionabile Sostituto Commissario

La trasformazione della denominazione in qualifica di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, determina l'introduzione di una nuova indennità pensionabile il cui importo, pari a 801,40 euro, è stato determinato come valore medio tra l'indennità spettante all'ispettore superiore e quella spettante al commissario. Gli oneri relativi i cui oneri sono quantificati anch'essi nella richiamata Tabella 1.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.M.P. Sost. Comm.	312	312	320	352	358	369	467	467	467	467
Onere	50.054	50.054	51.337	56.471	57.433	59.199	74.921	74.921	74.921	74.921

6. Disallineamento ruolo sovrintendenti

Altri oneri specifici per il Corpo di polizia penitenziaria derivano dalle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 21, delle disposizioni transitorie e finali.

La norma reca la previsione di una integrazione all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (che a sua volta integra le disposizioni del decreto legislativo n. 200 del 1995), necessaria per sanare una situazione di "disallineamento", tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato. Si tratta di una misura da tempo auspicata in attuazione dei principi di equiordinazione ed omogeneizzazione delle carriere.

L'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04, per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato venutisi a creare per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti (si è verificato che candidati di concorsi successivi hanno acquisito la nomina alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza antecedente rispetto a candidati di concorsi banditi precedentemente), ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per circa 2000 unità. Tale norma di fatto ha prodotto "scavalcamenti esterni" e disallineamenti di carriera nei confronti dell'omologo personale del Corpo di polizia penitenziaria. Di qui la necessità di un correttivo normativo



referito esclusivamente ai vincitori di due concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato limitato al personale (n. 898 unità) che risulta disallineato alla data di entrata in vigore della legge Madia in quanto a questa data ancora in servizio.

L'importo da considerare pertanto una tantum, è riportato nella relativa sezione della Tabella 1; lo stesso è stato calcolato come riportato nel seguente prospetto:

TABELLA ONERI RUOLO SOVRINTENDENTI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA										

Qualifica	Parametro	Stipendio	Indennità pensionabile	Tredicesima mensilità	Totale	Oneri a carico dello	IRAP	Onere Previdenza	Totale complessivo	Unità interessate
Sovrintendente	116,25	20.076,38	8.206,80	2.356,93	30.640,11	7.414,91	2.604,41	1.274,21	41.933,64	
V.Sovrintendente	112,25	19.385,58	8.166,00	2.295,97	29.847,55	7.223,11	2.537,04	1.231,51	40.839,20	
									1.094,41	898

(anticipo promozione da 07/2009 al 01/2007 per n. 898 unità)

2.457.000,52

7. Disallineamento ruolo ispettori

Ulteriori oneri, anch'essi da considerare una tantum, derivano dalle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 20 delle disposizioni transitorie e finali.

La norma sana una situazione di "disallineamento" determinata da interpretazioni diverse di norme di analogo contenuto presenti negli ordinamenti dei Corpi di Polizia. Essa dispone l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all' art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 anche ad una parte di personale del Corpo di polizia penitenziaria inizialmente esclusa e ciò in ragione dell'applicazione di norme identiche - a cura di altre Forze di polizia - nei confronti del personale che si trovava nelle medesime condizioni di quello escluso. Tale disposizione prevede il riconoscimento - ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo - del beneficio consistente nella riduzione, di due anni, della permanenza minima nella qualifica di ispettore. La modifica proposta comporta l'anticipo della promozione alla qualifica di ispettore capo dal mese di settembre 2004 al mese di settembre 2002 per n. 352 unità di personale e dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2004 per n. 222 unità di personale. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato circoscritto al personale disallineato in servizio alla data di entrata in vigore della legge Madia.

Per una migliore comprensione della situazione si evidenzia infatti che la Polizia di Stato, in costanza di disposizioni normative di analogo contenuto (cfr. artt. 13 e 16 del decreto legislativo 12.5.1995, n. 197) ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 13 (che prevede, come il citato art. 8, comma 4, del dlgs 200/1995, la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore) al personale (n. 4096 unità) che si trovava nella medesime condizioni del personale di polizia penitenziaria escluso e che ora risulta beneficiario della presente norma e cioè a quel personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 197/1995 e n. 200/1995, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente, allo stato in atto alla medesima data. L'interpretazione a suo tempo data dall'Amministrazione penitenziaria della norma in argomento (che, come detto, non ha ritenuto applicabile lo stesso beneficio invece riconosciuto al personale della Polizia di Stato per effetto di norme di analogo tenore, al personale di polizia penitenziaria che si trovava nella medesima condizione, sul presupposto che



destinatario del citato beneficio fosse solo quel personale che già risultava inquadrato nella qualifica (quantomeno) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995) è stata avallata dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati e pertanto non ha permesso un autonomo intervento della stessa; dunque si rende necessaria una norma di legge che sani il disallineamento tuttora esistente in aderenza ai principi di equiordinazione ed omogeneizzazione dei trattamenti.

L'importo, come detto, da considerare una tantum è riportato indicato nella relativa sezione della Tabella 1; lo stesso è stato calcolato come riportato nel seguente prospetto:



TABELLA ONERI RUOLO ISPETTORI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA										

Settembre 2002

Qualifica	Parametro	Stipendio	Indennità pensionabile	Tredicesima mensilità	Totale	Oneri a carico dello Stato		Onere Previdenza	Totale complessivo	Unità interessate
						IRAP				
Ispettore Capo	128,00	22.105,60	9.042,00	2.595,63	33.743,23	8.165,86	2.868,17	1.403,03	46.180,30	
Ispettore	124,00	21.414,80	8.761,20	2.514,67	32.690,67	7.911,14	2.778,71	1.359,19	44.739,71	

1.440,59 352

1.014.176,99

Dicembre 2004

Qualifica	Parametro	Stipendio	Indennità pensionabile	Tredicesima mensilità	Totale	Oneri a carico dello Stato		Onere Previdenza	Totale complessivo	Unità interessate
						IRAP				
Ispettore Capo	128,00	22.105,60	9.012,00	2.595,63	33.743,23	8.165,86	2.868,17	1.403,03	46.180,30	
Ispettore	124,00	21.414,80	8.761,20	2.514,67	32.690,67	7.911,14	2.778,71	1.359,19	44.739,71	

1.440,59 222

639.622,99

Totale 1.653.799,98

8. Riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

La norma - articolo 42, commi da 1 a 14 - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, prevede il riallineamento della carriera del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, pregiudiziale ai fini della corretta revisione dei ruoli del personale interessato.

All'onere si fa fronte con uno specifico finanziamento appositamente previsto dalla citata disposizione della legge di stabilità, pari ad euro 944.958 per l'anno 2016, euro 973.892 per l'anno 2017 ed euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato. In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente. Ciò posto, tuttavia, per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come delineato, non assicura più l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia previsti dalla legge di



delega, in particolare con le disposizioni della Polizia di Stato ed in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche, nel testo antecedente la data di entrata in vigore della presente riforma attuativa della legge n. 124/2015.

Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria presentano connotazioni di rilevante disallineamento rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze possono essere sintetizzate esaminando il seguente schema riepilogativo che fa comprendere la ratio dell'intervento normativo proposto, pregiudiziale all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 124/2015:

Ruolo Ordinario			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Commissario</i> (limitatamente al corso)	2 anni di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario Capo</i>	Nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario capo	<i>Commissario Capo</i>	3 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario
		<i>Commissario Coordinatore</i>	4 anni di anzianità da Commissario capo



Ruolo Speciale			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Vice Commissario</i>	18 mesi di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario</i>	nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Commissario Capo</i>	6 anni di anzianità da Commissario	<i>Commissario Capo</i>	6 anni anzianità da Commissario
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario Capo	<i>Commissario Coordinatore</i>	7 anni di anzianità da Commissario capo



Medesimo disallineamento esiste per i funzionari direttivi del ruolo tecnico rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato. Difatti questi ultimi frequentano un corso di dodici mesi al termine del quale sono inquadrati nella corrispondente qualifica di commissario capo; dopo sei anni e sei mesi acquisiscono il diritto allo scrutinio per la qualifica superiore.

Come specificato, all'onere derivante dalla norma si provvede con i fondi appositamente stanziati dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, pari ad € 944.958 per l'anno 2016, € 973.892 per l'anno 2017 ed € 1.576.400 a decorrere dall'anno 2018.

Il calcolo degli oneri è stato effettuato in relazione alla seguente tabella :

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo	Indennità Pensionabile annua lorda	Vacanza Contrattuale	Rateo 13° mensilità	Totale voci stipendiali	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Opera Previdenza	Totale complessivo Unitario
Commissario Coordinatore	150,00	25.905,00	9.967,20	185,29	3.004,79	39.062,28	9.453,07	3.320,29	1.642,08	53.477,72
Commissario Capo	144,50	24.955,15	9.781,20	178,50	2.909,57	37.824,42	9.153,51	3.215,08	1.582,72	51.775,72
Commissario	139,00	24.005,30	9.692,40	171,70	2.822,45	36.691,85	8.879,43	3.118,81	1.523,82	50.213,90
Vice Commissario	133,25	23.012,28	9.300,00	164,60	2.706,41	35.183,29	8.514,36	2.990,58	1.460,82	48.149,04

I vari commi che compongono la norma in esame prendono in considerazione i tempi massimi di percorrenza della carriera del personale della Polizia di Stato (sette anni e sei mesi per il ruolo ordinario e tredici anni per il ruolo speciale) che vengono applicati al corrispondente personale del Corpo.

Si precisa che gli oneri derivanti dalla norma sono diversamente distribuiti nel corso degli anni 2016 - 2019 fino a completamento della nuova disciplina a regime.

Il **comma 2** definisce al primo luglio 2013 la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di commissario coordinatore dei commissari capo del *ruolo direttivo ordinario* immessi in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 e pertanto in possesso attualmente di una anzianità complessiva di undici anni di servizio. La decorrenza economica, fissata al primo luglio 2015, è quella già spettante al suddetto personale - ante riallineamento - secondo la previgente disciplina. Tale comma di fatto non comporta oneri.

Il **comma 3** stabilisce che il personale del *ruolo direttivo ordinario* immesso in ruolo con decorrenza **15 gennaio 2007** assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016.

La disposizione determina un onere - per l'anno **anno 2016** - pari ad € **3.404** così calcolato.

- n. **2** unità da commissario capo a commissario coordinatore
- differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 2 = € **3.404**.

Il **comma 4** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016 del personale assunto il 22 febbraio 2010 (n. 139 unità) e 28 dicembre 2011 (n. 120 unità),

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2016** - pari ad € **404.511,38** così calcolato.

- n. **259** unità (139 + 120) da commissario a commissario capo
- differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 259 = € **404.511,38**.

Il **comma 5**, in applicazione del periodo complessivo di percorrenza della carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, stabilisce che lo scrutinio di promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma 4 avviene al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo.

La disposizione determina:

- per l'**anno 2018** un onere pari ad € **236.578** così calcolato
 - n. **139** unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 139 = € **236.578**;
- per l'**anno 2019** un onere pari a € **204.240** così calcolato:
 - n. **120** unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 120 = € **204.240**

Il **comma 6** prevede la nomina alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2016 dei commissari capo del *ruolo direttivo speciale* immessi in ruolo in data 4 settembre 2002 e dunque con un'anzianità di servizio complessiva nel ruolo di tredici anni.

La disposizione in esame determina un onere - per l' **anno 2016** - pari ad € **15.318** così calcolato :

- n. **9** unità da commissario capo commissario coordinatore:
differenziale pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 9 = € **15.318**.

Il **comma 7** determina al 1° gennaio 2017 la decorrenza della nomina a commissario coordinatore dei commissari capo del *ruolo direttivo speciale* immessi in ruolo il 5 novembre 2003, in considerazione del maturare del periodo di tredici anni di anzianità nel ruolo degli stessi.

La disposizione determina un onere - per l'anno **anno 2017** - pari ad € **17.020** così calcolato.

- n. **10** unità da commissario capo a commissario coordinatore
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 10 = € **17.020**.

Il **comma 8** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, secondo l'ordine di ruolo, dei commissari assunti il 5 novembre 2003 (48 unità) e l'8 maggio 2006 (32 unità).

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2016** - pari ad € **124.945,6** così calcolato:

- n. **80** unità (48 + 32) da commissario a commissario capo
differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 80 = € **124.945,6**.

Il **comma 9** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma 8 si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

La disposizione determina:

- per l'**anno 2017** un onere pari ad € **81.696** così calcolato
 - n. **48** unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 48 = € **81.696**;
- per l'**anno 2019** un onere pari a € **54.464** così calcolato:
 - n **32** unità da commissario capo a commissario coordinatore
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 32 = € **54.464**.

Il **comma 10** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, dei commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo il 22 febbraio 2010.

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2016** - pari ad € **1.561,82** così calcolato:

- n. **1** unità da commissario a commissario capo :



differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 1 = € 1.561,82

Il **comma 11** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma 10 si consegue, analogamente a quanto stabilito per tutto il personale del ruolo direttivo speciale, mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2023** - pari ad € 1.702,00 così calcolato:

- n. 1 unità da commissario capo a commissario coordinatore:
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 1 = € 1.702,00

Il **comma 12** stabilisce la nomina alla qualifica di commissario capo del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata

La disposizione in esame determina:

- per l'**anno 2016** un onere pari ad € 3.123,64 così calcolato
 - n. 2 unità da commissario a commissario capo
differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 2 = € 3.123,64;
- per l'**anno 2017** un onere pari a € 1.702,00 così calcolato:
 - n. 1 unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 1 = € 1.702,00
- per l'**anno 2020** un onere pari a € 1.702,00 così calcolato:
 - n. 1 unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 1 = € 1.702,00

Il **comma 13** prevede la nomina alla qualifica di direttore tecnico capo del personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici con decorrenza 1 gennaio 2016.

La disposizione determina un onere - per l'anno **anno 2016** - pari ad € 32.640,12 così calcolato:

- n. 9 unità da vice commissario capo a commissario capo
differenziale da vice commissario a commissario capo pari a € 3.626,68 (51.775,72 – 48.149,04) x 9 = € 32.640,12

Il **comma 14** stabilisce che la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore del personale individuato al comma 13 a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2023** - pari ad € 1.702,00 così calcolato:

- n. 9 unità da commissario capo a commissario coordinatore:
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 9 = € 15.318

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della ripartizione degli oneri per anno:





RIPARTIZIONE ONERI PER ANNO

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
COMMA 2	3.404,00	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 3	404.511,38	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 4	-	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 5	-	-	236.578,00	204.240,00	-	-	-	-
COMMA 6	15.318,00	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 7	-	17.020,00	-	-	-	-	-	-
COMMA 8	124.945,60	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 9	-	81.696,00	-	54.464,00	-	-	-	-
COMMA 10	1561,82	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 11	-	-	-	-	-	-	-	1.702,00
COMMA 12	3.123,64	1.702,00	-	-	1.702,00	-	-	-
COMMA 13	32.640,12	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 14	-	-	-	-	-	-	-	15.318,00
TOTALE per anno	585.504,56	100.418	236.578,00	258.704,00	1.702,00	-	-	17.020,00
TOTALE complessivo	585.504,56*	685.922,56	922.500,56	1.181.204,56	1.182.906,56	1.182.906,56	1.182.906,56	1.199.926,56

9. Rideterminazione complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli tecnici e dei ruoli di polizia.

Analogamente ai criteri adottati dalle altre Forze di Polizia è stata rideterminata la nuova dotazione del Corpo di polizia penitenziaria al 28 agosto 2015, pari a 41.274, rispetto ad una *forza effettiva di 38.744 e alla precedente dotazione di 45.362*.

- a) In tale contesto, pur nella riduzione complessiva delle consistenza organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria pari a n. 4.088 unità (il nove per cento della precedente dotazione organica) si è prevista una limitata implementazione del contingente dei ruoli tecnici della Banca dati DNA, con conseguente modifica, prevista dall'art. 44, comma 3, delle disposizioni transitorie e finali, della tabella allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Tale implementazione, seppur contenuta (si passa dalle attuali 37 a n. 72 unità), assume una particolare ed assoluta rilevanza considerato il peculiare settore di intervento del relativo personale.

Al riguardo si evidenzia infatti che con la legge 30 giugno 2009 n. 85, lo Stato Italiano ha aderito al Trattato di Prum del 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione internazionale tra gli Stati europei, al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale, facendo ricorso all'uso dei dati del DNA nelle indagini di polizia. Allo scopo di identificare gli autori dei delitti è stata prevista l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – gestito del personale della Polizia Penitenziaria.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, per le attività di Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, demandando a successivi



regolamenti la definizione dei profili professionali, nonché la determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione. A ciò si è provveduto con vari decreti e nel corso del 2015 sono state espletate e concluse tutte le procedure concorsuali ed è stato assunto il relativo personale.

Varie e complesse e delicate sono le attività presso il Laboratorio Centrale, ove possono essere operative fino a 4 linee; la struttura infatti possiede di fatto 4 laboratori speculari capaci di lavorare anche in contemporanea sulla registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione (tipizzazione in termini tecnici), l'inserimento per via telematica del profilo del DNA nella Banca Dati e la sistemazione e conservazione del residuo del campione lavorato e dei materiali utilizzati. Il flusso del campione biologico dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio Centrale è gestito attraverso una procedura informatizzata raggiungibile dal Portale della Banca Dati; una volta che il campione entra nel Laboratorio il suo flusso è gestito dal sistema informatizzato che assicura la tracciabilità del campione stesso nelle varie fasi della tipizzazione del DNA, registrando tutte le operazioni effettuate dal personale.

Il personale tecnico a disposizione consente tuttavia il funzionamento solo di 2 dei 4 laboratori che compongono il Laboratorio Centrale e pertanto per assicurare il completo funzionamento di tutte le linee, in parallelo, del medesimo si rende necessaria una implementazione della dotazione organica complessiva, nel numero individuato. Diversamente è lecito prevedere che i corposi e pressanti adempimenti dettati dall'art. 9 della legge n. 85/2009 risulteranno oltremodo dilazionati nel tempo e ciò attesa la configurazione e la complessità della attività che ivi dovranno essere espletate a causa delle dimensioni dei flussi di campioni da analizzare, ancor più per i primi anni quando dovrà essere sottoposta a prelievo ed analisi la gran parte della popolazione detenuta e quando perverranno campioni dalle altre Forze di Polizia. L'implementazione prevista, seppur contenuta, è dunque di considerevole importanza ed assoluto interesse. La realizzazione della "rete comune" di profili genetici che costituisce la banca dati del Dna è un obiettivo di fondamentale importanza dell'Italia e dell'Unione Europea che consentirà di rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità. Poter disporre di sofisticati e più precisi mezzi di accertamento dell'identità degli autori degli illeciti permetterà alle Forze di Polizia e all'autorità giudiziaria di fornire risposte di giustizia più celeri e più vicine alla realtà. A regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. I dati di altri Paesi mostrano la grande rilevanza ed importanza della banca dati anche per risolvere i casi più difficili e controversi.

La modifica della dotazione organica consente, in linea con l'evoluzione normativa che riconosce un generale favore circa l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, alla luce ed in conformità ai principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, l'assunzione di parte del personale risultato idoneo nei vari concorsi appena conclusi, personale sicuramente di grande valore, talvolta collocatosi a pari punteggio con i soggetti poi risultati vincitori in forza di favorevoli titoli.

Così come espressamente previsto dall'art. 44, comma 6, l'assunzione di 31 unità di personale tecnico nella qualifica iniziale dei vari ruoli, necessario alla funzionalità a pieno regime del Laboratorio Centrale, sarà a valere sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria dell'anno 2016 non esercitate, previste ai sensi dell'art. 66, comma 9 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, già accantonate con il DPCM 19 ottobre 2016.

- b) L'art. 44, comma 1, prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 (32.332 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori).

Il medesimo comma, così come riportato anche nella tabella 37 allegata al decreto, che sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 443/1992, prevede la successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e, precisamente:



1) un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di n. **800** unità da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. La modifica delle consistenze organiche avviene mediante un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza di spesa.
Alla copertura dei posti si provvede mediante un concorso straordinario per titoli da attivare nel 2018 riservato al personale appartenente alla qualifica di assistente capo ed agenti/assistenti nella percentuale rispettivamente 60/40.

2) un incremento di organico del ruolo degli ispettori per **535** unità da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Anche in questo caso la modifica delle consistenze organiche avviene mediante un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza di spesa.
In fase di prima attuazione si deroga alle percentuali stabilite dalla normativa vigente riservando il 70% dei posti disponibili al personale interno già in servizio nel Corpo di polizia

Le rimodulazioni organiche di cui sopra saranno effettuate a invarianza di spesa e dunque senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità specificate in norma, intervenendo con uno o più decreti da emanare annualmente entro il 31 dicembre del 2019.

Più in dettaglio, si ipotizza che, allo stato :

1) per provvedere all'incremento di n. **800** unità della consistenza organica del ruolo "sovrintendenti" fino a giungere a quella stabilita nel massimo pari a n. 5.300 (come indicato all'art. 44, comma 1 e riportato nella tabella 37 del Capo IV), si procederà ad una riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti oggi calcolata in n. **992** unità in relazione ai parametri attualmente vigenti, secondo il seguente prospetto:

Agente	34.656,12
Agente scelto	36.948,86
Assistente	37.694,83
Assistente capo	39.729,69
Assistente capo +8	42.202,21
Media	38.246,34
Vice sovr.	41.800,60
sovr.	45.726,84
sovr capo	49.823,87
sovr. capo +8	52.164,29
Media	47.378,90
Differenziale	9.132,56
rapporto agenti/sovr.	1,24
Numero agenti corrispondente a 800	992

$$800 \times 1,24 = 992$$

2) per provvedere all'incremento di n. **535** unità della consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a giungere a quella stabilita nel massimo pari a n. 3.550 unità (come indicato all'art. 44, comma 1 e riportato nella tabella 37 del Capo IV), si procederà ad una riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, oggi calcolata in n. **695** unità in relazione ai parametri attualmente vigenti, secondo il seguente prospetto:



Agente	34.656,12
Agente scelto	36.948,86
Assistente	37.694,83
Assistente capo	39.729,69
Assistente capo +8	42.202,21
Media	38.246,34
Vice ispettore	43717,09
Ispettore	44960,64
Isp. capo	46408,36
Isp. sup. + 8 anni	55854,18
Isp. sost. comm.	57108,43
Media	49.609,74
Differenziale	11363,40
rapporto agenti / isp	1,30
Numero agenti corrispondente a 535	695



$$535 \times 1,30 = 695$$

In relazione a quanto sopra, la dotazione organica complessiva degli agenti ed assistenti, completato l'aumento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti (la cui dotazione organica viene modificata da 4500 a 5300) e di 535 unità del ruolo degli ispettori (la cui dotazione viene modificata da 3015 a 3550), passerà da **32.332** a **30.645** unità . La dotazione organica complessiva prevista dalla tabella F del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ad invarianza di spesa, subirà quindi una riduzione di n. 352 unità complessive rispetto a quella determinata per effetto della legge Madia, passando da 40487 a 40135.

§ Copertura vacanze dotazione organica dal 2008 al 2015

Art. 44, comma 8, lettera a)

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
numero	348	299	479	363	410	401	195	173

Onere nomina coperto con stanziamento in bilancio così come da allegato 4 al Bilancio dello Stato, Spese per le competenze fisse al personale – Ministero della Giustizia – CDR 4 – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Capitolo 1601/01 .

§ Copertura ruolo ispettori prima attuazione

Art. 44, comma 11.

n. posti compreso aumento dotazione organica: 737

Il **70%** dei posti mediante concorso interno per titoli : posti 516 di cui il 310 riservati al ruolo dei sovrintendenti (il 50% per i sovrintendenti capo); 206 riservati al ruolo agenti ed assistenti.





Onere nomina coperto con stanziamento in bilancio secondo disposizioni vigenti.

Il 30% dei posti mediante concorso pubblico. Copertura secondo le vigenti disposizioni in materia turn over.

10. Risparmi di spesa.

La modifica apportata - a norma dell'art. 37, comma 3, lettera b) - all'art. 16 del decreto legislativo n. 443/1992, concernente la disciplina dell'accesso al ruolo dei sovrintendenti, determina dei risparmi di spesa pari a *euro 845.000* a decorrere dal 2017, indicate nella richiamata Tabella 1 alla presente relazione in conseguenza della trasformazione del concorso interno per esami con una procedura espletata con modalità telematiche.

Altro risparmio viene determinato ai sensi dall'art. 44, comma 28, delle disposizioni transitorie e finali.

Tale norma, per omogeneizzare l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria agli ordinamenti delle altre Forze di Polizia, prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che contempla la computabilità, ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto, della metà del servizio svolto quale volontario nelle Forze Armate precedentemente all'assunzione nel Corpo medesimo, fino ad un massimo di tre anni. La previsione reca la decorrenza al primo gennaio 2013 per garantire i diritti del personale vincitore di concorsi nel Corpo di polizia penitenziaria, attualmente in leasing nelle Forze Armate.

La disposizione determina dei risparmi di spesa pari a *euro 1.172.000,00* a decorrere dal 2023, calcolati come di seguito riportato:

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo	Indennità Pensionabile annua lorda	Vacanza Contrattuale	Rateo 13° mensilità	Totale voci stipendiali	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Opera Previdenza	Maggiorazione 15% figurativo	Oneri carico dello Stato 24,20%	Totale complessivo Unitario
Agente scelto	104,50	18.047,15	6.231,60	129,09	2.033,99	26.441,83	6.398,92	2.247,56	1.140,61	2.726,44	659,80	36.888,71
Agente	101,25	17.485,88	5.853,60	125,07	1.955,38	25.419,93	6.151,62	2.160,69	1.104,26	2.641,64	639,28	35.475,79

Differenza agente scelto/agente = 1412,92	media unità nel quinquennio = 830
830 x 1412,92 = 1.172.000,00	

L'articolo 38 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395", rese necessarie in aderenza al nuovo assetto ordinamentale ed alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche intervenute nel tempo, nonché per ragioni di semplificazione dell'azione amministrativa e dell'evoluzione del sistema organizzativo della pubblica amministrazione.

Le disposizioni non comportano oneri.

L'articolo 40 è introduce importanti modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266", mirando alla valorizzazione del





personale della carriera dei funzionari in un meccanismo virtuoso volto ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all'espletamento di rischiosi e delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande sacrificio da tutti

In relazione a ciò si è ipotizzato una modifica dell'assetto organizzativo che sia rispondente alle nuove esigenze e prerogative, individuando nella valorizzazione dei funzionari il punto di forza di tale nuovo assetto, assicurando comunque il rispetto del principio di equiordinazione con gli altri Corpi di polizia.

Ciò posto, analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, e fermi restando gli interventi normativi finalizzati al recupero del gap con il corrispondente personale direttivo e dirigenziale del citato Corpo, riconosciuti a norma dell'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui a citato **articolo 42** si è adottato un nuovo modello strutturale con l'introduzione della carriera unitaria dei funzionari, di carattere dirigenziale, delineata nel complesso nella sua articolazione e sviluppo.

Gli oneri relativi sono riportati nel complessivo nella allegata **Tabella 1** nella sezione relativa alla polizia penitenziaria

L'**articolo 41** prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 recante "*Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria*".

In aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia, si procede alla modifica dell'articolazione delle carriere del maestro direttore e del maestro vice direttore della Banda del Corpo di polizia penitenziaria.

Tenuto conto della circostanza che la dotazione della Banda musicale (maestro direttore, maestro vice direttore ed orchestrali) è compresa nella dotazione complessiva del personale del Corpo e che a tale personale si applica il trattamento del corrispondente personale della Polizia penitenziaria secondo la tabella di equiparazione prevista dal DPR 276/2006, gli oneri sono ricompresi in quelli calcolati per il personale del ruolo degli ispettori (orchestrali) e per il personale della carriera dei funzionari (maestro direttore e maestro vice direttore). L'applicazione della norma di cui all'articolo 44, comma 34, che prevede disposizioni transitorie per l'avanzamento degli orchestrali in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo comporta oneri secondo il seguente prospetto :

Oneri Banda											
QUALIFICA E GRADI EQUIPARATI	Incrementi	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	ONERI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Isp. sup. A. Sost. comm.	€ 1.605,95	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056	€ 69.056
Isp. Capo a Isp. Sup.	€ 1.686,86	€ 5.612	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061	€ 5.061
totale		€ 74.668	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116	€ 74.116

L'**articolo 43** reca la previsione di norme di raccordo necessarie per armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con la disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti e tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria derivante dalle disposizioni di riorganizzazione intervenute con il D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Tale articolo non prevede oneri.





TABELLE ALLEGATE ALLA RELAZIONE TECNICA

TABELLA AA
(Capo I)

Dotazione organica attuale	Dotazione organica "Legge Madia"**	Differenza dotazione organica	Forza effettiva**	Forza effettiva finanziata***
117.291	106.242	-11.049	99.931	101.980

* La dotazione comprende, in attuazione del principio di delega, la forza effettiva al 28 agosto 2015, i cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 al 27 agosto 2015 e le autorizzazioni alle assunzioni riferite al personale cessato dal servizio sino al 31.12.2014; tale dotazione viene poi incrementata del 4% in relazione alle esigenze di funzionalità di cui al principio di delega. A tale dotazione si aggiunge il contingente conseguente all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.

** La forza effettiva è determinata al 28 agosto 2015, considerando i frequentatori di corso e i vincitori dei concorsi in atto, ma escludendo le posizioni di disponibilità e fuori ruolo.

*** La forza effettiva finanziata è data dalla somma della forza effettiva più le predette cessazioni ed assunzioni.





F) CAPO V - Disposizioni finali finanziarie e di coordinamento

L'articolo 45 prevede una serie di disposizioni comuni relativi alle forze di polizia di cui al presente decreto.

In particolare:

Al comma 1:

- viene modificata, a decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella dei parametri, in allegato 1, in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali;
- si prevede la cessazione della corresponsione del contributo straordinario di cui all'art.1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- si prevede altresì la corresponsione di un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, di 350 euro, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro;
- viene inserita una specifica previsione che consente di continuare a corrispondere gli attuali importi del compenso per lavoro straordinario al personale delle qualifiche di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che abbia maturato 13 anni di anzianità nel ruolo al 1 gennaio 2018 e fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di anzianità nel ruolo.

Resta fermo che quanto previsto in materia retributiva stipendiale non ha effetti sugli importi dell'IVC in godimento a decorrere dal 1° luglio 2010 ai sensi di quanto previsto da ultimo dall'articolo 1, comma 452 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni.

Al comma 2, si prevede, a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio.

Al comma 3 si prevede un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 4, è disciplinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente anche alla soppressione degli istituti economici previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Ai commi 5 e 6 è prevista una clausola di salvaguardia per il personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisse un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Al comma 7, si prevede l'attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali che al 1° gennaio 2018 non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento della predetta anzianità e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto o maggiore.

Allo stesso personale che abbia già maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, il comma 8 prevede l'attribuzione, alla medesima data, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento del quindicesimo anno dall'anzianità nel ruolo fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e tenente colonnello.

Il comma 9 prevede l'attribuzione, al commissario capo e al capitano con 10 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. Ai sensi del comma 10, gli assegni richiamati hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

Il comma 11, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce un apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e gradi e qualifiche corrispondenti, alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.





La definizione delle misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative sono rimessi a distinti decreti dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 13 prevede l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 798,40. In accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari sono stati inseriti gli importi attuali dell'indennità mensile pensionabile corrisposti al personale dirigente delle Forze di polizia, secondo il nuovo inquadramento stipendiale.

Il comma 17 introduce una tabella di corrispondenza (tabella H) del personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 18 prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati.

Il comma 21 disciplina le promozioni a titolo onorifico il giorno successivo dalla cessazione dal servizio, senza oneri finanziari.

Il comma 25 prevede che le procedure di avanzamento ai fini delle promozioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere disciplinate secondo la normativa previgente. E' altresì previsto che le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto.

Il comma 26 prevede, nel solco dell'omogeneizzazione dei trattamenti, l'estensione al personale del Corpo di polizia penitenziaria delle disposizioni in vigore per il personale delle altre Forze di Polizia e Forze Armate, degli articoli 881 e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conferendo, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, la promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio a coloro i quali siano deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, ovvero siano stati giudicati assolutamente inidonei ai servizi istituzionali per lesioni traumatiche o per le infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Tale disposizione comporta oneri come dai seguenti prospetti, con un onere a decorrere dal 1 gennaio 2017 pari a 113.030,83.

QUALIFICA DI PROVENIENZA	NUOVA QUALIFICA	MAGGIOR COSTO UNITARIO ANNUO	UNITA'	MAGGIOR COSTO TOTALE ANNUO	ONERE 1 GIORNO	ONERE 1 MESE	ONERE PER TFS			ONERE TOTALE
A	B	C	D	E=CxD	F=E:300	G=E:12	anni servizio considerati H	maggior importo unitario I	maggior importo totale ai fini di BU L=xD	M=L+G
ASSISTENTE	ASSISTENTE CAPO	€ 1.840,00	1	1.840,00 €	6,11 €	153,33 €	18	600,00 €	€ 9.360,00	€ 9.513,33
			1		6,11 €	153,33 €			9.360,00 €	9.513,33 €

QUALIFICA DI PROVENIENZA	NUOVA QUALIFICA	MAGGIOR COSTO UNITARIO ANNUO	UNITA'	MAGGIOR COSTO TOTALE ANNUO	ONERE 1 GIORNO	ONERE 1 MESE	ONERE PER TFS			ONERE TOTALE
A	B	C	D	E=CxD	F=E:300	G=E:12	anni servizio considerati H	maggior importo unitario I	maggior importo totale ai fini di BU L=xD	M=L+G
ASSISTENTE	ASSISTENTE CAPO	€ 1.840,00	1	1.840,00 €	6,11 €	153,33 €	18	600,00 €	€ 9.360,00	€ 9.513,33
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	€ 1.810,00	1	1.810,00 €	6,03 €	150,83 €	20	1.150,00 €	€ 19.833,33	€ 20.084,17
			2		10,14 €	304,17 €			28.283,33 €	29.597,50 €

QUALIFICA DI PROVENIENZA	NUOVA QUALIFICA	MAGGIOR COSTO UNITARIO ANNUO	UNITA'	MAGGIOR COSTO TOTALE ANNUO	ONERE 1 GIORNO	ONERE 1 MESE	ONERE PER TFS			ONERE TOTALE
A	B	C	D	E=CxD	F=E:300	G=E:12	anni servizio considerati H	maggior importo unitario I	maggior importo totale ai fini di BU L=xD	M=L+G
ASSISTENTE	ASSISTENTE CAPO	€ 1.840,00	3	5.520,00 €	18,33 €	480,00 €	18	600,00 €	€ 28.080,00	€ 28.540,00
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	€ 1.810,00	1	1.810,00 €	6,03 €	150,83 €	20	1.150,00 €	€ 19.833,33	€ 20.084,17
ISPIETTORE CAPO	ISPIETTORE SUPERIORE	€ 1.950,00	1	1.950,00 €	6,42 €	162,50 €	20	1.450,00 €	€ 25.133,33	€ 25.295,83
			5		25,78 €	773,33 €			73.146,67 €	73.920,00 €

Al comma 30, si prevede - al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei relativi pareri - l'estensione al personale dirigente di taluni istituti contrattuali definiti nell'ambito dei provvedimenti di concertazione successivi al 2004. L'onere, è riportato complessivamente per tutte le amministrazioni nella allegata tabella n. 3.





Il comma 27, in accoglimento del parere espresso dalle Commissioni parlamentari disciplina per tutte le Forze di polizia la ricostruzione di carriera, ove già prevista a legislazione vigente, del personale che dalle amministrazioni di impiego rientra in quelle di provenienza. Il successivo comma 28 stabilisce che la predetta disciplina non si applica al personale delle Forze di polizia impiegato presso gli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007, per il quale detta regolamentazione viene stabilita con gli strumenti regolamentari previsti dalla medesima legge.

Il comma 29, in accoglimento dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari prevede l'estensione al personale dirigente delle Forze di polizia delle disposizioni degli accordi negoziali conclusi per il personale contrattualizzato a partire dal 2004 in poi, i cui oneri per tutte le forze di polizia sono indicati nell'allegata tabella 3.

Nella medesima tabella 3 sono altresì riportati gli oneri aggiuntivi relativi agli effetti del provvedimento di riordino sul trattamento pensionistico e previdenziale del personale che verrà collocato in quiescenza.

Al riguardo, si è proceduto alla valutazione dei riflessi sul trattamento pensionistico e previdenziale che possono avere i provvedimenti di riordino che modificano le norme di trattamento economico. A tal fine è stata assicurata la copertura degli oneri per il personale che si trovi nelle condizioni che:

- 1) venga collocato in quiescenza nel periodo 2017-2026;
- 2) a seguito di provvedimenti di riordino ha percepito miglioramenti economici superiori alla media degli aumenti attribuiti dallo stesso provvedimento;
- 3) sia amministrato con il sistema pensionistico retributivo o misto (quota "A").

È stato valutato che il personale che ricade nelle casistiche sopra indicate è individuabile esclusivamente negli Ispettori Superiori e qualifiche equiparate in servizio al 31 dicembre 2016 che, a seguito delle disposizioni transitorie, vengono promossi Sostituti Commissari e gradi corrispondenti e, nello stesso anno, viene loro attribuita la denominazione di Coordinatore o qualifica corrispondente. I contingenti di personale che verranno collocati in quiescenza sono riportati nella seguente tabella.

Unità interessate agli oneri aggiuntivi sul trattamento pensionistico e previdenziale

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
POLIZIA DI STATO	47	75	125	98	26	69	58	55	36	36
ARMA DEI CARABINIERI	105	172	138	133	93	54	36	47	55	78
GUARDIA DI FINANZA	75	103	61	63	89	61	42	45	52	58
POLIZIA PENITENZIARIA	19	21	24	31	42	56	29	33	11	12
TUTTE LE FFPP	246	371	348	325	250	240	165	180	154	184

Oneri aggiuntivi sul trattamento pensionistico e previdenziale

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri Pensionistici	32.545,80	114.178,23	209.415,69	298.855,42	375.801,86	428.630,65	461.841,51	490.806,47	518.742,52	546.260,70
Oneri previdenziali	-	245.672,00	607.520,67	820.040,67	1.002.813,00	871.381,00	751.625,00	591.161,67	514.885,00	428.285,67
Oneri complessivi	32.545,80	359.850,23	816.936,36	1.118.896,09	1.378.614,86	1.300.011,65	1.213.466,51	1.081.968,14	1.033.627,52	974.546,36

Il comma 31: tale comma prevede una procedura di monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento ai fini dell'adozione, in caso di accertamento di effetti finanziari superiori a quelli quantificati e coperti con il provvedimento medesimo, di eventuali specifiche misure correttive della





maggior spesa, anche attraverso il ricorso alla riduzione delle facoltà assunzionali delle Amministrazioni interessate

L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 48, al comma 1, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, sull'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e sull'articolo 1, comma 973 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Al comma 2, la disposizione prevede la copertura degli oneri indiretti definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.196, pari a 25,2 milioni di euro a decorrere dal 2018 per i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico e ad euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al medesimo personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Tale previsione costituisce una necessaria conseguenza delle modifiche operate con l'intervento normativo in esame sulla disciplina del trattamento economico del corrispondente personale della Polizia di Stato.

L'onere relativo calcolato in conformità alle disposizioni introdotte dal citato articolo 45, risulta riportato in sintesi nel seguente prospetto :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
unità	293	287	280	274	268	266	260	250	238	233
	440.885	208.558	441.587	282.224	136.064	706.809	150.324	669.579	110.488	625.850

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1, previa richiesta delle amministrazioni interessate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

29 MAG. 2017





TABELLA AA
(Art. 45 comma 1, del Capo I)

Sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193

Tabella 1 (Art. 2 comma 1)

Parametri stipendiali per il personale delle forze di polizia destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

POLIZIA DI STATO *	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	PARAMETRI
CARRIERA FUNZIONARI	CARRIERA UFFICIALI	CARRIERA UFFICIALI	CARRIERA FUNZIONARI	
COMMISSARIO CAPO	CAPITANO	CAPITANO	COMMISSARIO CAPO PENITENZIARIO	150,50
COMMISSARIO	TENENTE	TENENTE	COMMISSARIO PENITENZIARIO	148,00
VICE COMMISSARIO	SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO	136,75
RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	
SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	148,00
SOSTITUTO COMMISSARIO	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	SOSTITUTO COMMISSARIO	143,50
ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	MARESCIALLO MAGGIORE (con 8 anni nel grado)	MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 anni nella qualifica)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	140,00
ISPETTORE SUPERIORE	MARESCIALLO MAGGIORE	MARESCIALLO AIUTANTE	ISPETTORE SUPERIORE	137,50
ISPETTORE CAPO	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	ISPETTORE CAPO	133,50
ISPETTORE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE	131,00
VICE ISPETTORE	MARESCIALLO	MARESCIALLO	VICE ISPETTORE	124,75
RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	
SOVRAINTENDENTE CAPO COORDINATORE	BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE	BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE	SOVRAINTENDENTE CAPO COORDINATORE	131,00



SOVRAINTENDENTE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	BRIGADIERE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	BRIGADIERE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	SOVRAINTENDENTE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	125,75
SOVRAINTENDENTE CAPO	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	SOVRAINTENDENTE CAPO	124,25
SOVRINTENDENTE VICE	BRIGADIERE VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE VICE BRIGADIERE	SOVRINTENDENTE VICE	121,50 116,75
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI	RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	
ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	121,50
ASSISTENTE CAPO (con 5 anni nella qualifica)	APPUNTATO SCELTO (con 5 anni nel grado)	APPUNTATO SCELTO (con 5 anni nel grado)	ASSISTENTE CAPO (con 5 anni nella qualifica)	117,00
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATO SCELTO	ASSISTENTE CAPO	116,50
ASSISTENTE	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE	112,00
AGENTE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	FINANZIERE SCELTO	AGENTE SCELTO	108,50
AGENTE	CARABINIERE	FINANZIERE	AGENTE	105,25

[* COMPRESSE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI¹





TABELLA 3

IMPORTI RELAZIONE GIÀ BOLLINATA	2017											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TOTALE ONERI FORZE DI POLIZIA	472.504.095,00	611.774.127,00	577.200.500,00	585.340.130,00	586.113.107,00	582.562.855,00	582.928.792,00	586.490.559,00	590.230.632,00	594.127.068,00	595.077,00	594.078,00
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	479.656.512,00	619.323.265,30	608.479.959,50	593.604.959,50	592.653.959,50	587.029.959,50	586.048.459,50	588.440.359,50	592.126.549,50	595.328.569,50		
DISPONIBILITÀ RESIDUE	2.142.207,00	7.249.077,50	10.979.648,50	8.282.831,50	6.337.882,50	4.897.124,50	3.119.877,50	2.009.800,50	1.880.537,50	1.661.501,50		

POLIZIA DI STATO	2017											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CRIPTOCANTO DIRIGENTI		12.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00	22.027,00
NUOVO PIANO QUADRO MANA MUSICALI	20.491,78	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00	23.846,00
CONCORDO STRADONIANO 7° E CORPO DISTINTORI DA SCALFO A SC. SUP.		1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32	1.240.913,32
MANUTEN. PER PRODUC. CANTIERI VINCENZO BRANCO 7° CORPO DISTINTORI		14.629,25	17.221,41	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31	1.072.421,31
DISTRIB. ART. 294 C.O.M.	712.782,80	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00
TOTALE PP	983.204,78	2.098.784,71	1.759.371,17	1.525.319,69	1.508.404,21	1.476.884,52	1.422.276,76	1.422.276,76	1.422.276,76	1.422.276,76	1.422.276,76	1.422.276,76
TOTALE CC	598.053,20	1.040.632,70	576.592,70	902.216,71	892.345,01	772.463,68	32.508,32	359.311,69	359.311,69	1.298.631,69		
CRIPTOCANTO DIRIGENTI		17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90	17.041,90
NUOVO PIANO QUADRO MANA MUSICALI	12.791,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00
AUSILIARIA	13.000,00	202.764,37	213.633,73	113.820,37	138.820,37	762.200,32	702.996,43	692.427,82	322.212,50	381.021,41		
SOMMATIVA CONTI QUANTITATIVI	22.102,77	134.612,72	231.522,32	426.320,66	597.699,78	1.027.429,32	398.771,14	184.689,82	328.276,50	89.452,16		
ESTIMAZIONE CONTI QUANTITATIVI		96.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00	90.314,00
NUOVO PIANO QUADRO MANA MUSICALI	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28	7.644,28
DISTRIB. ART. 294 C.O.M.	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
TOTALE PP	113.779,01	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20	203.541,20
TOTALE CC	32.545,80	374.503,21	814.246,26	1.118.846,99	1.170.648,66	1.240.611,65	1.213.662,41	1.241.848,24	1.211.027,32	974.246,26		

Copertura finanziaria complessiva (art. 48, comma 3)	2017											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UTILE DISPONIBILITÀ RESIDUE	1.279.078,12	3.243.004,51	6.776.179,66	1.553.216,56	5.047,92	871.678,17	2.405.550,91	1.274.946,06	998.297,65	19.367,66		
TOTALE PP	659.028,87	4.306.072,99	3.897.488,64	6.709.522,54	6.524.874,58	4.025.452,73	774.216,59	34.854,44	682.549,45	1.641.933,84		
TOTALE CC	473.777,44	660.277,37	627.827,48	612.097,47	613.813,55	908.234,54	624.334,44	624.006,316	624.006,316	624.006,316		



MAGGIOR ONERE NUOVO PROFILO GIURIDICO BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

parte	unità	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1ª PARTE A	7	7.434,70	12.316,64	12.316,64	12.316,64	20.685,98	20.685,98	20.685,98	20.685,98	20.685,98	20.685,98
2ª PARTE A	4	7.544,56	6.747,52	6.747,52	6.747,52	6.747,52	6.747,52	-	-	-	-
3ª PARTE A	4	5.499,52	4.303,88	4.303,88	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	15	20.478,78	23.368,04	23.368,04	19.064,16	27.433,50	27.433,50	20.685,98	20.685,98	20.685,98	20.685,98

